

CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 313 di mercoledì 28 aprile 2010

Discussione del disegno di legge: Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica) (A.C. [1441-quater-E](#)) (ore 9,38).

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica: Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Avverto che lo schema recante la [ripartizione dei tempi](#) è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 27 aprile 2010.

(Discussione sulle linee generali - A.C. [1441-quater-E](#))

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari Partito Democratico e Italia dei Valori ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che la XI Commissione (Lavoro) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Cazzola, ha facoltà di svolgere la relazione.

[GIULIANO CAZZOLA](#), Relatore. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge A.C. [1441-quater-D](#) è stato rinviato dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione con messaggio del 31 marzo, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. Per la rilevanza dell'evento è opportuno, in via preliminare, ricordare la natura del potere che l'articolo 74 conferisce al Capo dello Stato.

Si tratta, secondo la migliore dottrina in materia, di un atto sostanzialmente discrezionale e perciò di natura politica nel senso più alto che può essere attribuito a questa definizione.

La Costituzione, infatti, si limita a chiedere che il rinvio avvenga con un messaggio motivato; l'atto del Capo dello Stato però non interferisce né condiziona il processo legislativo. Infatti il medesimo articolo 74 afferma altresì che, se approvata nuovamente dalle Camere, la legge deve essere promulgata.

Conseguentemente, anche l'orientamento espresso dal Governo nella stessa giornata del 31 marzo, e ribadito dalla maggioranza, di adeguare il provvedimento ai contenuti del messaggio di rinvio costituisce non già un vincolo di carattere giuridico, ma una scelta politica compiuta in nome del buon andamento dei rapporti tra le istituzioni e del rispetto dovuto al Capo dello Stato, al suo ruolo e alla sua persona.

Con tali considerazioni si spiega anche perché il relatore non intende esporre punti di vista ed argomentazioni differenti dalle osservazioni indicate nel messaggio, dal momento che l'orientamento della maggioranza e del Governo è quello di accogliere tali osservazioni.

La Camera ha proceduto - con un voto che ha confermato quello avvenuto presso la XI Commissione in sede referente - a delimitare, conformemente al messaggio, la nuova deliberazione agli articoli del «collegato lavoro» esplicitamente segnalati nel messaggio di rinvio, e segnatamente agli articoli 20, 30, 31, 32 e 50, dei quali, tuttavia, solo gli articoli 20 e 31 sono oggetto di una specifica e compiuta disamina da parte del Quirinale.

Il messaggio sottolinea poi l'opportunità di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse a quelle citate, presenti negli articoli 30, 32 e 50.

Ripercorrendo quindi gli articoli oggetto del messaggio in ordine numerico, si ricorda anzitutto che l'articolo 20 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, lettera *b*), della legge n. 51 del 1955, che mira ad escluderne l'applicazione non soltanto, come da essa espressamente previsto, per il «lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili», ma anche per il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito.

In proposito, il messaggio suggerisce una riformulazione della norma volta ad assicurare, escludendo profili di rilevanza penale (in linea con gli adattamenti del resto previsti al riguardo dal Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), l'effettiva sussistenza di un autonomo titolo di responsabilità sul quale fondare il diritto al risarcimento per i danni arrecati alla salute dei marinai impiegati sul naviglio di Stato, prevedendo altresì l'istituzione di un apposito fondo che provveda ad assicurare l'effettivo risarcimento.

L'articolo 30 affronta il tema del controllo giudiziale sulle «clausole generali» contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, della certificazione dei contratti di lavoro, nonché delle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. In particolare, il comma 1 è volto a delimitare il potere di controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle cosiddette clausole generali contenute nelle disposizioni di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato privato e agli altri rapporti di lavoro, sostanzialmente di carattere parasubordinato, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, nonché ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma in esame ricomprende tra le richiamate clausole anche le norme in materia di instaurazione del rapporto di lavoro e recesso dal medesimo rapporto, di esercizio dei poteri del datore di lavoro nonché in caso di trasferimento di azienda. Si osserva inoltre che tale articolo reca anche disposizioni volte a riaffermare nei confronti del giudice il ruolo dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro, nonché disposizioni relative agli elementi presenti nei contratti collettivi di lavoro (la cosiddetta tipizzazione delle cause) di cui il giudice deve tener conto nei contenziosi relativi ai licenziamenti individuali.

Per quanto attiene all'articolo 31, il messaggio presidenziale, pur ritenendo a determinate condizioni apprezzabile un indirizzo normativo teso all'introduzione di strumenti arbitrali (compresi quelli che prevedono la possibilità di un giudizio secondo equità) volti a prevenire e ad accelerare la risoluzione delle controversie, ha evidenziato tuttavia la necessità di definire in via legislativa meccanismi meglio idonei ad accertare l'effettiva volontà compromissoria delle parti con riguardo al contratto individuale, e a tutelare il lavoratore soprattutto nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro. Questo articolo 31 rappresenta il fulcro del messaggio di rinvio. Nella sua attuale formulazione esso ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale; introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternative al ricorso al giudice, e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003. In particolare, si osserva che il comma 9 dell'articolo 31 riguarda i limiti alla pattuizione di clausole compromissorie nelle controversie individuali di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. Attraverso tali clausole le parti possono rinviare alle modalità di esecuzione dell'arbitrato di cui agli articoli 412 (presso la commissione di conciliazione) e 412-*quater* (presso il collegio di conciliazione e arbitrato

irrituale), a determinate condizioni.

Riprendendo l'esame del testo, nel messaggio del Presidente della Repubblica si sottolineano alcune problematiche riguardanti, in una relazione di coerenza tra di loro, gli ambiti all'interno dei quali è ammissibile - alla luce dell'ordinamento in materia di lavoro - un arbitrato secondo equità. Il messaggio ritiene insufficienti tanto il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento, che - cito testualmente - «non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di là di quelli costituzionalmente garantiti», quanto l'esclusione per via negoziale della possibilità di inserire nella clausola compromissoria il deferimento ad arbitri delle controversie in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, anche se nel messaggio è apprezzato l'avviso comune, sottoscritto lo scorso 11 marzo dalle parti sociali (con l'autoesclusione della CGIL), con il quale le stesse si sono impegnate - cito testualmente - a definire con tempestività un accordo interconfederale, escludendo che il ricorso delle parti alle clausole compromissorie, poste al momento dell'assunzione, possa riguardare le controversie relative al rapporto di lavoro.

Il messaggio afferma nel contempo che va meglio risolto il problema del rapporto tra legge e contratto, e che l'individuazione dei diritti inderogabili è più ampia di quella riguardante la disciplina del licenziamento di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Si segnala poi che l'ultimo rilievo attinente all'articolo 31 riguarda le perplessità sollevate dal previsto decreto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sarebbe autorizzato ad emanare, per regolare la materia dell'arbitrato secondo equità, una volta trascorsi dodici mesi di sostanziale inerzia delle parti sociali. Il messaggio di rinvio ha ritenuto che vi fossero i presupposti di una delegificazione non in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Esaurito così l'esame delle principali osservazioni contenute nel messaggio, si osserva che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo ad un'interrogazione della maggioranza lo stesso giorno del rinvio presidenziale, ha enucleato alcuni punti di riflessione con riferimento ai rilievi di merito e di opportunità sollevati dal Presidente della Repubblica: una più precisa definizione dell'arbitrato di equità; i limiti entro cui ammettere la possibilità per le parti di concordare il rinvio agli arbitri di futuri contenziosi all'atto dell'assunzione, escludendo le controversie in materia di risoluzione del rapporto del lavoro, come indicato nell'avviso comune; lo spazio dell'intervento sostitutivo del Ministro in caso di mancato accordo tra le parti sociali.

Passando, quindi, ad illustrare brevemente l'articolo 32, si rammenta che esso reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura di risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. In proposito, per quanto riguarda le norme in tema di decadenza, si fa notare che sono stati introdotti criteri di razionalità e uniformità che il relatore ritiene utile preservare. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, si tratta di norme che intervengono a risolvere controversie particolarmente delicate che devono indurre a responsabili ed attente valutazioni.

Per quanto riguarda infine l'articolo 50, si fa presente che esso reca due norme di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, si introducono specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa laddove il datore del lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato. Si segnala che l'articolo in esame determina la misura del risarcimento nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, fatte salve le sentenze passate in giudicato. Infatti, nei casi richiamati, il datore di lavoro, nel caso in cui abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione dell'occupazione, è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione. Per tutti gli articoli oggetto del messaggio la Commissione ha individuato apposite soluzioni, dirette ad andare incontro ai rilievi del Capo dello Stato e alle dichiarazioni convergenti del Governo, fatta

eccezione per l'articolo 20, peraltro oggetto di rilievi da parte della II Commissione (Giustizia) e della IV Commissione (Difesa) che si è convenuto di demandare, per la sua definitiva stesura, all'esame in Aula, tenuto conto anche della presentazione di emendamenti in Assemblea, che ad avviso del relatore potrebbero risolvere il problema.

Le elenco rapidamente: all'articolo 30 è stato soppresso l'inciso che affidava al giudice il compito di decidere sulla base delle regole del vivere civile e dell'interesse oggettivo dell'organizzazione.

All'articolo 31 è stato previsto che nell'arbitrato di equità si debba tener conto, oltre che dei principi generali dell'ordinamento, anche dei principi regolatori della materia derivanti anche da obblighi comunitari; che in caso di impugnazione del lodo arbitrale la competenza sia, in un unico grado, del tribunale in funzione di giudice del lavoro; che la clausola compromissoria non possa essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova e, ove non previsto, prima che siano trascorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro; che la clausola compromissoria non possa, comunque, avere ad oggetto le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro; che davanti alle commissioni di certificazione le parti possano farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato; che in assenza di accordi interconfederali o di contratti collettivi volti a definire la pattuizione di clausole compromissorie, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convochi le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, al fine di promuovere un accordo.

Nel caso in cui non si giunga ad un accordo nei successivi sei mesi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua in via sperimentale, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, le modalità di attuazione della nuova disciplina. Ulteriori precisazioni sono contenute in taluni emendamenti che il relatore proporrà di accogliere.

All'articolo 32 è stato chiarito che i termini riguardanti l'impugnazione dei licenziamenti decorrono dalla data del licenziamento comunicato per iscritto e con motivazione scritta. All'articolo 50 è stato introdotto un ulteriore requisito - migliorativo per i lavoratori - di applicazione della norma, consistente nell'offerta da parte del datore di lavoro dell'assunzione a tempo indeterminato successivamente all'entrata in vigore della legge.

Si è resa necessaria anche una modifica all'articolo 17, al fine di adeguare - su richiesta della V Commissione (Bilancio) - la decorrenza della norma di copertura contenuta in tale articolo (relativa all'applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito) attualmente fissata a decorrere dall'anno 2009, ossia da un esercizio finanziario concluso.

La Commissione ha dovuto prendere atto che si tratta con tutta evidenza di una modifica che, pur non richiesta dal Capo dello Stato nel messaggio, né correlata con le disposizioni cui si riferiscono i suoi rilievi, si presenta di carattere meramente tecnico e assolutamente necessaria per assicurare la congruità del testo nel rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione così come dei principi generali della contabilità. Di ciò, come detto in precedenza, vi è conferma nel parere reso dalla V Commissione che reca una specifica condizione volta alla modifica dell'anno di decorrenza. Faccio notare, dunque, che, al fine di recepire doverosamente tale condizione, è stato presentato dal relatore un apposito emendamento in Commissione di cui la Presidenza, in conformità a diversi precedenti, ha consentito la presentazione e che è stato sottoposto al voto, stante appunto la sua natura tecnica.

Quanto ai pareri resi, si segnala che tutte le Commissioni che si sono espresse hanno valutato il testo in termini favorevoli ovvero, laddove non hanno individuato profili di diretta competenza, in termini di nulla osta. Nel parere del Comitato per la legislazione sono stati inseriti rilievi di cui doverosamente la Commissione dovrà tener conto, anche attraverso l'approvazione di specifiche proposte emendative nella sede del Comitato dei nove.

Allo stesso tempo, la Commissione intende accogliere i rilievi delle Commissioni giustizia e affari costituzionali. Con riferimento, infine, ai limitati e circoscritti rilievi contenuti in altri pareri, fatto salvo il caso dell'articolo 20 di cui si è parlato in precedenza, sarà demandato al Comitato dei nove

il compito di sciogliere eventuali nodi che ancora permangono nel testo o di insistere, nel caso di conferma della sua validità, per la formulazione attuale.

Avviandomi alla conclusione credo che la Commissione in sede referente abbia svolto un buon lavoro. Questo almeno il riconoscimento che hanno espresso, tra le altre, importanti organizzazioni sindacali come la CISL, la UIL e la UGL, sicuramente impegnate nella difesa dei diritti dei lavoratori anche se non hanno promosso manifestazioni contro l'arbitrato. Mi sia permesso, però, di ricordare quanto hanno scritto in epoche diverse due importantissimi studiosi. Il professor Carlo Dell'Arringa, innanzitutto, che è anche - lo ricordo all'amico, onorevole Damiano - autorevole componente del comitato scientifico dell'associazione Lavoro&Welfare di cui l'onorevole Damiano è autorevole presidente. Dell'Arringa in un articolo su *Il Sole 24 Ore* in tema di arbitrato ha parlato di «segnale forte della maggioranza al Parlamento» e ha aggiunto che «anche i critici più radicali non potranno non riconoscere i passi in avanti che vengono suggeriti ed è ragionevole aspettarsi non più un'ulteriore bocciatura ma un giudizio articolato che lasci spazio al dialogo». Per me, tuttavia, signor Presidente, è di grande conforto leggere in quest'Aula quanto scriveva nel suo fondamentale saggio *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, la pietra miliare del moderno diritto sindacale, Gino Giugni, sicuramente il più grande giuslavorista italiano del secondo dopoguerra, che mi fu maestro ed amico.

Nel V capitolo intitolato *La giurisdizione privata intersindacale*, Giugni affermava: «Può così avvenire che, in una zona grigia tra il diritto dei privati e l'ordinamento statuale, in cui si svolge rapporto di interferenza e di tensione tra l'autonomia originaria e l'autonomia derivante dal sovrastante potere dell'organizzazione politica, facciano la loro comparsa istituti predisposti a realizzare quelle funzioni di dichiarazione del diritto, di composizione eteronoma di conflitti o addirittura di applicazione della sanzione nelle quali in rapporto a peculiari atteggiamenti dottrinali o a specifiche strutture positive si è di volta in volta ravvisata l'essenza della giurisdizione. Tra l'arbitrato come pura espressione dell'autorità sociale e l'arbitrato rituale, che è un istituto schiettamente processuale e in un certo senso pone il processo nelle mani dei privati, si inseriscono quelle ibride strutture di cui lo Stato non sfiora che la cornice esterna, percepisce effetti giuridici rilevanti, ma ignora la specifica finalizzazione istituzionale». Proseguiva Giugni: «È al contrario la spontanea risposta dell'ambiente sociale alle sempre più complesse esigenze della tecnica e della produzione, all'enuclearsi di forme di permanente contatto sociale, di fronte alle quali l'idea dell'individuo isolato di fronte all'apparato di tutela dello Stato è tramontata per sempre». Purtroppo, signor Presidente, dopo tanti decenni queste idee faticano ancora ad affermarsi (*Applausi dei deputati dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Berretta. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BERRETTA. Signor Presidente, siamo di nuovo qui a discutere del provvedimento in esame, il DDL 1441-*quater*-E e lo facciamo sulla scorta di un evento straordinario: il rinvio da parte del Presidente della Repubblica, avvenuto con messaggio del 31 marzo. Il potere attribuito dall'articolo 74 della Costituzione al Presidente della Repubblica è un potere straordinario, è un potere che è stato utilizzato con straordinaria parsimonia dal presidente Napolitano e dai suoi predecessori. È utile sottolineare che dal dopoguerra ad oggi sono all'incirca una sessantina i casi di rinvio alle Camere e da un sommario esame - che ovviamente ho anche un po' approfondito nelle ultime settimane - non è mai capitato in passato che una legge in materia di diritto del lavoro sia stata oggetto di tale procedura *extra ordinem*.

Come mai, è lecito domandarsi, solo oggi e solo ora il Presidente della Repubblica ha ritenuto di

dover rinviare alle Camere un provvedimento in questa materia? Il quesito a mio avviso - lo dico con grande modestia e con grande rispetto per la qualità e le capacità del relatore Cazzola - trova una risposta proprio nell'impostazione politico-culturale che pervade la legge ed è stata esplicitata in maniera chiara e netta dallo stesso relatore, seppure a titolo personale (non so cosa significhi parlare a titolo personale in qualità di relatore: credo che ognuno di noi parli anche in ragione e in virtù del ruolo politico che ricopre).

Secondo il relatore Cazzola non esistono più ragioni che giustifichino la specialità del diritto del lavoro, il quale deve rientrare nell'alveo del diritto dei privati e del diritto commerciale in particolare, con il corollario che il contratto di lavoro non ha più alcun elemento di differenza e di peculiarità rispetto agli altri contratti. Questa strategia di recupero della dimensione privatistica del diritto del lavoro sta all'origine del rinvio, lo si legge chiaramente nelle parole del nostro Presidente e lo diciamo con grande umiltà: in qualche modo erano cose che avevamo preconizzato nell'ambito delle varie letture, sia alla Camera sia al Senato, del provvedimento in esame. Questa strategia di recupero della dimensione privatistica del diritto del lavoro si traduce in una serie di conseguenze, che tento di sintetizzare in quattro punti: si vuole cristallizzare in modo incontrovertibile la volontà delle parti durante la genesi del contratto attraverso la diffusione, promozione e imposizione dell'istituto della certificazione; in secondo luogo si vuole limitare l'opera del giudice, riservandogli un ruolo meramente notarile; in terzo luogo si incentiva l'accesso a strumenti di composizione alternativa delle controversie, con una spiccata preferenza per l'arbitrato e non vi sarebbe nulla di male, se non fosse che questo arbitrato è un arbitrato secondo equità, è un arbitrato sostanzialmente obbligatorio se non si apprestano adeguate misure volte a garantire l'effettiva libertà di scelta dei lavoratori; in ultimo si vuole complicare - complicare oltremodo, io dico - l'accesso alla tutela giurisdizionale, introducendo termini di decadenza particolarmente brevi per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con riferimento ad azioni specifiche, ad esempio in materia di licenziamento. Il paradosso di questa scelta è che per esercitare un diritto di credito vi saranno tempi molto più lunghi e quindi paradossalmente tuteleremo più un diritto di credito rispetto al diritto del lavoratore licenziato di veder accertata l'eventuale illegittimità del licenziamento subito.

Con riferimento al messaggio del Presidente della Repubblica, rivendichiamo - lo ripeto - con orgoglio e con umiltà, che molte delle considerazioni e delle ragioni che abbiamo posto a fondamento delle proposte emendative presentate al provvedimento in oggetto sono sostanzialmente analoghe alle ragioni che hanno indotto il Presidente a rinviare il provvedimento alla Camera. Diciamo questo - lo ripeto - con grande rispetto per le scelte del Parlamento, ma con altrettanto rispetto per le ragioni che hanno indotto il Presidente della Repubblica ad operare questa scelta. Non abbiamo rintracciato, allo stesso modo, un atteggiamento di rispetto da parte della maggioranza. La sensazione che abbiamo avuto in tutti i passaggi è stata che, a fronte di un formale ossequio rispetto al ruolo, alle funzioni e al messaggio del Presidente della Repubblica, vi sia stata una sostanziale noncuranza.

La maggioranza - è ovvio - si fa forte del fatto che il Presidente della Repubblica non potrà far altro che promulgare il provvedimento per come verrà approvato. Tuttavia, ritengo che sarebbe stato utile cogliere pienamente quest'occasione per riflettere sul provvedimento in oggetto, rivederlo e riesaminarlo nel suo complesso, riconsiderandone i limiti (ed anche i pregi) e tentando di valorizzare gli ultimi e limitare gli altri.

Sono state apportate alcune modifiche, è inutile negarlo: esse sono un risultato da ascrivere al merito del Presidente della Repubblica ed anche alle scelte operate dalla maggioranza. Sono state espunte alcune parole dall'articolo 30 della norma in questione; in materia di arbitrato secondo equità, si è inserito l'obbligo di rispettare i principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Mi permetto, tuttavia, di chiedere al relatore, al Presidente, al rappresentante del Governo e a chi vorrà rispondermi, di spiegarmi quali siano i principi regolatori della materia in diritto del lavoro: sfido chiunque a darmi una definizione che consenta veramente di comprendere di cosa stiamo parlando.

Inoltre, abbiamo escluso le controversie in materia di risoluzione del contratto. Anche in questo

caso - è vero - tali controversie sono, certamente, molto delicate, ma non credo che siano le uniche che meritino attenzione.

Se vi sono dubbi in ordine all'efficacia dell'arbitrato secondo equità, con riferimento all'arbitrato *tout court* e alle controversie in materia di risoluzione del contratto, tali dubbi dovrebbero esservi anche con riferimento a tante controversie che sono di pari importanza. Si pensi alle controversie in materia di risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza. Da anni, vi sono incidenti e difficoltà che possono derivare per i lavoratori: ebbene, queste controversie potranno tranquillamente essere oggetto di decisioni di carattere arbitrale. Il dubbio è legittimo e l'esclusione delle sole controversie in materia di risoluzione del contratto non risolve il problema.

Con riferimento alla clausola compromissoria, si dice che oggi essa non potrà più essere sottoscritta all'atto della conclusione del contratto, e ciò rappresenta una garanzia. Credo, però che, nemmeno da questo punto di vista, sia stata data una risposta adeguata ai dubbi, alle perplessità e al messaggio del Presidente della Repubblica. Il vero tema è che bisogna garantire la libera scelta dell'arbitrato: non può essere imposto *ab origine*, al momento dell'instaurazione del rapporto. Se lo si fa trenta giorni dopo, cambia poco.

La clausola compromissoria andrebbe sottoscritta - in questo senso, abbiamo presentato un apposito emendamento - nel momento in cui vi è una controversia. In altri termini, quando si manifesta la controversia, cioè un conflitto tra datore di lavoro e lavoratore, in quel momento, le parti potranno liberamente scegliere l'arbitrato, sottoscrivere una clausola compromissoria e deferire ad arbitri la decisione in materia.

Al di là di queste risposte parziali e limitate, che comunque rappresentano un risultato importante del rinvio da parte del Presidente della Repubblica, credo che sia mancata l'occasione di dare la risposta al tema che pone il Presidente: è compito del legislatore garantire al lavoratore la possibilità di scegliere in maniera libera e consapevole come tutelare i propri diritti? Noi crediamo che sia una delle responsabilità che attengono al nostro Parlamento e che riguardano la nostra politica. Inoltre, manteniamo la nostra convinzione che vi sia un'ontologica diversità tra diritto del lavoro e diritto dei contratti, in quanto nel diritto del lavoro una parte mette in gioco l'avere, l'altra mette in gioco l'essere. Non sono io a dirlo, professor Cazzola, lo dice Santoro Passarelli, vale a dire uno dei principali artefici del diritto del lavoro italiano.

Su questa strada ci siamo mossi nella predisposizione degli emendamenti, tutti tesi ad assicurare al lavoratore effettiva libertà di scelta e ad escludere in radice il rischio che il lavoratore venga posto dinanzi all'alternativa «o la borsa o la vita»: o tuteli i tuoi diritti o perdi l'occupazione (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Delfino. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame è stato oggetto di un lungo e complesso iter parlamentare che ha avuto inizio alla Camera dei deputati nel 2008, approdando in Aula, all'esame dell'Assemblea dei deputati, in prima lettura il 10 ottobre.

Ricordo che questo provvedimento nasce dallo stralcio deliberato dall'Assemblea di alcuni articoli del disegno di legge finanziaria, e ha poi avuto una lunga fase di gestazione e di discussione, nonché poi di approvazione.

L'intenso confronto, così come si è sviluppato nel corso dell'esame parlamentare, ci ha consentito di pervenire ad alcune soluzioni condivisibili su diversi temi, anche - lo voglio ribadire - per la disponibilità da parte del relatore e del rappresentante del Governo a tenere conto di proposte emendative che venivano dal gruppo dell'Unione di Centro e dalle altre forze di opposizione.

Su altre questioni anche molto importanti la nostra posizione è stata fortemente critica e a volte, naturalmente, contraria. In particolare, abbiamo valutato negativamente la molteplicità delle materie oggetto di questo provvedimento, perché ritenevamo che su alcune di esse sarebbe stato utile un

approfondimento più specifico nelle Commissioni parlamentari competenti: ricordo la questione relativa alla formazione professionale, il tema dei corsi e dell'università e il tema relativo alla previdenza nel pubblico impiego.

Oggi, però, riteniamo che questo provvedimento, pur arrivato ad una quinta lettura, sia ancora largamente inadeguato rispetto ad un periodo che ha visto il nostro Paese attraversare una grave crisi economica internazionale e che ha accresciuto in modo rilevante le difficoltà del mondo del lavoro e del mondo produttivo.

Come sappiamo, l'occupazione è peggiorata gravemente. Gli interventi di sostegno all'impresa e la riforma degli ammortizzatori sociali, che più volte avevamo sollecitato con diversi atti parlamentari, sono ancora provvedimenti da adottare in modo più ampio e più definitivo, per dare una risposta piena e favorire quella ripresa che può soltanto essere l'elemento decisivo per l'uscita dalla crisi. Il gruppo dell'Unione di Centro ha comunque apprezzato - nel corso dei lavori parlamentari sia alla Camera, che al Senato della Repubblica - l'obiettivo del provvedimento di fornire, comunque, qualche risposta ai temi del lavoro. Abbiamo dato il nostro apporto per rendere più stringente e puntuale il provvedimento e abbiamo manifestato le nostre perplessità circa il tema delle tutele nei confronti dei soggetti più deboli, nonché sulle misure mirate alla lotta contro le disuguaglianze nel mondo del lavoro. Pur avendo avuto - come ricordavo - un rapporto dialettico, certamente abbiamo trattato le diverse questioni, assumendo di volta in volta valutazioni positive, posizioni critiche e anche di forte dissenso.

Inoltre, voglio ricordare che la nostra posizione si è sempre sviluppata - sia alla Camera che al Senato - in una opposizione costruttiva, capace di cogliere gli elementi indispensabili di risposta a temi urgenti. Tuttavia, nello stesso tempo, per queste valutazioni differenziate, avevamo poi responsabilmente assunto una posizione di astensione finale nei quattro passaggi.

Oggi ci troviamo di fronte ad una nuova lettura del provvedimento, che questa Camera ha deciso di limitare soltanto ai cinque articoli toccati nel messaggio di rinvio del provvedimento da parte del Presidente della Repubblica (messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione). Riteniamo che anche in questo passaggio sia importante cogliere i rilievi che il Presidente della Repubblica ha mosso, nel suo messaggio, all'impostazione del provvedimento.

In questa sede voglio richiamare brevemente alcuni di questi elementi, già puntualmente sottolineati dal relatore, l'onorevole Cazzola. Tuttavia, poiché ognuno ha un suo approccio, una sua sensibilità e un suo ruolo in quest'Aula, noi riteniamo che - laddove il Presidente della Repubblica, all'articolo 20, ritiene di evidenziare un elemento di non corretta formulazione del testo che qualifica la disposizione come interpretativa - a tal riguardo ci debba essere una riflessione molto forte e molto attenta. Occorre, infatti, verificare la possibilità di una risposta che - anche su questa materia prevista dall'articolo 20 - risponde alla soluzione di un problema reale, che noi non vogliamo negare, ma che deve comunque salvaguardare un elemento fondamentale: la certezza del diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito, in modo che le disposizioni che andranno a modificare l'articolo 20 - così come è stato indicato dal Presidente della Repubblica - siano chiare e trasparenti, e non rischino di mettere in difficoltà la salvezza di questo diritto. L'altra disposizione presa in considerazione nel messaggio presidenziale è l'articolo 31, relativo all'introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie e a semplificare ed accelerare la modalità di definizione delle stesse. Noi avevamo espresso l'esigenza di procedere con un'innovazione anche rispetto a questo elemento, perché è chiaro che il grande contenzioso che c'è nel nostro Paese in materia di diritto del lavoro, le cui controversie penalizzano le imprese e i lavoratori, non poteva non trovare uno sforzo di convergenza, nel tentativo, però, di compiere un passo in avanti per tutti, senza introdurre modifiche che potessero in qualche misura non essere coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare un'adequata tutela del contraente più debole.

A nostro avviso, questo aspetto rappresenta il cuore del messaggio del Presidente della Repubblica, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la

tutela dei propri diritti o dei propri interessi legittimi.

Credo che a tale aspetto abbiamo guardato con attenzione nel confronto che si è registrato in Commissione. Rispetto alle valutazioni che il relatore ha svolto anche oggi qui, in Aula, esprimiamo sicuramente una disponibilità e un apprezzamento per il tentativo, che noi riteniamo sincero - come il relatore ha affermato -, di mettersi in sintonia con il messaggio del Presidente della Repubblica. Ciò anche per un altro elemento che contraddistingue la nostra iniziativa politica parlamentare, che è quello di prestare sempre massimo rispetto e massima attenzione al ruolo delle diverse istituzioni del nostro Paese.

Riteniamo che alcuni emendamenti proposti dal relatore e discussi in Commissione vadano in questa direzione e consentano effettivamente di assicurare una migliore tutela della libera scelta dell'arbitrato da parte del lavoratore e della parte più debole nella fase arbitrale. Dunque, in estrema sintesi, riteniamo che anche la definizione e la composizione che viene fatta nell'articolato vada nella direzione che abbiamo sollecitato.

Ci sono, inoltre, altre questioni, toccate di riflesso, che riguardano gli articoli 30, 32 e 50. Noi, in questa materia, siamo orientati ad un esame che cerchi in qualche misura di corrispondere in modo efficace alle sollecitazioni e ai rilievi del Presidente della Repubblica.

Ciò vale, in particolare, con riferimento all'articolo 50 e laddove si prevede la possibilità dell'intervento del Ministero del lavoro rispetto alle difficoltà eventuali inerenti alla contrattazione tra le parti. Sull'articolo 50 sosteniamo la necessità di un chiarimento forte e definitivo, arrivando al limite anche alla soppressione dell'articolo per riprendere in altra sede il provvedimento.

Comunque, ci confronteremo sugli emendamenti che sono stati presentati e che esamineremo oggi e su questi esprimeremo una valutazione definitiva.

Riteniamo, invece, che per quanto riguarda l'intervento di autorità del Ministero del lavoro sul tema dei rapporti contrattuali, si tratti di materia molto delicata. Infatti il Ministero può assumere una funzione di coordinamento e di stimolo, tuttavia, come hanno rilevato le Commissioni competenti (in particolare, mi pare, la Commissione giustizia), bisognerebbe garantire un principio di cedevolezza della norma, oggi non previsto, che consenta effettivamente di riconoscere alla parte la definizione delle materie che invece sarebbero risolte da un intervento autoritativo da parte del Governo.

Quindi, in questo senso, chiediamo una rimodulazione diversa dell'articolo 50 in modo da assicurare anche in questo caso una risposta che vada nella direzione di valorizzare la contrattazione tra le parti.

Infine, credo di poter dire che, sulle proposte emendative che abbiamo già esaminato in Commissione, saremo guidati nell'espressione del voto in Aula dalla volontà di essere il più possibile aderenti alle indicazioni che abbiamo ricevuto nel messaggio del Presidente della Repubblica.

In conclusione, signor Presidente, riteniamo che il provvedimento debba essere rapidamente concluso. Nell'esame degli articoli che oggi voteremo, ma non discuteremo (perché abbiamo limitato la discussione, come dicevo prima, ai cinque articoli che sono menzionati nel messaggio del Presidente della Repubblica), auspichiamo una rapida conclusione del provvedimento. Infatti - lo ricordo a tutti - all'interno del provvedimento in esame sono previste importanti deleghe al Governo sulle quali vi è un ritardo già fin troppo marcato e che interessano fortemente i lavoratori. Mi riferisco, ad esempio, alla delega sui lavori usuranti, alla delega sulla riforma degli ammortizzatori sociali, soltanto per esemplificare la portata di un provvedimento che certamente - lo voglio ribadire - è un contenitore di norme molto disparate, ma che ha comunque al suo interno indicazioni, proposte, impegni e deleghe al Governo che potranno soddisfare quelle esigenze lungamente attese dal mondo del lavoro.

Per questo, credo che vi sia la disponibilità a sviluppare un confronto ulteriore in questo passaggio parlamentare, nella direzione di dare una vera risposta, seppure parziale (come ho detto prima) e per tanti aspetti non condivisa: ma vi deve essere una risposta urgente alle questioni che già nelle precedenti letture ci avevano consentito di esprimere un voto di astensione.

Ci auguriamo che l'adesione e la corrispondenza delle intenzioni, manifestate dal relatore, circa la sua volontà e quella del Governo di rendere puntuali i rilievi del Presidente della Repubblica nella normativa, ci consenta anche in questo passaggio di mantenere un analogo comportamento nel voto finale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonino. Ne ha facoltà.

GUIDO BONINO. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che, con alterne vicende e dopo ben quattro letture parlamentari - noi auspichiamo che questa sia l'ultima - giunge nuovamente all'esame di quest'Aula è alquanto complesso, articolato e disciplina anche materie eterogenee tra loro.

Ci troviamo, dunque, nuovamente a discutere in Assemblea di questo disegno di legge, collegato alla manovra finanziaria, a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. È noto anche che tutte le osservazioni del Capo dello Stato si sono soffermate, in particolare, su alcuni articoli: sull'articolo 31 che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro; sull'articolo 20 relativo alle responsabilità nei confronti del personale militare che presta la sua opera sul naviglio di Stato; sugli articoli 30, 32 e 50.

Proprio perché il provvedimento è stato già oggetto di un attento, analitico e dettagliato esame da parte dei due rami del Parlamento - discussione che è durata quasi due anni e ricordo che la Camera dei deputati aveva già approvato il provvedimento la prima volta il 28 ottobre del 2008 - abbiamo deciso in Commissione di circoscrivere l'esame ai soli cinque articoli oggetto di rilievo da parte del Presidente della Repubblica.

Per quanto concerne l'articolo 31, che rappresenta il perno della richiesta di una nuova deliberazione, ricordo che il Capo dello Stato ha sottolineato la necessità di definire, in via legislativa, meccanismi meglio idonei ad accertare l'effettiva volontà compromissoria delle parti, con riguardo al contratto individuale e a tutelare, di conseguenza, il lavoratore, soprattutto nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro. Ciò non vuol dire, dunque, che ad essere messa in discussione sia stata l'introduzione di formule di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro, come appunto il ricorso all'arbitrato irrituale e la conseguente espressione del lodo secondo equità, bensì l'ambito entro il quale ammettere l'arbitrato stesso. Ecco perché in Commissione abbiamo modificato il comma 9, nel senso di prevedere espressamente che la clausola compromissoria non possa riguardare il licenziamento (fatta salva una diversa previsione dei contratti collettivi) e non possa essere sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ossia quando il lavoratore ha già un contratto in mano e, dunque, non è più in una probabile ipotetica condizione ricattatoria da parte di chi offre il posto di lavoro.

Non solo, noi del gruppo Lega Nord ci siamo anche preoccupati di coloro che sono in una situazione di maggiore debolezza contrattuale, ovvero i titolari di tipologie contrattuali differenti dal rapporto di lavoro standard a tempo indeterminato. Si è previsto che, nel caso di contratti che non contemplino il periodo di prova, la clausola compromissoria non possa essere, comunque, sottoscritta prima che siano trascorsi 30 giorni dalla firma del contratto medesimo.

Parimenti, ci riteniamo soddisfatti per l'approvazione del nostro emendamento all'articolo 50 che inserisce un'ulteriore condizione, oltre a quelle già previste dalla norma, in caso di accertamento della natura subordinata dei rapporti con Cococo o Cocopro, ovvero l'offerta anche dell'assunzione a tempo indeterminato.

In conclusione, cari colleghi, riteniamo di aver trovato adeguate soluzioni ai rilievi del Capo dello Stato, di aver apportato i dovuti correttivi alle norme oggetto di nuova disamina, senza stravolgere l'impianto normativo generale del provvedimento, la cui validità è stata ampiamente riconosciuta, specie con riguardo all'innovazione per il mondo del lavoro.

Auspichiamo dunque che il provvedimento possa essere approvato urgentemente (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Paladini. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PALADINI. Signor Presidente, il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il «collegato lavoro», con riferimento agli articoli 20 e 31, e con un richiamo anche agli articoli 30, 32 e 50. Secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera, l'Assemblea ha deciso di limitare l'esame ai soli articoli oggetto del rinvio, anche se qui oggi discuteremo su tutti gli articoli.

Il testo in esame è un collegato alla manovra finanziaria e, pertanto, è sottoposto a specifiche regole di emendabilità. Questo per far capire l'importanza dell'articolo 74 della Costituzione e del potere che ne deriva al Presidente della Repubblica e quanto sia stato importante il suo intervento su questo provvedimento.

La Commissione lavoro ha apportato modifiche agli articoli oggetto di rinvio che non permettono di fugare i dubbi espressi dal Presidente della Repubblica. Tali modifiche finiscono con l'essere più formali che sostanziali. Il punto maggiormente controverso è quello che riguarda l'introduzione dell'arbitrato obbligatorio, ammantato di volontarietà, in materia di controversie individuali di lavoro; con gli emendamenti approvati, si è stabilito che la clausola compromissoria non venga apposta al contratto nel momento dell'assunzione, ma che le parti la sottoscrivano concluso il periodo di prova, naturalmente ove previsto, ovvero trascorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.

Questo breve spostamento temporale non fa venire meno il dubbio che il prestatore di lavoro si trovi in una situazione di debolezza, in particolare in tutte le ipotesi di contratti non a tempo indeterminato. Inoltre, non appare sufficiente per escludere l'applicazione della clausola compromissoria l'aver previsto che ad essa non si possa fare ricorso nel caso in cui la controversia riguardi il licenziamento.

Va sottolineato che viene posta nel nulla la previsione secondo la quale i contratti individuali di lavoro possono contenere le clausole compromissorie solo ove la materia sia previamente regolata da accordi interconfederali o contratti collettivi. Infatti, in assenza di tale regolamentazione al Ministero del lavoro viene attribuito il compito di provvedere ad introdurre, con proprio decreto, la possibilità che i contratti individuali contengano le clausole compromissorie.

Altro punto molto critico per noi è il ruolo che viene attribuito alle commissioni di certificazione, previsto dalla legge n. 276 del 2003, i cui compiti sono accresciuti a dismisura dal presente provvedimento. Infatti, esse, oltre ai compiti di certificazione dei contratti, potranno risolvere controversie nascenti dai contratti di lavoro. Le nuove funzioni attribuiscono loro un ruolo che in precedenza era svolto in parte dal magistrato e in parte da altri organismi, come per esempio la commissione provinciale del lavoro. Alla moltiplicazione dei compiti e funzioni da esse svolte, tuttavia, non corrisponde una verifica né della loro consistenza e capacità organizzativa né dell'attività da esse effettivamente svolta fino ad oggi. Su questo punto, i dubbi espressi dal Capo dello Stato rimangono naturalmente senza risposta.

Va rilevato, infine, che da parte del Governo e della maggioranza permane la volontà di deregolamentare questa materia, come anche quella del lavoro e delle controversie nascenti dai contratti, limitando la possibilità che il lavoratore si rivolga al giudice, nonostante si verta nell'ambito di diritti costituzionalmente garantiti o indisponibili.

Noi, e non solo noi, ma anche il Presidente, abbiamo chiesto una nuova deliberazione proprio in ordine al collegato lavoro, nato come stralcio da un disegno di legge collegato alla legge finanziaria del 2009. Il giudizio del Presidente, infatti, individua preliminarmente le seguenti problematiche generali: la lunghezza del testo (gli articoli sono passati da 9 a 50 e i commi da 39 a 140), la marcata eterogeneità, la grande complessità di questo provvedimento, l'alto numero delle materie oggetto di disciplina. Le predette problematiche incidono negativamente sulla conoscibilità e sulla comprensibilità delle disposizioni, ma, soprattutto, sull'organicità del sistema normativo e, in

definitiva, sulla certezza del diritto.

Signor Presidente, proprio il Presidente della Repubblica evidenzia che nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti, ciascuna nelle materie interessate, non sono state coinvolte a pieno titolo, essendosi anche l'esame in sede referente concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro, mentre, ad esempio, la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento e anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l'esame dell'Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti. Tali inconvenienti risultano ancora più gravi allorché si intervenga, come in questo caso, in modo novellistico su codici e leggi organiche. Le disposizioni oggetto del rinvio, come ha ritenuto il Presidente, presentano una particolare problematicità e disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale.

Vorremmo porre l'attenzione su un articolato e su articoli che riteniamo essenziali, che riguardano il diritto del lavoro, e quindi anche la vita dei lavoratori, che per noi sono importanti e fondamentali; da qui possiamo continuare con l'articolato e gli articoli per noi fondamentali. Vi è l'articolo 31: in particolare, teniamo molto ai commi 5 e 9, che attengono alla tutela dei diritti dei lavoratori e che modificano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. Vi sono, poi, disposizioni connesse all'articolo 31, presenti negli articoli 30, 32 e 50, che riguardano giudizi in corso e che rischiano di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi. Vi è l'articolo 20, che attiene alla tutela del diritto alla salute, relativo alla responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato. L'emendamento presentato in Commissione dal Governo rispondeva in maniera pedissequa ai rilievi mossi dal Presidente della Repubblica, laddove escludeva la rilevanza penale delle responsabilità ascrivibili agli ammiragli e prevedeva che ai soggetti danneggiati potesse essere riconosciuto il risarcimento del danno subito sulla base delle abrogate disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori sui navigli di Stato.

Sempre continuando con l'articolato, e quindi con gli articoli 30, 31, 32 e 50, riteniamo che l'articolo 30 delimiti il potere di controllo giudiziario sulla ricorrenza dei presupposti delle cosiddette clausole generali contenute nelle disposizioni di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato privato e ad altri rapporti di lavoro sostanzialmente di carattere parasubordinato, mentre nell'articolo 31, che per noi è fondamentale, viene ridisegnata la sezione del codice di procedura civile recante disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato. Questo articolo doveva essere scritto in coerenza con la volontarietà dell'arbitrato e con l'assicurazione di un'adeguata tutela del contraente più debole, perché è chiaro che, in questo caso, così come è specificato, il lavoratore è sicuramente la parte più debole. Anche sull'articolo 32 abbiamo fatto una forte battaglia, la volta precedente, sulla modalità e sui termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali, che abbiamo ritenuto essere un tema fondamentale.

Concludiamo poi con l'articolo 50: esso contiene una disposizione transitoria che si applica ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui sia stata riconosciuta la natura di rapporto di lavoro subordinato. In Commissione è stato approvato un emendamento che riduce la portata dell'articolo, prevedendo che al prestatore di lavoro sia dovuta unicamente l'indennità nella misura stabilita dall'articolo 50 che tutti conoscono.

Concludo, signor Presidente, ribadendo che il diritto del lavoro viene concepito, con questo articolato e così come è stato esposto e portato avanti, nel quadro di una visione privatistica, e con una forte limitazione del ruolo dei giudici.

PRESIDENTE. Prima di andare oltre, salutiamo gli allievi ed i docenti del Liceo artistico Giovanni Pascoli di Bolzano, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (*Applausi*).

È iscritto a parlare l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.

[ANTONINO LO PRESTI](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia necessario, prima di affrontare la discussione del merito del provvedimento al nostro esame, riconoscere l'elevato valore istituzionale, politico e tecnico del messaggio del Presidente della Repubblica, che ha offerto al Parlamento l'indicazione chiara della strada da percorrere per consolidare gli effetti del disegno di legge al nostro esame. Ho parlato di consolidare gli effetti, avendo proprio riguardo al campo assai limitato dell'intervento del Presidente Napolitano, che ha chiesto non già la rivisitazione complessiva dell'intero provvedimento, bensì solo una rilettura di pochi articoli, assai significativi certamente, ma limitati ad un segmento dell'innovativa modifica delle procedure di conciliazione e arbitrato in materia di rapporti di lavoro, sulla quale mi intratterò brevemente.

In via incidentale devo però sottolineare un altro aspetto del messaggio del Presidente Napolitano: l'importante richiamo che egli ha preliminarmente fatto con riferimento ad uno dei problemi che sempre più spesso affliggono oggi la qualità, comprensibilità ed organicità del nostro sistema normativo, e cioè l'eccessiva eterogeneità del provvedimento rinviato alle Camere. Esso all'origine constava di 9 articoli e 39 commi, e alla fine dell'iter parlamentare si è trasformato in una legge «molto complessa», per usare la stessa elegante espressione del Presidente, composta da 50 articoli e 140 commi, riferiti alle più disparate materie. Onorevoli colleghi, intendo proprio approfittare di questa occasione, anche in ragione del mio ruolo di presidente del Comitato per la legislazione, per ribadire in Aula alcuni importanti concetti e preoccupazioni espressi dal Presidente della Repubblica, non già sulle modifiche richieste (tutte peraltro sapientemente raccolte con puntuale e rigorosa articolazione tecnico-giuridica dalla Commissione lavoro, che ringrazio per quanto svolto), bensì sugli «effetti negativi di questo modo di legiferare» - così si esprime il Presidente della Repubblica - «sulla conoscibilità delle disposizioni di legge, sulla loro comprensibilità, sull'organicità del sistema normativo, e quindi» - prosegue il Presidente Napolitano - «sulla certezza del diritto», e sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, che ha visto estromessa, per esempio, la Commissione giustizia, che avrebbe dovuto già allora, a mio avviso, intervenire non già tanto come consulente, ma come attore principale nella formazione del provvedimento. La Commissione giustizia anche in questa sede ha svolto un ruolo limitato, ahimè, ma è questo uno dei difetti sui quali evidentemente dobbiamo interrogarci: perché determinate Commissioni, proprio per la complessità della materia, vengono poi di fatto estromesse dal percorso legislativo.

Noi, cari colleghi, non possiamo non ascoltare e non accogliere questo elevato, autorevole e - aggiungo - perentorio richiamo del Capo dello Stato, che va ben oltre i limiti dell'intervento svolto su un peculiare aspetto del disegno di legge. Noi non abbiamo solo il dovere di redigere leggi dal contenuto significativo per gli interessi della collettività, come il provvedimento in esame, ma anche l'obbligo di costruirle con un'architettura ed un'articolazione tecnica che le renda non solo di facile comprensione, ma anche immuni, per quanto è possibile, da dubbi interpretativi che alimentino contrasti giurisprudenziali e conflitti, che di fatto le possono rendere inapplicabili.

In ciò dobbiamo giovarci di una più innovativa architettura istituzionale e regolamentare che modernizzi il procedimento dell'istruttoria legislativa cambiando i Regolamenti, per non trovarci più in futuro in condizioni di «bruciare» - e non in senso metaforico - altre 150 mila leggi.

Nel merito delle norme sulle quali si è concentrato il messaggio del Capo dello Stato, e con particolare riguardo all'articolo 31, voglio sottolineare come la Commissione lavoro abbia in modo puntuale interpretato e reso cogente il richiamo del Presidente Napolitano, rendendo la disposizione pienamente coerente con i principi della volontarietà dell'arbitrato e con la necessità di assicurare un'adeguata tutela del contraente debole, il lavoratore appunto.

Con la nuova formulazione è stato scongiurato il rischio che venisse meno il principio dell'effettività della volontà della parte contrattualmente debole di rinunciare ai rimedi ordinari della giurisdizione, specialmente nel caso in cui l'inserimento della clausola compromissoria nel contratto avvenga nella fase stessa della costruzione del rapporto (momento nel quale, ricorda il Capo dello Stato, massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro).

Tutte le modifiche apportate all'articolo 31 dalla Commissione di merito vengono incontro ai rilievi espressi dal Presidente Napolitano. In effetti, in relazione al giudizio di equità, si è precisato che

debbono essere rispettati non solo i principi generali dell'ordinamento ma anche i principi regolatori della materia, che derivano anche da obblighi comunitari. È stata devoluta al giudice del lavoro l'impugnazione del lodo ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, specificandone il procedimento di decisione al fine di ricondurre ad un giudice comunque esperto della materia la risoluzione di questioni di diritto del lavoro.

Si è stabilito inoltre che la clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero decorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. Questa precisazione raccoglie proprio la preoccupazione del Capo dello Stato circa la mancanza di un'effettiva volontà del lavoratore di introdurre nel contratto di lavoro la clausola compromissoria, in quanto il nuovo testo pospone rispetto alla stipula del contratto di lavoro l'accordo sull'eventuale clausola compromissoria.

Si è escluso l'arbitrato per le controversie più rilevanti ai fini della sussistenza del rapporto di lavoro quali quelle relative alla risoluzione del contratto di lavoro e si è previsto da ultimo, in un'ottica di tutela del lavoratore, che davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato. In conclusione, onorevoli colleghi, abbiamo svolto un buon lavoro, che inserisce un altro tassello nel mosaico ancora incompleto delle riforme di cui ha tanto bisogno questo Paese. Grazie (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Gatti. Ne ha facoltà.

MARIA GRAZIA GATTI. Signor Presidente, vorrei cominciare con una considerazione. Il diritto del lavoro in Italia è costituzionalizzato: per questo siamo qui ed è partendo da questo che il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere di rivalutare il procedimento di cui stiamo parlando relativo al «collegato sul lavoro». Esso è costituzionalizzato in un modo particolare: è cioè costituzionalizzato il concetto che nel rapporto di lavoro vi sia una parte debole e una parte forte, e quindi tutto il diritto del lavoro è impegnato e determinato in qualche modo a riempire questa distanza, a colmare tale alterazione.

È per questo che siamo qui oggi, e il punto non è - come ci ha ricordato tante volte l'onorevole Cazzola, relatore di questo provvedimento di cui io ho veramente apprezzato la pacatezza con cui ha presentato il testo all'esame dell'Assemblea - il fatto che il lavoratore venga considerato *minus habens* o comunque una persona con poche possibilità. Sono abituata a fare degli esempi, e allora tenterò di farvi capire perché, secondo me, il problema non è l'essere *minus habens*, ma riguarda per lo più la condizione che un lavoratore vive: non è che non capisce cosa gli converrebbe, il problema è che non può scegliere. Faccio riferimento per esempio all'esperienza riportata sui giornali, pochissime settimane fa, di una *manager* della Red Bull (una *manager*, quindi con una carriera alle spalle), che è stata licenziata - l'ha scoperto dopo - perché aveva avuto un bambino. Faccio riferimento al fatto che nel 2009 nel nostro Paese, nella civilissima Italia, dove le donne che lavorano non sono *minus habentes*, abbiamo 18 mila donne che hanno perso il lavoro, che si sono licenziate «volontariamente» nel primo anno di vita del bambino. Lo ripeto: si tratta di 18 mila donne nel 2009.

Allora, il problema è veramente quello di un rapporto ineguale, di un'impossibilità di scelta in certe situazioni. Inoltre, noi abbiamo una frammentazione nel nostro mercato del lavoro che è veramente esasperata (lo abbiamo detto molte volte, in molte situazioni). Abbiamo quarantanove tipologie di contratto di lavoro. Non penso assolutamente che siano *minus habentes* i consulenti, i collaboratori coordinati e continuativi, ovverosia tutti i giovani che vengono assunti per esempio nella catena di Calzedonia come associati in compartecipazione e che di fatto fanno i commessi. Non penso che siano *minus habentes*, coloro che - considerati tutti i *master* che hanno svolto - abbiano dovuto accettare, per esempio, collaborazioni di livello molto basso rispetto alla loro qualificazione perché non hanno sostanza. Tutto ciò è determinato dal fatto che abbiamo un mercato del lavoro dove molte volte vige l'arbitrio, dove ci sono pochi controlli (e fatti male), con una legislazione che tende

- secondo me - in modo progressivo ad allentare i controlli. Vorrei fare una riflessione. Mi chiedo se ci rendiamo conto di quante persone sono in queste condizioni. Si tratta di ragazzi giovani, ma anche di persone più mature, che hanno tutte una competenza forte (lauree, *master*), persone che dovrebbero avere una capacità contrattuale forte ed autonoma. Eppure li ritroviamo in condizioni estremamente particolari, ad aprire partite IVA per fare i lavoratori dipendenti camuffati. Ho questo punto di vista sul mercato del lavoro, magari sarà parziale, però questo qualifica anche la qualità dell'attuale mercato del lavoro, e forse dovrebbe essere molto presente all'interno di un provvedimento come un collegato sul lavoro alla legge finanziaria.

Vorrei sottolineare un altro aspetto. Tutti abbiamo cominciato a ridiscutere in Italia, fuori da quest'Aula, sui giornali, di questo provvedimento in relazione alla possibilità che la clausola compromissoria riguardasse l'articolo 18. È molto particolare questo fatto. È molto particolare questa situazione, perché noi abbiamo una percentuale altissima di punti produttivi del nostro Paese in cui già ora l'articolo 18 non si applica. Molte aziende sono al di sotto dei quindici dipendenti, moltissime sotto i nove quindi - figuriamoci un po' - il punto non è l'articolo 18. Tuttavia abbiamo cominciato a parlarne perché esso assume un valore simbolico. Il punto è che la clausola compromissoria non può essere inserita solo - bisogna stare molto attenti - in relazione all'interruzione del rapporto di lavoro, in quanto vi è un'altra serie di diritti - sono, secondo me, diritti inviolabili e indisponibili dei lavoratori - che vanno assolutamente esclusi dalle clausole compromissorie. Arriviamo al nucleo fondamentale: l'articolo 31 e l'arbitrato. Nessuno è contrario all'arbitrato. Nessuna delle parti sociali che abbiamo audito in Commissione, nessun sindacato, nessuna associazione imprenditoriale, dice di essere contraria all'arbitrato.

Quello che si dice, però, è che l'arbitrato va assolutamente regolato e deve essere volontario. Penso sia interesse, molto volte, anche dei lavoratori italiani avere una risoluzione di un contenzioso in tempi ragionevoli. Anch'io penso che un milione e duecentomila cause del lavoro siano troppe, e che quattro anni e tre mesi per avere una sentenza sia un tempo assolutamente molto lungo anche per i lavoratori; allora, affrontiamolo questo problema. Noi lo facciamo: abbiamo chiesto di accelerare il giudizio; abbiamo presentato degli emendamenti per farlo, abbiamo detto che vanno riorganizzati gli uffici e garantito il personale per accelerare questi giudizi. Invece, con il provvedimento si tenta di aggirare il problema e si dice: proviamo ad imporre di seguire un'altra strada.

Sulla volontarietà permettetemi una riflessione. Il Presidente è molto chiaro: il legislatore deve definire le modalità secondo le quali la volontarietà sia garantita. Allora chiedo: in un apparato produttivo industriale con aziende sotto i nove dipendenti, se tra questi nove dipendenti, uno, anche dopo il periodo di prova, si rifiuta di accettare la clausola compromissoria, che facciamo? Che carriera avrà questo lavoratore all'interno di un'azienda di questo tipo? Inoltre, occorre porre attenzione ai contratti individuali - considerato i lavori atipici esistenti - e ai contratti a termine: voi pensate che bastino trenta giorni per evitare che ad un lavoratore non venga rinnovato il contratto a termine? Secondo me più si va in là, verso la scadenza del contratto, più il lavoratore sarà costretto a firmare e ad accettare che vi sia una clausola compromissoria. Quindi, penso che il punto fondamentale sia questo della volontarietà che non è stata garantita, neanche dopo le modifiche apportate. Penso che la storia del periodo di prova, per come è l'apparato produttivo, segna comunque le persone (pensate a cosa è successo alla manager della Red Bull in Italia). Per quanto riguarda i contratti relativi ai lavori atipici questa previsione - dopo 30 giorni dall'inizio del lavoro - non ha, a mio avviso, assolutamente alcun senso.

L'altro aspetto riguarda il giudizio di equità nell'arbitrato. Mi chiedo una cosa (l'onorevole Berretta è stato molto più capace di me, anche dal punto di vista del linguaggio, nel descrivere la situazione). Noi abbiamo già eliminato da questo testo previsioni molto immaginifiche tipo: « (...) oltre che dalle fondamentali regole del vivere civile e dall'oggettivo interesse dell'organizzazione (...) », ma ne inseriamo delle altre che saranno meno immaginifiche, però troppo generiche. Infatti, cosa significa il riferimento ai principi regolatori della materia per quello che riguarda il diritto del lavoro?

Secondo me, in questo modo non assolviamo ad un compito che il Presidente della Repubblica ci ha

assegnato che è quello di garantire certezza del diritto ai lavoratori; certezza del diritto a chi, lavoratore o datore del lavoro, innesta un contenzioso.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MARIA GRAZIA GATTI. Certezza del diritto va data anche ai lavoratori precari, ai lavoratori a termine. L'onorevole Cazzola faceva riferimento ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 32, che rappresentano una situazione molto particolare. Però, onorevole Cazzola, tali commi non vengono applicati solo ai lavoratori delle Poste. I commi 5, 6 e 7 verranno applicati a tutte le «aziendine». Per cui ci ritroveremo in situazioni in cui risolveremo i problemi di alcuni lavoratori, a cui va riconosciuta per legge, in questo momento, a legislazione attuale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, erogando una piccola indennità (da due a sei mensilità).

Penso che ciò rappresenti una grande confusione nel diritto e che porti ad un aumento del contenzioso e non ad una sua riduzione (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pelino. Ne ha facoltà.

PAOLA PELINO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei iniziare il mio intervento in discussione sulle linee generali dicendo da subito che il gruppo del Popolo della Libertà è molto soddisfatto di come la Commissione abbia risposto alle sollecitazioni del Presidente della Repubblica e abbia licenziato per l'Aula il cosiddetto collegato lavoro in un testo che giudichiamo equilibrato ed efficace. A sole quattro settimane dal messaggio presidenziale di rinvio alle Camere del collegato, infatti, siamo certi di aver risposto con tempestività, approfondimento e saggezza ai rilievi che il Presidente della Repubblica aveva mosso rispetto al provvedimento. Fatta eccezione per l'articolo 20 che, anche alla luce dell'odierna riunione del Comitato dei nove, sembra comunque aver individuato una strada in discesa per l'esame in Assemblea, abbiamo trovato soluzioni adeguate per tutte le questioni poste dal Capo dello Stato. Vorrei enumerare in rapida successione le modifiche che abbiamo apportato in Commissione rispetto al testo rinviato dal Presidente Napolitano. All'articolo 30, sulle procedure di conciliazione, abbiamo soppresso il riferimento alle regole del vivere civile e all'interesse oggettivo dell'organizzazione.

All'articolo 31 abbiamo previsto che nell'arbitrato di equità si debba tener conto, oltre che dei principi generali dell'ordinamento, anche dei principi regolatori della materia, inclusi quelli derivanti anche da obblighi comunitari; che in caso di impugnazione del lodo arbitrale la competenza sia in unico grado del tribunale in funzione di giudice del lavoro; che la clausola compromissoria possa essere sottoscritta non prima della conclusione del periodo di prova e, ove non previsto, non prima di 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro; che la clausola compromissoria non può comunque avere ad oggetto le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro; che davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato; che, in assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi volti a definire le clausole compromissorie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convochi prima le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative al fine di promuovere un accordo. Nel caso in cui non si giunga ad un accordo entro sei mesi il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua in via sperimentale le modalità di attuazione della nuova disciplina, tenendo comunque conto dell'istruttoria svolta tra le parti sociali stesse.

All'articolo 32 abbiamo precisato che la nuova disciplina riguardante l'impugnazione dei licenziamenti riguarda soltanto i licenziamenti comunicati per iscritto.

All'articolo 50 abbiamo introdotto un ulteriore requisito di applicazione della norma consistente nell'offerta da parte del datore di lavoro dell'assunzione a tempo indeterminato successivamente

all'entrata in vigore della legge.

Insomma credo che abbiamo oggettivamente fatto molto e non è un caso che tutte le Commissioni competenti in sede consultiva si siano espresse favorevolmente. Vorrei far rilevare ai colleghi, soprattutto dei gruppi dell'opposizione, che la validità delle scelte di merito adottate in Commissione è testimoniata proprio dall'approfondito lavoro svolto dalla Commissione giustizia e dalla Commissione affari costituzionali i cui pareri articolati e precisi hanno pienamente riconosciuto che le soluzioni individuate vanno incontro ai rilievi presidenziali.

Ma c'è di più: proprio per rispondere con efficacia a taluni rilievi formulati dal Comitato per la legislazione e da altre Commissioni - cito nuovamente per tutte le Commissioni affari costituzionali e giustizia - abbiamo già ripresentato in Assemblea, come gruppi di maggioranza ed insieme ai colleghi della Lega Nord Padania, quegli emendamenti di recepimento dei pareri che, per ragioni di approfondimento tecnico richiesti dai gruppi di opposizione, a fronte del limitato tempo a disposizione per la deliberazione del mandato al relatore, non è stato possibile approvare già in Commissione nella seduta di ieri.

Con riferimento, infine, ai rilievi contenuti in altri pareri in relazione all'articolo 20, di cui si è parlato in precedenza, è stato demandato al Comitato dei nove il compito di sciogliere i nodi che ancora permangono nel testo.

In conclusione, con l'approvazione di questo testo siamo convinti di aver realizzato un ottimo lavoro e ci auguriamo che l'Aula confermi le scelte adottate in Commissione. È per questo motivo, quindi, che non posso che esprimermi favorevolmente sul testo all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Miglioli. Ne ha facoltà.

IVANO MIGLIOLI. Signor Presidente, sottosegretario e onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione la relazione dell'onorevole Cazzola e vi ho trovato valutazioni pertinenti di merito: ha dato atto del lavoro che abbiamo svolto in Commissione, del confronto che vi è stato e che continuerà in quest'aula.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIANFRANCO FINI (*ore 11,05*)

IVANO MIGLIOLI. Ho trovato però - lo devo dire al relatore - la relazione reticente, perché non risponde ad una domanda: perché siamo qui? Perché per la terza volta quest'Assemblea è chiamata ad esprimersi sul collegato al lavoro? L'ufficio studi ha elaborato la documentazione relativa al provvedimento, il cui iter è iniziato, prima in Commissione e poi in aula, nell'ottobre del 2008; provvedimento collegato alla finanziaria, composto da 9 articoli, poi al Senato gli articoli sono diventati 50; esso poi è tornato alla Camera e ritornato al Senato, ed è stato oggetto per la prima volta in questa legislatura dei rilievi, delle valutazioni del Presidente della Repubblica.

Già questo meriterebbe un'attenta riflessione sul modo e sul come si è legiferato. Diciamolo: è un cattivo esempio di legislazione. È un cattivo esempio di legislazione per colpa di chi? Credo per colpa del Governo, che ha voluto - partendo da esigenze che pure in parte abbiamo condiviso: mi riferisco alle due deleghe contenute nel provvedimento in tema di ammortizzatori sociali e di lavori usuranti - inserire di fatto altre norme, altre contraddizioni.

Siamo qui perché il Presidente della Repubblica ha ritenuto che una parte del provvedimento andasse riesaminato dal Parlamento. Leggo: L'introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie e a semplificare e ad accelerarne le modalità di definizione può risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto: ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare un'adequata tutela del contraente debole... Sulla base di tali indicazioni, la decisione di devolvere all'arbitro la definizione di eventuali controversie può esser assunta non solo in costanza di rapporto, allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di apposita clausola

compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro. Continua poi per quanto riguarda l'equità e per quanto riguarda altri principi collegati.

Onorevole Cazzola, sgombriamo il campo: qui non c'è chi è innovatore e chi è conservatore. Noi abbiamo detto e lo abbiamo ribadito in più occasioni che siamo favorevoli al fatto che nel nostro ordinamento sia prevista, anche per le cause di lavoro, la forma dell'arbitrato. Tuttavia, abbiamo detto che deve essere un arbitrato consapevole, libero, che deve riguardare materie che attengono ai principi fondamentali e non può derogare da norme e principi di carattere fondativo.

Ho trovato reticente la sua relazione, perché ho qui sotto il testo di un intervento che lei ha fatto alcuni giorni dopo l'intervento del Presidente della Repubblica. Leggo: Poi, a Camere ormai in disarmo per le festività pasquali, è arrivata la lettera del Presidente. L'iniziativa è quindi oggettivamente grave. Quella di Napolitano non è certo un'operazione che aiuta ad innovare in materia di lavoro. Si avverte nella lettura del documento la presenza di una concezione della statualità del diritto, come se soltanto il giudice ordinario potesse non solo amministrare la giustizia, ma rendere giustizia al cittadino lavoratore. È - è questo il punto - l'idea del lavoratore considerato *iuris et de iure* contraente debole del rapporto che contribuisce ad ingessare il diritto del lavoro, finendo per trattare il prestatore stesso come un eterno *minus habens*, incapace per legge di disporre di sé e dei propri diritti.

Va da sé, che non avrebbe proprio senso non adeguarsi ai suggerimenti del Quirinale, tuttavia, la vicenda di ieri è la testimonianza più viva e palpitante di quanto sia arduo, in questo Paese, intraprendere un cammino di innovazione, anche in tema di lavoro. Qui sta la differenza fra noi e voi, anche con riferimento alla valutazione che facciamo del messaggio del Presidente della Repubblica.

Voi considerate il diritto del lavoro alla stregua del diritto commerciale, lo ha detto l'onorevole Cazzola in Commissione. Dunque, il lavoratore è una merce come tante altre e, come tale, va regolata con il diritto commerciale, come si fa per una materia prima o per una macchina. Noi, invece, consideriamo il lavoratore una persona - un uomo, una donna - con diritti e doveri. Lo consideriamo tale non solo noi, ma è considerato tale anche nella Costituzione: all'articolo 1, in cui si prevede che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e, all'articolo 35, in cui si prevede che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Non consideriamo queste norme un «ferro vecchio», ma ancora utili ad affrontare le questioni che riguardano anche il rapporto di lavoro.

Nel merito, vi sono due questioni. La prima riguarda la volontarietà: si tratta di una scelta libera e consapevole e, dunque, non può essere fatta al momento dell'assunzione. Mi domando: sono liberi e consapevoli il lavoratore e la lavoratrice nel momento in cui devono essere assunti? Quell'uomo e quella donna in quali condizioni sono? Coloro che si confrontano in quel momento, sono parti uguali o disuguali? Ricordo cosa è accaduto in relazione alla vicenda delle cosiddette «dimissioni in bianco». Inoltre, perché non ricordare il fatto che il 90 per cento delle assunzioni nel nostro Paese, oggi, avviene a tempo determinato? Il lavoratore che sottoscrive un contratto, sapendo che esso ha una scadenza, in quel momento, è uguale nel suo rapporto con il datore di lavoro? E il lavoratore extracomunitario?

La soluzione che abbiamo individuato, proposta in Commissione, rappresenta un passo in avanti: essa prevede che la sottoscrizione avvenga dopo il periodo di prova. Tuttavia, vorrei porre una domanda: per i soggetti per i quali non è previsto il periodo di prova, per i lavoratori precari, per i lavoratori flessibili, per la stragrande maggioranza dei lavoratori assunti oggi, riteniamo che questa non possa essere una scelta volontaria e, quindi, che la soluzione libera e consapevole debba esservi nel momento in cui sorge il contenzioso fra impresa e lavoratore? Abbiamo risolto - e abbiamo apprezzato, con riferimento a Gino Giugni (ricordo che è il padre del cosiddetto Statuto dei lavoratori, che prevede l'articolo 18) - la questione per cui la materia non possa riguardare il licenziamento.

La seconda questione è che non si può - e non si deve - derogare dai diritti: mi riferisco alle clausole

compromissorie. A nostro avviso, vi sono diritti indisponibili. Anche in questo caso, a proposito dell'arbitrato, si veda cosa è accaduto negli altri Paesi che lo hanno adottato: in nessuno di essi è prevista la derogabilità dai contratti e dalle leggi. Questo è il secondo punto di discriminazione: noi siamo per l'arbitrato, siamo perché sia volontario, ma siamo perché si decida nel rispetto di leggi e di contratti.

Se il problema che vogliamo risolvere con l'arbitrato è quello di snellire le procedure, di fare prima e di fare presto, siamo d'accordo. Invece, se la questione è di derogare dalle norme e dai contratti - magari, contrattando al ribasso salari, ferie, riposi e orari - non siamo d'accordo: ciò non serve e penalizza ulteriormente il mondo del lavoro.

Il terzo ed ultimo motivo è il seguente e, anche in questo, caso torno alla differenza fra noi e voi. Abbiamo parlato del diritto contrattuale, del lavoro come merce, del lavoro come diritto. Noi diciamo: il lavoro come diritto e come dovere. La vostra idea è che si tratta con il singolo lavoratore e che non si applicano contratti né leggi. Noi riteniamo che si debba andare verso il superamento anche di alcune forme di rigidità nelle normative che riguardano i contratti collettivi nazionali del lavoro e l'articolazione sul territorio, ma riteniamo anche che il contratto nazionale, le leggi e le deroghe vadano rispettati.

Infine, dopo la volontarietà, dopo l'equità e dopo le deroghe, passiamo al ruolo che spetta alla fine e all'impossibilità del ricorso al giudice: crediamo che anche ciò vada superato. Per questo motivo, ripresenteremo in Aula i nostri emendamenti. In Commissione abbiamo svolto un lavoro che, in parte, giudichiamo positivo. Riteniamo che per attenerci compiutamente alla lettera del Presidente della Repubblica, il provvedimento in discussione possa, e debba, essere ulteriormente migliorato (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Damiano. Ne ha facoltà.

CESARE DAMIANO. Signor Presidente, questo provvedimento, come è già stato detto, arriva in quest'Aula in quinta lettura, quindi ha alle spalle un grande dibattito. In tale dibattito il Partito Democratico si è espresso negativamente sul complesso del provvedimento, non soltanto per il provvedimento in sé, ma anche perché - lo voglio sottolineare - esso si iscrive in una scelta politica e strategica di questo Governo che è stata caratterizzata, in precedenza, da una serie di provvedimenti che hanno un tratto comune: abbassare le tutele del lavoro e rendere più deboli coloro che già sono più deboli nel mercato del lavoro, cioè i lavoratori, di fronte all'impresa. Se avessimo avuto la possibilità di far approvare gli emendamenti presentati dall'opposizione, dal Partito Democratico, avremmo evitato l'intervento del Presidente della Repubblica, al quale va espresso un ringraziamento perché grazie al suo intervento autorevole compiamo sicuramente un passo avanti, visto che abbiamo costretto il Governo ad un ripensamento. Si tratta, però, di un passo avanti che, dal nostro punto di vista, non è assolutamente sufficiente.

I punti di critica per noi sono molteplici. Se ci riferiamo a questo provvedimento non c'è dubbio - ed era contenuto nella lettera del Presidente della Repubblica - che siamo di fronte ad un provvedimento eterogeneo nei contenuti che dimostra un modo di fare le leggi assolutamente inaccettabile. Voglio ricordare che siamo partiti in prima lettura con nove articoli e approdiamo alla fine di questa discussione con cinquanta articoli, che voteremo di nuovo in quest'Aula anche per sottolineare quanto importante sia stato l'intervento del Quirinale su questo provvedimento. Non vi è dubbio che questo modo di procedere dimostra come questi provvedimenti *omnibus* non possano più far parte di una normale legislazione; del resto, ho anche colto qualche accento di preoccupazione su questo argomento da parte dell'onorevole Lo Presti nel corso di questa discussione.

Per quanto riguarda, poi, il modo con il quale abbiamo deciso di organizzare questa discussione, ci siamo battuti, come Partito Democratico, per affrontare il complesso degli articoli, perché va ricordato in quest'Aula che mentre con un voto parlamentare di maggioranza abbiamo circoscritto a soli cinque articoli la discussione (gli articoli 20, 30, 31, 32 e 50), altri articoli toccano

profondamente le tematiche del lavoro e del diritto del lavoro. Vorrei ricordare che in questo provvedimento collegato il Governo reintroduce norme cancellate dal protocollo del 23 luglio 2007 che avevano ottenuto la validazione non soltanto delle parti sociali, ma di 5 milioni di lavoratori e pensionati chiamati al voto da CGIL, CISL e UIL. Si reintroduce una norma che prevede lo *staff-leasing* e il *job on call*, che viene esteso; il contratto a termine non è più di uso eccezionale; infine, si introduce un concetto pericolosissimo - per il momento circoscritto al settore marittimo - di una rappresentanza sindacale certificata a livello territoriale che minerà alle basi lo stesso concetto di confederalità del sindacato. Tutto questo si pone a lato della discussione che stiamo facendo, un po' un argomento dimenticato che però deve tornare alla nostra memoria, perché mette in luce il carattere del disegno che il Governo sta portando avanti, nonostante le dichiarazioni di protezione dei più deboli, del lavoro precario e di coloro che hanno i contratti a termine, puntualmente disattese dalle scelte di carattere legislativo che vengono portate in quest'Aula.

Poi, naturalmente, abbiamo una discussione da fare sui temi che sono rimasti in questa discussione relativa ai cinque articoli: penso alla questione dell'amianto e alla questione dell'arbitrato, che sono assurde a questioni centrali.

Da questo punto di vista ringrazio l'onorevole Cazzola, il quale - nel corso della sua circostanziata (come sempre) relazione, che rispecchia anche l'intenso lavoro che abbiamo svolto in Commissione - ha ricordato come il professor Carlo Dell'Aringa abbia dato un giudizio positivo sul tema dell'arbitrato e come egli faccia parte del comitato scientifico dell'associazione che presiedo: Lavoro&Welfare. Desidero dire all'onorevole Cazzola che ciò testimonia il pluralismo di questa associazione (della quale lo invito a far parte, se lo ritenesse opportuno), anche perché con l'onorevole Cazzola, al di là delle attuali divisioni politiche, abbiamo molto in comune. Sicuramente abbiamo in comune un amico, un maestro, un compagno, come Gino Giugni, e una lunga militanza nella CGIL.

Ribadisco anche che noi, come il professor Dell'Aringa, siamo favorevoli all'arbitrato, non siamo contrari alla sua logica. Noi siamo contrari al cosiddetto arbitrato secondo equità. Su questo punto occorre anche chiarire una questione: nel nuovo testo si produce un avanzamento che apprezziamo sicuramente e che consiste nell'eliminare un grande equivoco, ossia il fatto che attraverso l'arbitrato di equità si potesse anche discutere della questione del licenziamento e dell'articolo 18.

Tuttavia, desidero far presente che - e lo abbiamo detto sin dall'inizio come Partito Democratico - per quanto riguarda la questione dell'arbitrato, non ci eravamo riferiti esclusivamente all'articolo 18, ma al complesso dei dispositivi che hanno a che fare con la costruzione del diritto del lavoro e con il rapporto di lavoro. Questi ultimi possono riguardare gli orari, la retribuzione, gli straordinari, le condizioni dei lavoratori e non soltanto l'articolo 18, il quale - come sappiamo - da un punto di vista evocativo è sicuramente molto presente alla memoria di tutti i lavoratori (e noi lo vogliamo difendere), ma non è il tema esclusivo di questa discussione. Pertanto, quando siamo di fronte all'arbitrato diciamo di «sì», ma siamo contrari all'arbitrato secondo equità, nel quale si può operare una deroga alle leggi e ai contratti.

Allo stesso modo, per quanto riguarda la clausola compromissoria di cui si è discusso moltissimo nel corso di questo dibattito, era chiaro che, rispetto alla delibera del Parlamento (in questo caso l'ultima delibera del Senato), ci trovavamo di fronte ad una clausola vessatoria nei confronti dei lavoratori. Infatti, come ha rilevato il Presidente della Repubblica, la clausola compromissoria che si pretendeva di far sottoscrivere al momento dell'assunzione, rappresentava chiaramente un momento di debolezza per il lavoratore.

Ci troviamo in una situazione in cui ogni assunzione è preziosa: le assunzioni non sono a tempo indeterminato, il lavoratore è in uno stato di debolezza e pretendere in quel momento di far scegliere la clausola compromissoria evidenziava uno stato di impotenza, di costrizione e di sottomissione del lavoratore.

Ciò è stato, in qualche modo, evitato, rimandando la sottoscrizione della clausola compromissoria al momento del superamento della prova: è sicuramente un passo avanti, ma non è sufficiente.

Avremmo, infatti, preferito cancellare tale clausola e dire semplicemente che, nel momento in cui

non sarebbe più ragionevole, sorge una controversia. A quel punto, al lavoratore si aprono due strade: l'arbitrato oppure il ricorso alla magistratura ordinaria, ed è in quel momento che il lavoratore può decidere qual è la sua scelta, in piena autonomia e in piena libertà, senza dover subire alcuna costrizione. Questo non avviene.

In conclusione, signor Presidente, abbiamo visto che vi è stata anche una modifica dell'articolo 50. Ci sembra che la precisazione relativa alle proposte arrivate ai lavoratori (che si trovavano in condizioni di precarietà), per quanto riguarda il tempo indeterminato, sia una specificazione sicuramente importante. Essa chiarisce una volta per tutte che, quando ci troviamo di fronte ad una proposta di lavoro, la qualificazione del tempo indeterminato compie un salto importante nella definizione della garanzia di un rapporto di lavoro. Dobbiamo andare sicuramente in quella direzione.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

CESARE DAMIANO. Concludo, Presidente. Abbiamo compiuto alcuni passi avanti che noi non riteniamo sufficienti; è per questo che siamo ancora convinti che complessivamente questo disegno di legge collegato abbia un aspetto profondamente negativo per il lavoro e soprattutto per i lavoratori (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, voglio partire proprio dall'ultimo aspetto affrontato dall'onorevole Damiano, dal fatto che i passi non sono sufficienti. Voglio, altresì, ringraziare l'onorevole Lo Presti e dargli atto della sua sensibilità istituzionale di presidente del Comitato per la legislazione per aver chiarito come il messaggio del Capo dello Stato fosse in realtà molto più ampio, più forte, e dunque meritevole di una riflessione molto più ampia e forte, rispetto a quella limitata agli articoli indicati dal relatore e oggetto di emendamenti.

Forse anche il relatore avrebbe dovuto leggere il messaggio del Capo dello Stato con la stessa attenzione che gli ha dedicato l'onorevole Lo Presti, piuttosto che limitarsi ad una citazione del professor Giugni che, quando parlava dell'esigenza di introdurre una zona grigia che di volta in volta esaminasse la possibilità di devolvere ad arbitri le liti in materia di lavoro, diceva infatti «di volta in volta», vale a dire che, in un momento in cui era vietato il ricorso all'arbitrato in materia di lavoro, immaginava che questa possibilità potesse esserci «di volta in volta» e solo allorché insorgesse la controversia, esattamente come noi vorremmo che fosse con l'emendamento che abbiamo presentato.

Ciò che afferma il Capo dello Stato, in realtà, è molto diverso da quello che da molti è stato detto oggi e non a caso il Presidente della Repubblica ci indica una lunga sequela di sentenze della Corte costituzionale che si sono formate non in materia di arbitrato, ma in materia di prescrizione dei diritti dei lavoratori. Quello che ci dice il Capo dello Stato è: attenzione alla tutela del contraente debole, e si è contraenti deboli quando si sottoscrivono le clausole. Il differimento del tempo dal momento dell'assunzione ai trenta giorni dopo il perfezionamento del periodo di lavoro non rende il contraente più forte, tant'è che quella giurisprudenza si riferisce alla imprescrittibilità dei diritti del lavoratore in corso di rapporto.

Andrebbe letta quella giurisprudenza, almeno per alcuni aspetti, perché dal 1963 vi sono quarant'anni di giurisprudenza costituzionale che con questo provvedimento si tende a mettere in discussione. Non è un problema tecnico-giuridico: la tutela del contraente debole è uno degli obblighi che l'articolo 3 della Costituzione pone a carico della Repubblica, perché si discrimina non solo quando si trattano posizioni uguali in modo differente, ma si discrimina anche quando si trattano in modo uguale posizioni differenti, come ci ha insegnato Don Milani.

Quando noi spostiamo la clausola compromissoria in una fase successiva non risolviamo proprio nulla, e il problema non è assolutamente limitato all'articolo 18, come affermava la Corte

costituzionale addirittura nel 1963, con la sentenza n. 66.

In essa diceva: vi sono, tuttavia, ostacoli materiali, non giuridici, relativi cioè alla situazione psicologica del lavoratore che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciare, ossia per timore del licenziamento.

Sapete, dal 1963 ad oggi, la realtà è cambiata e il timore non è solo del licenziamento. Il timore può essere quello del *mobbing* o del trasferimento. I timori in materia di lavoro - non devo ricordarlo io al relatore che ha un illustre passato di sindacalista - sono tantissimi e, se spostiamo la sottoscrizione della clausola compromissoria a 30 giorni dopo, produciamo un altro effetto perverso, quello che lavoratori, magari assunti vent'anni fa e assistiti dal principio della non compromettibilità in arbitri al momento della assunzione, potrebbero oggi essere indotti, per evitare un licenziamento, un trasferimento o un passaggio di funzioni, ad accettare di rinunciare alla tutela giurisdizionale e compromettere la lite in arbitrato.

Sapete che cosa avremmo con l'approvazione di questo provvedimento? Il seguente paradosso: un ordinamento giuridico in cui, in virtù dell'articolo 36 della Costituzione e 2113 del Codice civile, non è dato rinunciare ai propri diritti nel corso del rapporto di lavoro e, contemporaneamente, la possibilità di poter realizzare la prima delle rinunce ai diritti del lavoratore, ossia quella alla loro effettività: la rinuncia all'accesso alla giurisdizione.

È evidente che, se il Capo dello Stato ci ha voluto indicare quei quarant'anni di sentenze della Corte costituzionale in materia di tutela del contraente debole e di prescrizione, lo ha fatto per dire «attenzione, non è nelle vostre mani». Non è nelle mani di una legge ordinaria cambiare la tutela costituzionalizzata del lavoratore.

Certo, poi ci sarà la Corte costituzionale. Mi auguro e vi invito solamente a non lamentarvi quando andremo davanti alla Corte costituzionale, perché non è la Corte che è brutta e cattiva, ma il fatto è piuttosto che voi, troppo spesso, non solo dimenticate di praticare la Costituzione, ma anche di leggerla con una certa attenzione (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruggia. Ne ha facoltà.

ANTONIO RUGGIA. Signor Presidente, come è stato ricordato negli altri interventi, il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere la delega al Governo in materia di lavori usuranti approvata recentemente dal nostro Parlamento.

Il Capo dello Stato, con il messaggio del 31 marzo scorso, ha mosso rilievi su alcuni articoli del provvedimento e, tra questi, l'articolo 20 che tratta la materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro e dell'igiene sul lavoro e, nello specifico, interviene sul diritto al risarcimento del danno per le vittime dell'esposizione all'amianto sulle navi della Marina militare.

È bene ricordare che a bordo di alcune unità della Marina militare è stato fatto uso di amianto per rivestire diversi apparati. Il personale imbarcato che ha effettuato riparazioni su tali apparati o la normale attività di manutenzione senza le precauzioni obbligatorie si è sicuramente trovato esposto al rischio amianto.

Ufficiali e sottufficiali, che ritengono di essere rimasti vittima di queste situazioni, si sono visti negare da parte dell'amministrazione militare il riconoscimento alla dipendenza da causa di servizio e, nei casi più gravi (riguardanti cioè persone decedute), le parti lese hanno fatto ricorso alla giustizia penale.

A Torino e a Padova sono in corso due distinti processi. Quello di Padova, che ha preso avvio a seguito della morte di due militari (un capitano di vascello e un maresciallo della Marina), ha rinviato a giudizio otto ufficiali per accertarne eventuali responsabilità. Non è un caso che i familiari di queste due vittime siano stati risarciti con circa 800 mila euro subito dopo l'avvio del procedimento giudiziario e, mi sembra di ricordare, contestualmente al rinvio a giudizio degli otto ufficiali.

Questo dimostra la stretta correlazione che esiste tra la possibilità di accertare eventuali responsabilità e quella di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento. Su questa vicenda e con i

processi in corso, attraverso il provvedimento censurato dal Capo dello Stato, il Governo è intervenuto con una norma pensata per bloccare i processi, che avrebbe per effetto il conseguente impossibile accertamento delle responsabilità. Questa norma impedirebbe, di fatto, il risarcimento dei gravi danni alla salute subiti dalle vittime all'esposizione dell'amianto.

Noi abbiamo duramente contestato in Aula la formulazione dell'articolo 20, attraverso la quale si vorrebbero azzerare gli effetti delle norme in vigore dal 1955. Ciò avverrebbe attraverso una cosiddetta interpretazione autentica che, di fatto, introduce dopo 55 anni nel naviglio di Stato deroghe previste per altri soggetti in materia di infortuni e di sicurezza sul lavoro. Se interveniamo con norme come quella sanzionata dal Capo dello Stato o come quelle riproposte in Aula come emendamento, rendiamo innanzitutto estremamente difficile, se non addirittura impossibile, il riconoscimento del rischio da amianto a bordo delle navi e, quindi, il diritto-dovere a misure di prevenzione e la possibilità del risarcimento per le vittime. I tre aspetti sono assolutamente intrecciati tra loro e non separabili.

Rivolgo, quindi, un appello ai colleghi perché venga soppresso l'articolo 20 e perché venga costruito un testo che in materia sia in grado di equilibrare, senza scardinare i principi basilari della sicurezza sul lavoro, e che, inoltre, sia in grado di intervenire in una situazione delicata per armonizzare le particolarità delle condizioni di impiego e delle esigenze operative, che possono riscontrarsi a bordo del naviglio di Stato, con la salvaguardia dell'inderogabile necessità di garantire, anche in queste particolari condizioni, il diritto alla sicurezza sul lavoro.

Entrando nel merito degli emendamenti proposti, sul piano giuridico sono necessarie alcune puntualizzazioni. La prima contestazione, la principale e francamente insuperabile riguarda l'inapplicabilità e la sostanziale impossibilità di produrre effetti della norma proposta anche nella versione riformulata, già bocciata in Commissione e ripresentata in Aula. L'emendamento presentato, infatti, come già il testo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, continua a riferirsi all'articolo 2, lettera b), di una legge delega (n. 51 del 1955), che ha esaurito la sua funzione a seguito dell'emanazione, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, del corrispondente decreto delegato attuativo. Si tratta di un decreto a sua volta abrogato esplicitamente dall'articolo 304 del successivo decreto legislativo n. 81 del 2008, il Testo unico delle norme per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

È, quindi, evidente come non possa produrre alcun effetto giuridico l'intervento - qualificato erroneamente come interpretativo, ma che tale non è come vedremo in seguito - sulla norma di una delega già esercitata, la cui attuazione è stata superata dall'emanazione di una nuova normativa. A nulla vale in questo senso scrivere, nella seconda parte dell'emendamento: «per il periodo di loro vigenza», quasi a superare, con questo riferimento temporale relativo ai profili civilistici del risarcimento del danno, il problema della tardività dell'intervento legislativo.

Quindi, rimangono inalterate le questioni dell'inapplicabilità della norma che si vogliono approvare in questa sede, come illustrato correttamente nella lettera di rinvio del Presidente Napolitano.

Altrettanto valida rimane la censura relativa alla natura integrativa e non interpretativa della norma.

Alla luce della finalità di questo emendamento, il profilo essenziale è che non può essere un'interpretazione autentica a garantire, nello stesso tempo, un'applicazione retroattiva della nuova norma e una restrizione della portata di situazioni concrete e individuate. Anche in questo caso, l'obiezione del Quirinale non viene superata, in quanto non vi è alcuna riformulazione sostanziale della norma proposta che, anche in questo emendamento, si qualifica come interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge n. 51 del 1955. Non vi è, evidentemente, alcun esercizio interpretativo nel riconoscere tra le navi mercantili il naviglio di Stato. Parliamo, infatti, di navi della Marina militare, con funzioni, problematiche ed esigenze del tutto differenti da quelle proprie delle navi mercantili. È veramente difficile sostenere che il riferimento del lavoro a bordo delle navi mercantili valga ad escludere questo ambito dall'esercizio della delega previsto dalla legge del 1955 e che possa essere interpretato dopo cinquant'anni come esclusione anche del lavoro a bordo del naviglio di Stato per i militari arruolati nella Marina Militare, come pretenderebbe di fare l'emendamento in questione.

Siamo pertanto di fronte non ad una interpretazione, ma ad una vera e propria modifica,

un'integrazione che aggiunge una categoria del tutto nuova agli ambiti di esclusione della delega di allora.

Infine, l'emendamento non raggiunge neanche la finalità, condivisibile sotto il profilo politico, di assicurare la salvezza del diritto dei lavoratori al risarcimento del danno. Si afferma che, prescindendo dai profili dolosi o colposi della condotta personale, sia possibile ottenere in sede civile, anche ai sensi dell'articolo 2043, il risarcimento del danno. La formulazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Cirielli appare un'inedita raccomandazione o sollecitazione al giudice civile volta a facilitare il riconoscimento del danno.

In sostanza, sembrerebbe volersi dire che, per quanto ai fini penali le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 non devono essere considerate applicabili, il giudice però può tenere in considerazione altre previsioni della medesima normativa, appena definita inapplicabile. Di fatto, il diritto al risarcimento verrebbe meno, esponendo i lavoratori danneggiati ad un lungo ed oneroso contenzioso che si rivelerebbe inefficace.

Siamo poi contrari all'equiparazione del personale esposto all'amianto alla condizione di vittima del dovere, attraverso il riferimento al comma 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, oltre ad essere di dubbia costituzionalità e capace di esporre lo Stato a future richieste di altre categorie, non è sostenibile dal punto di vista della coerenza generale e delle finalità proprie della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Qualora questo emendamento diventasse norma, si costituirebbe un precedente gravissimo, che distorcerebbe il significato e la portata delle norme sulla prevenzione in questo campo. Si direbbe, infatti, che l'esposizione all'amianto per il personale era inevitabile, come l'evento imprevedibile e tragico che colpisce le vittime del dovere. Inoltre, non essendovi possibilità alcuna per evitare che si respirassero le fibre di amianto, l'unica alternativa sarebbe il postumo riconoscimento di un risarcimento o di un equo indennizzo.

È un discorso pericoloso che potrebbe essere applicato a qualunque infermità o decesso derivante dalla mancata applicazione delle normative previste in materia di sicurezza sul lavoro. Le vittime degli incidenti sul lavoro diventerebbero vittime del dovere, come se rientrasse tra i doveri di un lavoratore respirare l'amianto per ineluttabili ragioni superiori.

Al contrario, lo spirito della normativa in materia è assicurare ogni sforzo per la prevenzione e l'approntamento di garanzie sufficienti a difesa della salute dei lavoratori. Per questi motivi, siamo contrari alla riformulazione dell'articolo 20 proposta dall'emendamento presentato dall'onorevole Cirielli (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, in questa discussione sulle linee generali, come ha giustamente sottolineato il relatore Cazzola nella sua relazione iniziale, stiamo affrontando il «collegato lavoro», che è stato rinviato alle Camere, ex articolo 74 della Costituzione, dal Capo dello Stato con messaggio motivato.

Lo affrontiamo nel merito, in particolare in seguito a due scelte della maggioranza: la prima è stata quella di circoscrivere l'esame in Commissione degli articoli, scelta che è stata poi ratificata anche da questa Assemblea con un voto a maggioranza, che ha permesso di impegnare i tempi e l'attenzione dei componenti dell'XI Commissione sugli articoli che sono stati oggetto dell'attenzione, della riflessione e dei rilievi formulati dal Capo dello Stato; l'altra scelta cui mi riferisco, operata dalla maggioranza, è stata quella di accogliere questi rilievi e di svolgere riflessioni di natura normativa e anche politica, che vanno nel senso del rispetto dei rilievi stessi del Capo dello Stato e della sua figura, quindi anche di rispetto istituzionale.

In questo senso, la riflessione del Capo dello Stato è andata nella direzione di chiedere un vero e proprio riesame degli articoli 20 e 31 e di sollecitare una riflessione in Parlamento sugli articoli 30, 32 e 50.

La Commissione ha scelto, con un voto della maggioranza che ha visto l'astensione dell'UdC,

confermata anche in questa Assemblea, di circoscrivere gli articoli da esaminare e ha svolto un lavoro approfondito, coadiuvata dai pareri delle altre Commissioni, *in primis* della Commissione bilancio, sulle materie che costituiscono oggetto del contendere e che costituiranno, anche nel seguito dell'esame, motivo di confronto, si spera comunque leale e sempre sereno, seppur nel rispetto delle diverse posizioni, sui temi che sono stati affrontati dal messaggio del Capo dello Stato.

Sono state apportate delle modifiche rilevanti e importanti, che sono state esplicitate dallo stesso relatore Cazzola. Mi riferisco, ad esempio, all'articolo 30, all'interno del quale è stato soppresso l'inciso che affidava al giudice il compito di decidere sulla base delle regole del vivere civile e dell'interesse oggettivo dell'organizzazione; all'articolo 31, ove si prevede che nell'arbitrato di equità si debba tenere conto, oltre che dei principi generali dell'ordinamento, anche dei principi regolatori della materia derivanti da obblighi comunitari.

Sempre all'articolo 31, si prevede che, nel caso di impugnazione del lodo arbitrale, la competenza sia in unico grado del tribunale in funzione di giudice del lavoro; che la clausola compromissoria non possa essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova e, ove non previsto, prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro; che la clausola compromissoria non possa comunque avere ad oggetto le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro; che, davanti alle commissioni di certificazione, le parti possano farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato; che, in assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi volti a definire la pattuizione di clausole compromissorie, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convochi le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, al fine di promuovere un accordo. Nel caso in cui non si giunga ad un accordo nei successivi sei mesi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua, in via sperimentale e tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto fra le parti sociali, le modalità di attuazione della nuova disciplina. Ulteriori precisazioni sono contenute in emendamenti che il relatore ha già annunciato che proporrà di approvare.

L'articolo 32 prevede un chiarimento dei termini riguardanti l'impugnazione dei licenziamenti, che decorrono dalla data del licenziamento comunicata per iscritto e con motivazione scritta.

All'articolo 50 è stato introdotto un ulteriore requisito migliorativo di applicazione della norma, consistente nell'offerta da parte del datore di lavoro dell'assunzione a tempo indeterminato successivamente all'entrata in vigore della legge.

Vi è poi stata una modifica, a seguito anche dell'intervento della Commissione bilancio, sull'articolo 17. Già il giorno del rinvio alle Camere del messaggio del Capo dello Stato, il Governo, in quest'Aula, nel corso di una seduta avente ad oggetto atti di sindacato ispettivo, ha avuto modo di esplicitare quali fossero i suoi orientamenti in ordine al messaggio, che il Ministro del lavoro ha confermato.

Credo, quindi, che l'esame svolto dalla Commissione in questo senso abbia portato un risultato che, complessivamente, si può definire soddisfacente e che va incontro ai rilievi formulati dal Capo dello Stato stesso.

Credo che in questo senso l'esame del provvedimento possa proseguire in maniera assolutamente proficua, nel confronto reciproco in Assemblea sugli emendamenti e nel merito delle questioni, ma anche nella consapevolezza che sul lavoro svolto dalla Commissione, in particolare dal relatore, ma con il contributo di tutti i commissari, anche dei colleghi dell'opposizione, non si possa che formulare un giudizio assolutamente positivo (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. [1441-quater-E](#))

[PRESIDENTE](#). Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cazzola.

[GIULIANO CAZZOLA](#), *Relatore*. Signor Presidente, sarò breve e vorrei semplicemente fare alcune puntualizzazioni.

All'onorevole Capano, prima di tutto, vorrei dire che l'espressione «di volta in volta», rispetto al testo dell'*Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva* di Gino Giugni, lo ha inserito lei, e non Gino Giugni. Sono disposto a fare insieme a lei una lettura del testo e vedrà l'onorevole Capano che l'espressione «di volta in volta» non faceva parte del pensiero di Gino Giugni.

In secondo luogo, signor Presidente, vorrei svolgere quasi un intervento per fatto personale. Vi è stato infatti un grande interesse per le opinioni di carattere culturale e politico che ho avuto modo di esprimere in questi giorni: nel mio piccolo, signor Presidente, ho avuto un destino un pochino uguale al suo, ovviamente con ruolo molto minore e minore risonanza; ho sentito tuttavia che i colleghi mi hanno onorato della loro attenzione.

Vorrei ribadire che le opinioni del relatore non costituiscono interpretazione autentica delle norme, fino a prova contraria: le norme hanno un valore oggettivo e non possono essere viste dall'angolo visuale delle opinioni che il relatore esprime sull'evoluzione futura del diritto del lavoro nelle nuove circostanze e condizioni dell'economia.

Credo poi che in materia di arbitrato abbiamo dato e daremo tutti insieme una risposta positiva alle esigenze di volontarietà effettivamente richieste nel messaggio del Presidente della Repubblica.

Quanto al dibattito culturale sul futuro del diritto del lavoro, rispondo alla mia coscienza, ma sono in buona compagnia. Do lettura di un passo di un articolo di Michel Rocard, un editoriale su *Il Messaggero*; egli è stato ed è ancora un valoroso esponente del partito socialista francese ed è stato anche Presidente del Consiglio sotto la Presidenza Mitterrand. Scrive Rocard: «La libertà comincia infatti con la libertà di comprare quello che si vuole, a chi si vuole, quando si vuole e discutendo il prezzo; la libertà di coscienza e di espressione vengono dopo». Sono d'accordo con Rocard, signor Presidente (*Applausi del deputato Moffa*)!

[PRESIDENTE](#). Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

[PASQUALE VIESPOLI](#), *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, la mia replica è molto breve, perché il lavoro che è stato svolto in Commissione, il dibattito che vi è stato in Commissione, e non solo nella Commissione di merito, e il confronto che si è aperto tra maggioranza ed opposizione, e quindi con il contributo di tutti, hanno determinato una forte capacità di lettura dell'intervento del Presidente della Repubblica. Essa (pur con dei distinguo naturalmente anche forti, che in alcuni casi, per una diversità di approccio culturale al tema, permangono e resistono) ha consentito tuttavia di riconoscere comunemente che la portata degli emendamenti è tale da costituire un passo in avanti, come ammesso anche da alcuni interventi da parte dell'opposizione.

Sicché, signor Presidente, il confronto in Commissione e l'impegno che il relatore, che in particolare ringrazio, ha profuso, anche dal punto di vista della sistematicità dei suoi interventi, espressi al meglio dalla relazione di stamani, mi consentono di far riferimento alla sua relazione e di poter affermare che il Governo ritiene di aver risposto positivamente all'invito del Capo dello Stato.

Il Governo ritiene che il confronto abbia portato - mi si consenta solo questa punta polemica nei confronti di alcune affermazioni che sono state fatte - non ad un esercizio di estetica normativa, ma ad un esercizio puntuale di risposta alle sollecitazioni del Capo dello Stato, riprendendo o cercando di riprendere lo spirito di quelle riflessioni e di quelle considerazioni e di determinare un passo avanti nel cercare il miglior punto di intesa tra la capacità - soprattutto sul terreno dell'arbitrato - di garantire momenti di semplificazione e contestualmente di non limitare il diritto dei lavoratori, e di determinare quei meccanismi in uno scenario che, attraverso gli emendamenti, colloca dopo il

periodo di prova, facendosi carico anche dei rapporti a tempo determinato, la scelta di volontarietà da parte del lavoratore stesso.

Signor Presidente, credo che il mio intervento si possa concludere così, con un ringraziamento complessivo al dibattito ed al confronto che hanno avuto luogo (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 11,55).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del Regolamento.

Si riprende la discussione.

(Esame degli articoli - A.C. 1441-quater-E)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione. Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (*Vedi l'allegato A - A.C. 1441-quater-E*).

A tale proposito, comunico che la Presidenza, sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio nella riunione odierna, non ritiene ammissibili, a norma dell'articolo 123-bis del Regolamento, in quanto recano nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, le seguenti proposte emendative: Cirielli 20.5, limitatamente al comma 2; Damiano 30.19 e 31.48.

Ricordo che nella seduta del 20 aprile 2010 l'Assemblea ha deliberato, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento, di limitare la discussione alle sole parti del disegno di legge che formano oggetto del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica. Conformemente ai precedenti, tale delibera comporta che la discussione sarà limitata agli articoli oggetto del rinvio del Presidente Repubblica, e quindi agli articoli 20, 30, 31, 32 e 50, nonché all'articolo 17 modificato dalla Commissione per recepire una condizione espressa dalla Commissione bilancio al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione.

Per quanto riguarda gli articoli non oggetto di rilievi nel messaggio di rinvio, l'Assemblea procederà pertanto direttamente alla relativa votazione, previo svolgimento di eventuali dichiarazioni di voto, come previsto dall'articolo 71, comma 2, del Regolamento.

Ricordo che, a norma dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, ultimo periodo, del Regolamento, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili dalla Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea (e - ove ripresentati - non sono pubblicati).

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del Regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine il gruppo Italia dei Valori e il gruppo Misto, per la componente politica MpA-Sud, sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.

Avverto che il Governo ha presentato l'emendamento 20.100, che è in distribuzione e con riferimento al quale il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 13 di oggi.

Avverto altresì che l'emendamento Stracquadanio 20.7 è stato ritirato dal presentatore.

Dovremmo ora passare alla votazione dell'articolo 1. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico. Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 12,15.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,15.

(Votazione dell'articolo 1 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 1](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 372
Maggioranza 187
Hanno votato sì 372*).

Prendo atto che i deputati De Pasquale, Capitanio Santolini, Mastromauro, Colucci, La Loggia, Speciale, Ferranti, Samperi, Ruggia e De Poli hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare. Prima di passare alla votazione dell'articolo 2 prego l'Assemblea di fare gli auguri all'onorevole Fugatti, che ha avuto due gemelli, Matteo e Sofia (*Applausi*).

(Votazione dell'articolo 2 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 2](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Ministro Bossi, onorevole Bachelet, onorevole Causi...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 454
Maggioranza 228
Hanno votato sì 243
Hanno votato no 211*).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare e che il deputato De Poli ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

(Votazione dell'articolo 3 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 3](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Damiano, onorevole Agostini...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 464
Votanti 441
Astenuti 23
Maggioranza 221
Hanno votato sì 439
Hanno votato no 2).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare e che il deputato De Poli ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

(Votazione dell'articolo 4 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 4](#) (Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Casini, onorevole Dussin...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 476
Votanti 449
Astenuti 27
Maggioranza 225
Hanno votato sì 252
Hanno votato no 197).

Prendo atto che i deputati Vannucci e Mariani hanno segnalato che non sono riusciti a votare e che il deputato De Poli ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

(Votazione dell'articolo 5 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 5](#) (Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Bongiorno?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 488
Votanti 457
Astenuti 31
Maggioranza 229
Hanno votato sì 255
Hanno votato no 202).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.
In omaggio alla *par condicio*, oltre che alla natalità, prego l'Assemblea di fare gli auguri anche all'onorevole Garofani, la cui moglie ha avuto due gemelli: Giuseppe e Tommaso (*Applausi*).

(Votazione dell'articolo 6 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 6](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 482
Votanti 481
Astenuti 1
Maggioranza 241
Hanno votato sì 478
Hanno votato no 3).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 7 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 7](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevoli Damiano, Bernardini, Agostini...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 491
Votanti 490
Astenuti 1
Maggioranza 246
Hanno votato sì 256
Hanno votato no 234).

Prendo atto che i deputati Bosi e Vannucci hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

(Votazione dell'articolo 8 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 8](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevoli Simeoni, Damiano....

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 490

Maggioranza 246

Hanno votato sì 488

Hanno votato no 2).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 9 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 9](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 490

Maggioranza 246

Hanno votato sì 489

Hanno votato no 1).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 10 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'[articolo 10](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 492

Votanti 460

Astenuti 32

Maggioranza 231

Hanno votato sì 255

Hanno votato no 205).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 11 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 11](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Bernardini, non riesce a votare?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 490*
Maggioranza 246
Hanno votato sì 486
Hanno votato no 4).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 12 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 12](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole D'Antoni...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 484*
Maggioranza 243
Hanno votato sì 484).

Prendo atto che i deputati Calgaro, Tocci e Vannucci che hanno segnalato che non sono riusciti a votare e che il deputato Nunzio Francesco Testa ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

(Votazione dell'articolo 13 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 13](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 492*
Votanti 440
Astenuti 52
Maggioranza 221

Hanno votato sì 254
Hanno votato no 186).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 14 - A.C. [1441-quater-E](#))

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'[articolo 14](#) (Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO LEONE (ore 12,30)

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Cesa... onorevole Biglia... onorevole Martinelli... onorevole Calero Ciman... onorevole D'Antoni... onorevole Damiano...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 492
Votanti 461
Astenuti 31
Maggioranza 231
Hanno votato sì 255
Hanno votato no 206).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare e che il deputato Calgaro ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.
A proposito di gemelli, possiamo fare gli auguri anche all'onorevole Vegas, che è diventato nonno di due gemelli!

(Votazione dell'articolo 15 - A.C. [1441-quater-E](#))

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'[articolo 15](#) (Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca... onorevole Martinelli... onorevole Codurelli... onorevole Damiano...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 491
Maggioranza 246
Hanno votato sì 253
Hanno votato no 238).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 16 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 16](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Landolfi? Onorevole Pugliese? Onorevole Ciccioli? Onorevole Cossiga? Onorevole Duilio?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 494
Votanti 463
Astenuti 31
Maggioranza 232
Hanno votato sì 255
Hanno votato no 208*).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 17 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 17](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Strizzolo? Onorevole Perina?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 493
Votanti 262
Astenuti 231
Maggioranza 132
Hanno votato sì 257
Hanno votato no 5*).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 18 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 18](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Calero Ciman? Onorevole Granata? onorevole Moles? Onorevole Vico? Onorevole Traversa?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 492
Votanti 468
Astenuti 24
Maggioranza 235
Hanno votato sì 284
Hanno votato no 184).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 19 - A.C. [1441-quater-E](#))

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'[articolo 19](#) (Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca? Onorevole Cesa? Onorevole Buonanno? Onorevole Di Stanislao? Onorevole Giovanelli?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 496
Maggioranza 249
Hanno votato sì 492
Hanno votato no 4).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.
Dovremmo ora passare all'esame dell'articolo 20 e ai relativi emendamenti.
Poiché, tuttavia, non è ancora decorso il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 20.100 del Governo e la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere sulla medesima proposta emendativa, dobbiamo accantonare l'esame dell'articolo 20.

[SILVANO MOFFA](#), *Presidente della XI Commissione*. Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SILVANO MOFFA](#), *Presidente della XI Commissione*. Signor Presidente, lei ha appunto annunciato il nuovo emendamento del Governo, che richiede evidentemente la pronuncia da parte del Comitato dei nove. Credo che, se non vi sono difficoltà, nel senso che non vi è un indirizzo da parte dei gruppi a presentare subemendamenti, noi saremmo nelle condizioni, anche in cinque minuti, di poter affrontare l'argomento nel Comitato dei nove. Altrimenti, ovviamente, dovremmo andare verso l'accantonamento.

[PRESIDENTE](#). Vorremmo però capire cosa ne pensa al riguardo la Commissione bilancio...

[GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO](#), *Vicepresidente della V Commissione*. Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO](#), *Vicepresidente della V Commissione*. Signor Presidente, stamani abbiamo già esaminato preliminarmente l'emendamento, ma intanto il Governo non era nelle condizioni di esprimere un parere compiuto, anche perché l'emendamento era sprovvisto della relativa scheda tecnica, quindi avevamo rimandato l'esame dell'emendamento alle ore 14, prevedendo anche l'esame di eventuali subemendamenti. Quindi, a mio avviso saremmo nelle condizioni di esprimere il parere a quell'ora.

[PRESIDENTE](#). Bene, preso atto di ciò, avverto che l'esame dell'articolo 20 e delle relative proposte emendative deve intendersi accantonato.

(Votazione dell'articolo 21 - A.C. [1441-quater-E](#))

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'[articolo 21](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Distaso? Onorevole Vico?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 494
Votanti 464
Astenuti 30
Maggioranza 233
Hanno votato sì 254
Hanno votato no 210).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 22 - A.C. [1441-quater-E](#))

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'[articolo 22](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca... onorevole Buonanno... onorevole Lanzillotta... onorevole Damiano...
onorevole Romano... onorevole Porcino... onorevole Iapicca...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 493
Votanti 492
Astenuti 1
Maggioranza 247
Hanno votato sì 251
Hanno votato no 241).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 23 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 23](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca... onorevole Damiano... onorevole Calero Ciman... onorevole Barbareschi...
onorevole Rosso...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 492
Votanti 459
Astenuti 33
Maggioranza 230
Hanno votato sì 252
Hanno votato no 207).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 24 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 24](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 24.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Lanzillotta... onorevole Lo Monte... onorevole Duilio... onorevole Mondello... onorevole
Mariani...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 494
Votanti 493
Astenuti 1
Maggioranza 247
Hanno votato sì 252
Hanno votato no 241).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 25 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 25](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 25.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca... onorevole Cesa... onorevole Calero Ciman... onorevole Duilio... onorevole
Porcino... onorevole Vignali... onorevole Codurelli...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 495

Votanti 465

Astenuti 30

Maggioranza 233

Hanno votato sì 251

Hanno votato no 214).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 26 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 26](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 26.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Sbrollini... onorevole Calero Ciman... onorevole Damiano... onorevole Villecco Calipari...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 496

Votanti 495

Astenuti 1

Maggioranza 248

Hanno votato sì 439

Hanno votato no 56).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 27 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 27](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Calero Ciman... onorevole Traversa... onorevole Ghiglia... onorevole Iapicca... onorevole Granata... onorevole Bianconi... onorevole Santelli... onorevole Lo Monte...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 495

Votanti 494

Astenuti 1

Maggioranza 248

Hanno votato sì 476

Hanno votato no 18).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 28 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 28](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 28.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca... onorevole Buonanno... onorevole Lanzillotta... onorevole Damiano...
onorevole Romano... onorevole Porcino... onorevole Iapicca...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 495

Maggioranza 248

Hanno votato sì 495).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

(Votazione dell'articolo 29 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 29](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 29.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Calero Ciman... onorevole Porcino... onorevole Mazzuca... onorevole Benamati...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 491

Maggioranza 246

Hanno votato sì 491).

Prendo atto che i deputati Vannucci e Realacci hanno segnalato che non sono riusciti a votare.

(Esame dell'articolo 30 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'[articolo 30](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate
(*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIULIANO CAZZOLA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Borghesi 30.1 e Damiano 30.2, sugli identici emendamenti Porcino 30.3 e Damiano 30.4, sugli emendamenti Damiano 30.5 e 30.6, sugli identici emendamenti Porcino 30.8 e Damiano 30.9, sugli emendamenti Damiano 30.10 e 30.11, sugli identici emendamenti Porcino 30.12 e Damiano 30.13, sull'emendamento Damiano 30.14, sugli identici emendamenti Porcino 30.15 e Damiano 30.16, nonché sugli emendamenti Damiano 30.17 e 30.18. Ricordo, infine, che l'emendamento Damiano 30.19 è inammissibile.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Borghesi 30.1 e Damiano 30.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Simeoni... onorevole Capano... onorevole Stefani...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 498

Votanti 467

Astenuti 31

Maggioranza 234

Hanno votato sì 212

Hanno votato no 255).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Porcino 30.3 e Damiano 30.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca... onorevole Madia... onorevole Strizzolo... onorevole Zamparutti... onorevole Mura...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 499

Votanti 469

Astenuti 30

Maggioranza 235

Hanno votato sì 215

Hanno votato no 254).

Prendo atto che il deputato Vannucci ha segnalato che non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 30.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca... onorevole Barani... onorevole Granata... onorevole Damiano... onorevole Toccafondi... onorevole Capitanio Santolini...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 499

Votanti 467

Astenuti 32

Maggioranza 234

Hanno votato sì 213

Hanno votato no 254).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 30.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Conte... onorevole Damiano...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 498

Maggioranza 250

Hanno votato sì 246

Hanno votato no 252).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Porcino 30.8 e Damiano 30.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

[CINZIA CAPANO](#). Signor Presidente, questo emendamento è soppressivo del comma 2 dell'articolo 30. Si tratta del comma a cui si riferisce direttamente il Capo dello Stato nel suo messaggio, quando dice: «è da sottolineare l'opportunità di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse», come quelle presenti nell'articolo 30, «che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano, così come sono formulate, di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi».

In questo comma, infatti, prevediamo che «nella qualificazione del contratto di lavoro (...) il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti». Stiamo riscrivendo i principi della giurisdizione. Si chiama *iura novit curia*: è la garanzia che ha ogni cittadino (che si trovi davanti al giudice), di avere un giudice il quale è l'unico a cui spetta il compito di qualificare il rapporto giuridico; ciò nel rispetto dell'articolo 101 della Costituzione, secondo cui il giudice è soggetto solo alla legge e non può essere soggetto alla qualificazione delle parti. Per questo motivo, il Capo dello Stato ci dice di stare attenti. In tal modo, peraltro, finiremmo per creare una serie di dubbi interpretativi. Questa norma, infatti, si applica anche ai giudizi in corso.

Pertanto, per far capire come si tratti di un paradosso, faccio un esempio: se il datore di lavoro e il lavoratore (il quale, evidentemente, si trova in una condizione di potere contrattuale ridotto) qualificano il loro rapporto come un rapporto di lavoro autonomo - mentre in realtà si è sviluppato come un rapporto di lavoro con vincolo gerarchico, con predeterminazione del tempo di lavoro e della retribuzione (cioè, con tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato) - il giudice dovrebbe, comunque, considerarlo un rapporto di lavoro autonomo, perché così è stato detto dalle parti.

Forse ci si accorge di questa abnormità, che elimina la tutela del lavoro, e si dice: salvo in caso di errori. Questa specificazione - come ci dice il Capo dello Stato - si presta ovviamente ad una serie di varietà interpretative. Infatti, già in prima lettura, fu il consiglio nazionale forense - quindi non i

magistrati, ma gli avvocati - a dirci di prestare attenzione perché quella norma provoca un elemento di incertezza nel diritto che potrà comportare un giudicato assai disomogeneo.

Sappiamo che la giustizia del lavoro soffre per un carico terribile. Se noi a questa sofferenza aggiungiamo l'impossibilità di riferirci ad una giurisprudenza consolidata, immettendo elementi di destabilizzazione come questo, facciamo davvero un ulteriore regalo alla privazione di tutela che già questo provvedimento, con l'arbitrato, ha fatto nei confronti dei lavoratori.

Dal momento che ciò è stato esplicitamente rilevato dal Capo dello Stato, almeno su questo punto prestiamo attenzione, sopprimendo il comma 2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paladini. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PALADINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 30 è uno degli articoli indicati dal Presidente della Repubblica. Il comma 2 rende vincolante nei confronti del giudice l'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro. Tale certificazione è volontaria e non obbligatoria per le parti. Tuttavia, il prestatore di lavoro si trova in una situazione di oggettiva debolezza nel momento in cui viene assunto: egli, infatti, è facilmente ricattabile ed è disposto a firmare anche clausole che gli possono nuocere. La sua libertà di determinazione è coartata.

La certificazione trova applicazione nei confronti di tutti i contratti e si attiva presso specifiche commissioni di certificazione. Sostanzialmente essa attribuisce piena forza legale al contratto, escludendo la possibilità di ricorso in giudizio, se non in caso di erronea qualificazione del contratto, di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione o di vizi del consenso, e mantiene la sua efficacia giuridica fino all'accoglimento di uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili.

Gli enti di certificazione dei contratti di lavoro individuati dalla legge sono: gli enti bilaterali costituiti su iniziativa di associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori che comparativamente sono più rappresentativi; le direzioni provinciali del lavoro, le università pubbliche e private, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente in determinati casi (ad esempio, nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse); i consigli provinciali dei consulenti di lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento. Tali sedi di certificazione svolgono anche funzione di consulenza e assistenza effettiva delle parti del contratto di lavoro, in base all'articolo 81 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Su questo aspetto, Presidente, riteniamo che sia importante porre un'attenzione particolare proprio perché la libertà di determinazione del dipendente è coartata, quindi lo stesso è più facilmente ricattabile, e dunque disposto a firmare anche clausole che gli possono nuocere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brigandì. Ne ha facoltà.

MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presidente, colleghi, vorrei precisare che l'espressione *iura novit curia* è un principio elementare di diritto processuale: serve esclusivamente a stabilire il fatto che la parte non ha l'onere di portare la legge nel dibattito in quanto la legge è già conosciuta dal giudice. Quindi, il discorso che abbiamo sentito è completamente campato in aria, probabilmente i colleghi che vi hanno fatto riferimento hanno preso lezione di diritto dai colleghi dell'Italia dei Valori.

Venendo al merito della discussione, credo che gli emendamenti in esame vadano respinti, innanzitutto perché la magistratura del lavoro funziona perfettamente ed ha dei termini perfettamente attendibili da parte dei magistrati. Ricordo che a Torino c'è un giudice che definisce le cause in sessanta giorni, mentre altri le definiscono in due anni, pur avendo lo stesso carico di

lavoro; quindi questo aspetto non solleva questioni.

In secondo luogo, questi emendamenti danno un meccanismo contrario di certezza delle interpretazioni, perché c'è una qualificazione del contratto che è nella disponibilità delle parti in quanto parliamo di diritti disponibili; inoltre c'è una clausola di salvaguardia che concerne la difformità fra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, quindi questo impedisce di andare dietro a qualsiasi errore. Da ultimo, la disposizione cui gli emendamenti si riferiscono fa salvo il caso di errata qualificazione del contratto; quindi, se ad esempio abbiamo un contratto che prevede un rapporto di lavoro autonomo, ma che in realtà si svolge con le modalità del lavoro subordinato c'è un errore di qualificazione. Pertanto, siamo di fronte ad un meccanismo di miglioramento e non di peggioramento e per questo motivo voteremo contro questi identici emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Porcino 30.8 e Damiano 30.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Sanga, Casini, Ferranti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 491

Maggioranza 246

Hanno votato sì 239

Hanno votato no 252).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 30.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Damiano, onorevole Servodio, onorevole Simeoni, onorevole Corsaro, onorevole Santelli, onorevole Moroni.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 495

Maggioranza 248

Hanno votato sì 242

Hanno votato no 253).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 30.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Calero, onorevole Damiano, onorevole Traversa, onorevole Lo Monte.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 497
Maggioranza 249
Hanno votato sì 243
Hanno votato no 254).

Prendo atto che il deputato Cimadoro ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Porcino 30.12 e Damiano 30.13. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paladini. Ne ha facoltà.

[GIOVANNI PALADINI](#). Signor Presidente, l'emendamento Damiano 30.12, chiede la soppressione del comma 3 dell'articolo 30, che è uno di quelli indicati dal Presidente. Il comma 3, che si chiede di sopprimere, contiene disposizioni che hanno lo scopo di limitare i poteri dei giudici in materia di controversie di lavoro.

Ciò, da un lato irrigidisce il sistema e, dall'altro, crea un possibile *vulnus* ai diritti dei lavoratori. Il comma contiene disposizioni relative agli elementi presenti nei contratti collettivi e individuali di lavoro a cui il giudice deve fare riferimento nei contenziosi relativi ai licenziamenti individuali. In particolare si dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, debba tener conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, anche delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro, ovvero, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro.

Analogamente, il giudice deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti nello stabilire, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, le conseguenze di riconnettere al licenziamento la riassunzione o il risarcimento e, a tal fine, il giudice deve inoltre tener conto di una serie di elementi quali le dimensioni, le condizioni dell'attività del datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore e il comportamento delle parti contrattuali, anche nel periodo precedente al licenziamento. Per questo ne chiediamo la soppressione.

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fedriga. Ne ha facoltà.

[MASSIMILIANO FEDRIGA](#). Signor Presidente, intervengo soltanto per trenta secondi per ricordare che forse i colleghi dell'Italia dei Valori non hanno letto l'ultimo testo licenziato dalla Commissione perché è stata soppressa la dicitura «oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione», così da non confondere l'Assemblea e sapere qual è veramente il testo che stiamo votando.

[PRESIDENTE](#). Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Porcino 30.12 e Damiano 30.13, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Moles, Ruggia...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 489
Votanti 488
Astenuti 1
Maggioranza 245

Hanno votato sì 209
Hanno votato no 279).

Prendo atto che il deputato Nizzi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 30.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo. Dichiaro aperta la votazione. (Segue la votazione).

Onorevoli Calearo Ciman, Andrea Orlando...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 490
Votanti 489
Astenuti 1
Maggioranza 245
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 279).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Porcino 30.15 e Damiano 30.16. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paladini. Ne ha facoltà.

[GIOVANNI PALADINI](#). Signor Presidente, volevo ringraziare intanto il collega della Lega Fedriga che ha tenuto conto nella mia articolazione solamente ed esclusivamente di una singola parola. Non ha ascoltato, infatti, come fa sempre in Commissione e in quest'Aula di solito, le cose che naturalmente vengono dette su tutto l'articolato. Il collega ha seguito solo una parola, si vede che era disattento e faceva altro, ma non ha ascoltato tutto il testo del discorso. Quindi, lo ringrazio della sua attenzione che, se magari fosse su tutto il resto dell'articolato e non sulla singola parola, sarebbe magari meglio. Forse in questa quest'Aula si potrebbe anche lavorare meglio con la collaborazione dell'opposizione che vediamo come è tenuta in considerazione su tutto quello che viene detto. Nel comma 4 si ampliano i poteri delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro, che acquistano anche competenza in materia di controversie di lavoro. Questa disposizione ha, di fatto, l'effetto di limitare i poteri dei giudici in materia di controversie di lavoro, ovvero crea possibili casi di *vulnus* dei diritti dei lavoratori e, certamente, non determina una riduzione del contenzioso del lavoro. Semplicemente la disposizione crea delle rigidità al sistema della contrattazione. La certificazione opera, inoltre, su tutti i contratti in cui si è dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro. Per questo motivo chiediamo la soppressione del comma 4 (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

[PRESIDENTE](#). Saluto il comitato organizzatore della maratona Collemare di Barchi Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, che sta assistendo ai nostri lavori dalle tribune e che ha presentato alla Camera dei deputati l'VIII edizione che si terrà il prossimo 2 maggio, alla quale parteciperanno i colleghi parlamentari maratoneti, (*Applausi*). Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Porcino. Ne ha facoltà.

[GAETANO PORCINO](#). Signor Presidente, visto che bisogna chiarire all'Assemblea, come diceva l'onorevole Fedriga, voglio dire anche a chi ci ascolta da casa che c'è voluto un intervento del Presidente della Repubblica per emendare le «regole del vivere civile» (che nessun significato giuridico possono avere in questa sede) e per emendare il riferimento all'interesse oggettivo

dell'organizzazione dell'impresa che avrebbe dato adito a interminabili controversie. Ripeto, quindi, che c'è voluto un intervento del Presidente della Repubblica per eliminare queste due sciocchezze (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Porcino 30.15 e Damiano 30.16, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Onorevole Rampi...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 494*

Maggioranza 248

Hanno votato sì 214

Hanno votato no 280).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 30.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Onorevoli Simeone, Mannucci, Porcino e Traversa...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 494*

Maggioranza 248

Hanno votato sì 244

Hanno votato no 250).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 30.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Onorevoli Mazzuca, Nizzi, Traversa, Latteri e Bernardini...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 497*

Maggioranza 249

Hanno votato sì 220

Hanno votato no 277).

Prendo atto che il deputato Brandolini ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Ricordo che l'emendamento Damiano 30.19 è inammissibile.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico...

GIOVANNI PALADINI. Signor Presidente, chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Revoco l'indizione della votazione. Onorevole Paladini, ne ha facoltà.

GIOVANNI PALADINI. Signor Presidente, sarò veloce, però mi consenta almeno di fare la dichiarazione di voto sull'articolo 30. Noi siamo contrari all'articolo 30 così come è stato formulato, anche perché non è stato accolto nessuno degli emendamenti che avevamo presentato. È chiaro il contenuto e il contesto normativo dell'articolo 30, poiché l'articolo interviene sul controllo giudiziale e sul rispetto delle clausole generali contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, dalla certificazione dei contratti di lavoro alle valutazioni da parte dei giudici nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. In particolare, poi il relatore ha dichiarato di essere disponibile solo a qualche limitato chiarimento sul testo dell'articolo.

Di fatti, si è vista l'assoluta volontà di non portare avanti nessuna delle cose che erano state sostenute, che potevano migliorare questo articolo 30 e vederci anche favorevoli ad esso. La Commissione lavoro ha apportato una sola modifica all'articolo 30, sopprimendo criteri per noi fondamentali, come l'imposizione del giudice nel risolvere i contenziosi relativi ai licenziamenti individuali, che sono fondamentali regole del vivere civile. Naturalmente, l'oggettivo interesse dell'organizzazione è che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base dei licenziamenti, ne dovrà tenere conto.

Soprattutto, noi pensavamo di introdurre le tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo, che il relatore conosce e comprende benissimo e che sono presenti nei contratti collettivi di lavoro; soprattutto, le tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo sono contenute nei contratti individuali di lavoro stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il comma 1 dell'articolo 30 delimita il potere di controllo giudiziario sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle cosiddette clausole generali; invece, il comma 2 rende vincolante nei confronti del giudice l'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro e tale certificazione volontaria, e non obbligatoria, per le parti trova applicazione anche nei confronti di tutti i contratti e si attiva presso specifiche commissioni di certificazione.

Il comma 3, invece, contiene disposizioni relative agli elementi presenti nei contratti collettivi e individuali di lavoro, a cui il giudice doveva fare riferimento nei contenziosi relativi ai licenziamenti individuali.

Il comma 4, infine, sostituisce interamente l'articolo 75 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che individuava la finalità della procedura di certificazione rispetto al testo vigente. La disposizione in esame amplia l'ambito oggettivo di intervento della procedura di certificazione, utilizzabile non solamente in relazione alla qualificazione dei contratti di lavoro, bensì, in senso più generale, al contenzioso in materia di lavoro. La certificazione opera, inoltre, su tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.

Per questo, signor Presidente, voteremo contro questa impostazione e questo modo di lavorare (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gnecci. Ne ha facoltà.

MARIALUISA GNECCHI. Signor Presidente, abbiamo presentato molti emendamenti soppressivi di alcune parti dell'articolo 30. Non è stato approvato alcun emendamento: il fatto che fossero emendamenti soppressivi già dimostra il fatto che noi riteniamo che in questa materia si sia andati a ledere il diritto fondamentale dei lavoratori e delle parti sociali di intervenire con la contrattazione in materia di lavoro.

Ci teniamo ad aggiungere che, come Commissione lavoro, abbiamo svolto delle audizioni delle organizzazioni sindacali, anche in questo periodo, dopo la lettera del Capo dello Stato che ha riaperto la discussione del «collegato lavoro» alla Camera.

Anche la CISL e la UIL, nell'ambito delle audizioni - quindi non solo la CGIL - hanno specificato che si deve partire dalla netta convinzione che nel nostro Paese lo strumento più moderno di tutela del lavoratore e della lavoratrice è e deve rimanere la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale.

In particolare, la UIL ha comunicato a tutti i colleghi della Commissione lavoro la propria posizione in modo molto esplicito, sottolineando che ritiene eccessivo il potere conferito alla certificazione, e quindi l'articolo 30, nello specifico, di questo «collegato lavoro». Tutte le organizzazioni sindacali - quindi non solo la CGIL, le forze della sinistra e il PD - chiedono che la certificazione abbia un ruolo molto più limitato, sia molto più regolamentata e, soprattutto, non leda la contrattazione collettiva ed aziendale.

Per questo motivo, voteremo contro l'articolo 30: non siamo assolutamente d'accordo su questa formulazione, perché riteniamo che avrebbe potuto almeno essere corretta con i nostri emendamenti soppressivi. Senza avere approvato alcun emendamento soppressivo, riteniamo che questo articolo sia lesivo della contrattazione in generale e della parte più debole nella contrattazione, che rimangono il lavoratore e la lavoratrice (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 30.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Onorevoli Nizzi, Porcino, Latteri, Mondello.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 492*

Votanti 460

Astenuti 32

Maggioranza 231

Hanno votato sì 251

Hanno votato no 209).

(**Esame dell'articolo 31 - A.C. [1441-quater-E](#)**)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'[articolo 31](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Damiano. Ne ha facoltà.

CESARE DAMIANO. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti all'articolo 31, che sono tesi ad una modifica migliorativa. Annuncio, a nome del gruppo del Partito Democratico, che in mancanza di un loro accoglimento, noi esprimeremo sull'articolo in esame un voto di astensione.

Come sappiamo, l'oggetto di discussione è estremamente delicato, ossia l'arbitrato, sul quale, come abbiamo detto in più occasioni, come Partito Democratico siamo assolutamente d'accordo; non siamo d'accordo sull'arbitrato secondo equità. Noi abbiamo già utilizzato tale argomento in precedenza, anche perché oggi siamo alla quinta lettura e, se i nostri emendamenti fossero stati accolti, non sarebbe stato necessario l'intervento del Presidente della Repubblica su una materia così delicata. Va dato atto al Quirinale che con tale intervento si è smossa l'ostinazione con la quale il Governo ha difeso un provvedimento, approvato per ultimo al Senato, che conteneva chiaramente molte contraddizioni. Apprezziamo anche alcuni dei passi avanti che si sono compiuti: per questo annunciamo l'astensione sull'articolo 31.

I passi avanti consistono sicuramente nell'esclusione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dall'arbitrato secondo equità. Però vogliamo dirlo con chiarezza: noi abbiamo ribadito che, pur essendo l'articolo 18 argomento che colpisce l'immaginario collettivo, frutto di grandi battaglie, e sebbene - lo ripeto - personalmente io ritenga che l'articolo 18 non debba essere toccato neanche in futuro come misura di protezione del lavoro, non possiamo semplicemente circoscrivere all'articolo 18 il problema dell'arbitrato, perché l'arbitrato secondo equità consente di avere una sorta di peggioramento, ossia di deroga da leggi e da contratti, che possono toccare il complesso della condizione dei lavoratori. Da qui l'apprezzamento per un passo avanti, ma al tempo stesso un ragionamento molto chiaro: esso è assolutamente insufficiente.

Così come sulla clausola compromissoria, signor Presidente. Devo dire che era assolutamente inaccettabile ed aberrante la soluzione trovata in precedenza, sulla quale molto giustamente è intervenuto il Presidente della Repubblica, che prevedeva la sua sottoscrizione addirittura all'atto dell'assunzione, ossia in una situazione riconosciuta dal diritto del lavoro, nella quale fra imprenditore e lavoratore vi è una parte forte, l'imprenditore, e una parte debole, il lavoratore. Ciò è evidente soprattutto in una situazione di crisi, nella quale i lavoratori sono portati ad accettare qualsiasi tipo di lavoro e nella quale l'80 per cento delle nuove assunzioni è a tempo determinato, è evidente l'elemento di contratto, che era in qualche modo nascosto da un velo: la possibilità di scelta che era nei fatti assolutamente negata. Anche in questo caso un piccolo passo avanti: quello di spostare la clausola compromissoria al termine del periodo di prova. Ma anche questo per noi non è sufficiente, perché altra cosa è un arbitrato, non secondo equità, al quale il lavoratore possa ricorrere al momento opportuno, cioè quando sorge effettivamente un contenzioso, non come clausola sottoscritta ad un certo momento e per sempre a disposizione.

Questo, infatti, è lesivo dell'autonomia e della libertà di cui debbono godere i lavoratori, che dovrebbero avere a loro disposizione sia la possibilità di ricorrere all'arbitrato sia la possibilità di ricorrere alla magistratura ordinaria. Dunque sottolineiamo l'esigenza di una libertà di scelta che, anche se nel nuovo testo ha qualche miglioramento, non viene completamente garantita ai lavoratori.

Infine, per concludere, non può passare inosservato il fatto che, se non si accetteranno i nostri emendamenti, le commissioni di conciliazione potranno essere rappresentate da parti sindacali territorialmente rappresentative. Ho già avuto modo in altre occasioni di sottolineare come questo concetto di rappresentatività territoriale in realtà possa minare le basi della rappresentatività nazionale del sindacato confederale e agevolare la costituzione di sindacati di comodo, che sorgono *ad hoc* per risolvere determinati problemi (sindacati dei lavoratori e delle imprese).

Tutto questo porterà inevitabilmente ad una logica di *dumping* sociale, di rincorsa al basso; abbiamo sotto i nostri occhi gli scandali di lavoratori che accettano il lavoro a 2 euro all'ora: non so dove vogliamo arrivare con queste clausole (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*)!

PRESIDENTE. Onorevole Damiano, deve concludere.

CESARE DAMIANO. Anche per questo motivo, esprimiamo la nostra insoddisfazione e per questo, se non vi saranno modificazioni e se non si accetteranno i nostri emendamenti, come ho già detto all'inizio, ci asterremo sull'articolo 31, apprezzando i parziali avanzamenti anche grazie al Presidente della Repubblica, ma non riconoscendo la soluzione del problema che avevamo posto e che nella lettera del Presidente era chiaramente indicato (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Comunico che i lavori dell'Assemblea proseguiranno sino alle 13,50. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIULIANO CAZZOLA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Damiano 31.1, 31.2 e 31.3 e sugli identici emendamenti (come lei, signor

Presidente, mi ha corretto) Paladini 31.4 e Damiano 31.5. Il parere è, altresì, contrario sugli emendamenti Damiano 31.6, 31.7, 31.8 e 31.9, nonché sugli identici emendamenti Paladini 31.10 e Damiano 31.11 e sugli identici emendamenti Porcino 31.12 e Damiano 31.13.

PRESIDENTE. Onorevole Cazzola, l'emendamento Porcino 31.12 non è stato segnalato.

GIULIANO CAZZOLA, *Relatore*. La Commissione esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Delfino 31.14, Borghesi 31.15, Damiano 31.16 e 31.17, sugli identici emendamenti Lo Monte 31.18 e Damiano 31.19, nonché sugli emendamenti Paladini 31.20, Damiano 31.21, Delfino 31.22, 31.23 e 31.24. Il parere è altresì contrario sugli identici emendamenti Porcino 31.25 e Damiano 31.26, sugli identici emendamenti Borghesi 31.27 e Damiano 31.28, sull'emendamento Damiano 31.30, sugli identici emendamenti Damiano 31.31 e Borghesi 31.32, nonché sugli emendamenti Damiano 31.33 e Paladini 31.34. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Fedriga 31.35, mentre il parere è contrario sugli identici emendamenti Delfino 31.36, Damiano 31.37 e Borghesi 31.38. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Antonino Foti 31.39, mentre il parere è contrario sugli emendamenti Damiano 31.40, sugli identici emendamenti Porcino 31.41 e Damiano 31.42 e sugli emendamenti Damiano 31.43, 31.44, 31.45, 31.46 e 31.47.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

LUCIA CODURELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIA CODURELLI. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare, a titolo personale, che voterò contro l'articolo 31.

PRESIDENTE. Sta bene, lo ha anticipato, ma non siamo ancora passati alle votazioni. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Damiano 31.1. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo. Dichiaro aperta la votazione. *(Segue la votazione)*.

Onorevoli Vico, Servodio, Simeoni, Trappolino, Concia, Martella...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 483

Votanti 481

Astenuti 2

Maggioranza 241

Hanno votato sì 205

Hanno votato no 276).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevoli Sposetti, Toccafondi...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 485

Votanti 482

Astenuti 3

Maggioranza 242

Hanno votato sì 204

Hanno votato no 278).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Lanzillotta, Lo Monte, Latteri, Compagnon...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 486

Maggioranza 244

Hanno votato sì 238

Hanno votato no 248).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Paladini 31.4 e Damiano 31.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Calero Ciman, Traversa...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 482

Maggioranza 242

Hanno votato sì 237

Hanno votato no 245).

Prendo atto che il deputato Enzo Carra ha segnalato che avrebbe voluto astenersi.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Reguzzoni, Mario Pepe (PdL)...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 484
Votanti 482
Astenuti 2
Maggioranza 242
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 270).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevoli Sposetti, Tommaso Foti, Mazzuca...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti e votanti 489
Maggioranza 245
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 280).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevoli Aprea, Rosso...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 489
Votanti 487
Astenuti 2
Maggioranza 244
Hanno votato sì 209
Hanno votato no 278).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevoli Causi, Ciccanti...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 486
Votanti 485
Astenuti 1
Maggioranza 243*

*Hanno votato sì 207
Hanno votato no 278).*

Prendo atto che il deputato Realacci ha segnalato che non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Paladini 31.10 e Damiano 31.11.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paladini. Ne ha facoltà.

[GIOVANNI PALADINI](#). Signor Presidente, chiediamo la soppressione di questo comma, perché prevede che la clausola compromissoria con cui si devolve ad arbitri la risoluzione delle controversie di lavoro può ricomprendere anche la richiesta di decidere secondo equità nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Il giudizio secondo equità, tuttavia, prevede che la decisione possa essere adottata anche *contra legem* purché rispetti i principi generali dell'ordinamento. Il giudizio di equità non può trovare molto spazio nella materia dei rapporti individuali di lavoro caratterizzati da diritti indisponibili o costituzionalmente garantiti. L'introduzione di questo giudizio non aiuta a ridurre il contenzioso, come la legge si propone, ma rischia di alimentarli, per cui noi ne chiediamo la soppressione.

[PRESIDENTE](#). Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, degli identici emendamenti Paladini 31.10 e Damiano 31.11, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti e votanti 480
Maggioranza 241
Hanno votato sì 210
Hanno votato no 270).*

Passiamo all'emendamento Damiano 31.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paladini. Ne ha facoltà.

[GIOVANNI PALADINI](#). Signor Presidente, al comma 5 è stato soppresso il periodo seguente: «Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter, anche in deroga dall'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia». Questo prevede che la clausola compromissoria con cui si devolve ad arbitri la risoluzione delle controversie del lavoro può ricomprendere anche la richiesta di decidere secondo equità nel rispetto di principi generali dell'ordinamento. Il giudizio, secondo noi, naturalmente è importante. Chiediamo di eliminare la disciplina che riduce la possibilità di impugnare il lodo, soprattutto, per quello che riguarda l'estensione, in caso di violazione delle regole del diritto, per la violazione dei contratti e degli accordi collettivi.

[PRESIDENTE](#). Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Gava...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 487

Maggioranza 244

Hanno votato sì 240

Hanno votato no 247).

Prendo atto che l'onorevole Delfino ritira il suo emendamento 31.14.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 31.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Sposetti... onorevole Bossi... onorevole Briguglio... onorevole Coscia...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 484

Maggioranza 243

Hanno votato sì 210

Hanno votato no 274).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Di Caterina... onorevole Mazzuca... onorevole D'Antoni... onorevole Ravetto.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 484

Votanti 483

Astenuti 1

Maggioranza 242

Hanno votato sì 209

Hanno votato no 274).

Prendo atto che il deputato Paladini ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole e che il deputato Di Virgilio ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Iapicca... onorevole Vella... onorevole Castellani... onorevole Stradella... onorevole Latteri...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti e votanti 484
Maggioranza 243
Hanno votato sì 241
Hanno votato no 243).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Lo Monte 31.18 e Damiano 31.19, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Girlanda... onorevole Veltroni... onorevole Lanzillotta...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 487
Votanti 486
Astenuti 1
Maggioranza 244
Hanno votato sì 211
Hanno votato no 275).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti e votanti 488
Maggioranza 245
Hanno votato sì 240
Hanno votato no 248).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Delfino 31.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca? Onorevole Romano?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti e votanti 488
Maggioranza 245
Hanno votato sì 240
Hanno votato no 248).*

Prendo atto che l'emendamento Delfino 31.23 è stato ritirato.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Delfino 31.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Trappolino? Onorevole Pes?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 485
Maggioranza 243
Hanno votato sì 237
Hanno votato no 248).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Porcino 31.25 e Damiano 31.26.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paladini. Ne ha facoltà.

[GIOVANNI PALADINI](#). Signor Presidente, quello in esame è uno dei commi espressamente indicati dal Presidente della Repubblica. Secondo il Presidente la possibilità di ricorrere all'arbitrato anche in materia di pubblico impiego rischia di ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, in mancanza naturalmente di chiarimenti sulle norme che possono essere derogate e sull'estensione di tale deroga, per questo noi ne abbiamo chiesto la soppressione.

[PRESIDENTE](#). Passiamo ai voti.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Porcino 31.25 e Damiano 31.26, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca? Onorevole Vico? Onorevole Nizzi?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 483
Maggioranza 242
Hanno votato sì 206
Hanno votato no 277).

Prendo atto che la deputata Sereni ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Borghesi 31.27 e Damiano 31.28.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

[ROBERTO GIACHETTI](#). Signor Presidente, ne approfitto per dichiarare che sugli emendamenti Damiano 31.28, Damiano 31.30, Paladini 31.34, Antonino Foti 31.39 il voto del Partito Democratico è un voto positivo.

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Berretta. Ne ha facoltà.

[GIUSEPPE BERRETTA](#). Signor Presidente, in estrema sintesi la nostra idea è che il comma in esame - che peraltro è uno dei commi su cui l'attenzione del Presidente è stata particolarmente marcata - sia stato modificato, e quindi queste modifiche sono certamente apprezzabili, ma non

risolvono il problema di fondo che noi abbiamo posto e continuiamo a porre, cioè che la scelta di devolvere agli arbitri deve essere una scelta libera, assunta nel momento in cui si pone il contenzioso, non deve essere fatta una volta per sempre e in ogni caso, a nostro avviso, deve essere una scelta revocabile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paladini. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PALADINI. Signor Presidente, anche noi abbiamo chiesto la soppressione per un semplice motivo.

Il comma 9 dell'articolo in esame prevede che i contratti di lavoro possono contenere clausole compromissorie che rendano obbligatorio lo svolgimento dell'arbitrato per risolvere le controversie di lavoro, sottraendo, di fatto, la materia all'autorità giudiziaria. Ciò a condizione che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano la possibilità di inserire clausole compromissorie nei contratti.

Nel comma in oggetto si prevede che la clausola compromissoria sia certificata ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 e che le commissioni di certificazione accertino l'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro.

Con gli emendamenti in esame si chiede di sopprimere il citato comma 9, che non consente al lavoratore un ripensamento: infatti, la clausola compromissoria è parte integrante del contratto di lavoro e costringe il lavoratore ad operare una scelta rispetto alla devoluzione di arbitri nel momento stesso dell'assunzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Borghesi 31.27 e Damiano 31.28, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca... onorevole Vico...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 480

Maggioranza 241

Hanno votato sì 231

Hanno votato no 249).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Damiano 31.30.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berretta. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BERRETTA. Signor Presidente, mi ricollego al ragionamento svolto in precedenza.

L'emendamento in oggetto ha proprio la finalità di consentire alle parti di devolvere ad arbitri la singola controversia. In altri termini, la logica nella quale ci muoviamo è proprio quella di consentire alle parti una libera scelta, ovviamente, pensando che la parte più debole del contratto, ovvero il lavoratore, rischia di essere coartato nella propria libertà. Quindi, la scelta «una volta per sempre», che viene proposta dal Governo e dal testo attuale, ci sembra inappropriata.

Peraltro, a nostro avviso, dovrebbe essere nulla ogni clausola che impedisca, in ogni caso, l'azione in sede giudiziaria. Il precludere l'accesso alla giustizia ordinaria al lavoratore, sulla scorta di una clausola compromissoria sottoscritta in prossimità dell'assunzione - trenta giorni dopo o il giorno

che è stato stabilito oggi - sarebbe inappropriato. Per questo motivo, chiediamo che l'emendamento in oggetto sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca... onorevole Codurelli... onorevole Sposetti... onorevole Mario Pepe (PdL)...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 485

Maggioranza 243

Hanno votato sì 235

Hanno votato no 250).

FABIO EVANGELISTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, intervengo soltanto per segnalare un problema tecnico del meccanismo di votazione. Siamo qui in tre e poco fa si è accesa la luce rossa della postazione dell'onorevole Favia, che avrebbe espresso un voto contrario, in difformità dal gruppo. In realtà l'onorevole Favia è assente, chiedo quindi di effettuare una verifica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Damiano 31.31.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca... onorevole Repetti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 484

Maggioranza 243

Hanno votato sì 234

Hanno votato no 250).

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e, quindi, alle ore 16, con il seguito dell'esame del disegno di legge collegato in materia di lavoro, ricordando anche che l'onorevole Minardo, un mese fa, è diventato padre di due gemelli.

La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa alle 15.

Omissis

Si riprende la discussione (ore 16,07).

PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato accantonato l'articolo 20 ed è stato da ultimo respinto l'emendamento Damiano 31.31.

Avverto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento 20.100 del Governo. Nello stesso parere, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sul subemendamento Villecco Calipari 0.20.100.1 che, pertanto, ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento, è da ritenersi inammissibile.

Dovremmo ora passare alla votazione dell'emendamento Damiano 31.33.

GIULIANO CAZZOLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO CAZZOLA, *Relatore*. Signor Presidente, intendo soltanto informare l'Assemblea e lei che la Commissione è pronta a discutere l'articolo 20, avendo acquisito anche il parere della Commissione bilancio. Quindi, quando lo riterrà opportuno per il prosieguo dei nostri lavori in modo adeguato, saremo pronti a riferire sull'articolo 20 che è stato accantonato questa mattina.

PRESIDENTE. Dopo la precisazione fatta dal relatore, se non vi sono obiezioni chiederai all'Assemblea se intende passare all'esame dell'articolo 20.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo affinché si proceda in modo ordinato. Ora stiamo esaminando l'articolo 31, in quanto avevamo accantonato l'articolo 20. Siamo lieti che la Commissione sia in grado di operare, ma solo una volta concluso l'esame dell'articolo 31 passeremo all'esame dell'articolo 20 (*Commenti del Ministro Vito*).

PRESIDENTE. Signor Ministro, capisco la sua obiezione, però il relatore aveva detto di essere pronto. Io ho chiesto se vi fossero obiezioni e l'onorevole Giachetti ha affermato che fosse più razionale concludere l'esame dell'articolo 31. Ritengo che questa obiezione abbia fondamento; quindi possiamo concludere l'articolo 31 e - se il relatore è d'accordo - terminato l'esame dell'articolo 31 possiamo passare all'articolo 20. Prendo atto che l'onorevole Cazzola e il Ministro Elio Vito concordano.

(Ripresa esame dell'articolo 31 - A.C. 1441-quater-E)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Damiano 31.33.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fedriga. Ne ha facoltà.

MASSIMILIANO FEDRIGA. Signor Presidente intervengo per spiegare la portata di questo emendamento che in sintesi andrebbe a destrutturare un importante aspetto del provvedimento concernente la clausola compromissoria. Infatti se modifichiamo l'espressione «che dovessero insorgere» con la parola «insorte» ovviamente scardiniamo il principio fulcro sul quale si basa la clausola compromissoria. In altre parole si tratta di dare delle garanzie al datore di lavoro, ma anche al lavoratore, affinché si possa già conoscere il tipo di procedimento stragiudiziale in caso di controversie di lavoro, che comunque - lo sottolineo - non riguardano il licenziamento, così come è emerso dal testo vagliato dalla Commissione e, in tal modo, capire quale tipo di percorso si

intraprende.

Credo che questo possa favorire entrambe le parti, perché il datore di lavoro saprà con certezza il tipo di strada da intraprendere, e in secondo luogo al lavoratore verrà data finalmente una certezza dei tempi, che purtroppo in questi anni si è visto negare. Infatti con i diversi passaggi del processo giudiziale notavamo - ne abbiamo conferma - tempi assolutamente non congrui per raggiungere una soluzione alla controversia lavorativa.

Detto questo, vorrei anche sottolineare che su questo punto quasi tutte le sigle sindacali - mi corregga il relatore se sbaglio - tranne la CGIL hanno dato un parere favorevole, perché bisogna partire dal concetto che l'arbitro non è una persona di parte dell'azienda, ma è una figura *super partes* che può e deve garantire i diritti del lavoratore.

Quindi, approvando l'emendamento Damiano 31.33 la disposizione contenuta nell'articolo non avrebbe nel concreto alcun tipo di effetto, perché si tornerebbe quasi alla situazione attuale. Si avrebbe la possibilità di scelta di ricorrere ad arbitrato soltanto nel sorgere della controversia e non, invece, un accordo preventivo, con l'esplicita volontà del datore di lavoro e del lavoratore (lo dice esplicitamente la norma: deve essere chiara e libera la volontà delle parti) di poter aver chiaro il tipo di procedimento. È chiaro che su questo emendamento il nostro gruppo non potrà che esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pelino. Ne ha facoltà.

PAOLA PELINO. Signor Presidente, intervengo per ribadire quanto è stato affermato dal collega Fedriga. Infatti sostituendo le parole «che dovessero insorgere» con la parola «insorte» si destabilizza sicuramente la *ratio* della disposizione. Noi vogliamo ribadire che, essendoci la volontà di entrambe le parti, dobbiamo far sì che ciò non accada. Se invece cambiamo l'attuale espressione con la parola «insorte» diamo qualcosa già per scontato, e quindi la clausola compromissoria perde il suo significato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gatti. Ne ha facoltà.

MARIA GRAZIA GATTI. Signor Presidente, intervengo proprio per confermare che l'onorevole Pelino e l'onorevole Fedriga hanno proprio ragione: noi proponendo questo emendamento e, se approvato, introducendo questa modifica, abbiamo intenzione di assicurare la possibilità al lavoratore di scegliere nel momento in cui insorge il contenzioso. Questo ci sembra un elemento di libertà di scelta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.33...

SIMONE BALDELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale (*Commenti di deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Onorevoli, non avevo ancora dichiarata aperta la votazione. Onorevole Baldelli, ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, questo emendamento apparentemente di natura formale - lo leggo: «Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parole: che dovessero insorgere con la seguente: insorte» - è uno dei diversi emendamenti a firma Damiano che si riferiscono all'articolo 31, che è stato oggetto di un esame attento e approfondito in Commissione. Credo, signor Presidente, che sia importante, anche a fronte delle dichiarazioni dell'onorevole Damiano espresse in quest'Aula sul complesso degli emendamenti all'articolo 31, che si consideri, intanto, l'annuncio dell'astensione del

Partito Democratico sul testo, ma anche il fatto che questo testo recepisce sostanzialmente *in toto* le considerazioni espresse dal Capo dello Stato. Ritengo che a questo punto si possa...

[PRESIDENTE](#). Grazie, onorevole Baldelli.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Colucci, Vico, Latteri...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, Unione di Centro e Italia dei Valori - [Vedi votazioni](#))*.

(Presenti e votanti 449

Maggioranza 225

Hanno votato sì 225

Hanno votato no 224).

[GIULIANO CAZZOLA](#). *Relatore*. Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GIULIANO CAZZOLA](#). *Relatore*. Signor Presidente, credo che sia utile fare una breve sospensione per riunire il Comitato dei nove.

[GIOVANNI PALADINI](#). Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GIOVANNI PALADINI](#). Signor Presidente, io invece ritengo che sia il caso di proseguire nei nostri lavori: non sono d'accordo con la richiesta avanzata dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Onorevole Paladini, se qualcuno si oppone alla richiesta del relatore di riunire il Comitato dei nove, il Regolamento prevede che si metta in votazione la proposta.

[SIMONE BALDELLI](#). Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SIMONE BALDELLI](#). Signor Presidente, con pacatezza mi comunicano i colleghi che sono ancora in corso i lavori della Commissione finanze *(Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico)*. Lascio alla Presidenza la valutazione conseguente, e chiaramente anche la verifica di questo elemento, perché qualora questo fosse vero, evidentemente, signor Presidente, c'è anche da valutare l'ipotesi di ripetizione della votazione. Qualora la Presidenza non ritenesse opportuno procedere in questo senso, credo, signor Presidente *(Commenti)*... colleghi, senza scaldarsi...

[PRESIDENTE](#). Scusate, fate parlare il collega. Mi sembra che l'onorevole Baldelli stia formulando una richiesta di sospensione.

[SIMONE BALDELLI](#). Sto chiedendo alla Presidenza di verificare anzitutto il primo elemento che le ho fatto presente.

In secondo luogo, signor Presidente, credo che sia assolutamente diritto del relatore e, peraltro, prassi in quest'Aula - qualora vi sia una votazione nella quale il parere della Commissione e del Governo viene sconfessato dall'Aula - chiedere con grande tranquillità, come è sempre accaduto, signor Presidente, che il Comitato dei nove possa riunirsi per valutare gli effetti sul provvedimento e se e come procedere, eventualmente passando ad altro articolo oppure operando una riflessione più ampia sul provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Onorevole Baldelli, abbiamo accertato che la Commissione finanze era sconvocata ed aveva concluso i suoi lavori. Da questo punto di vista, come lei sa perfettamente da conoscitore del Regolamento, la ripetizione delle votazioni è prevista solo quando siano accertate irregolarità, e non mi pare che in questo caso lo si possa affermare.

Per quanto riguarda, invece, la sua richiesta che è proprio di accogliere la proposta avanzata dal relatore, cioè sospendere la seduta per consentire al Comitato dei nove di riunirsi, non so se c'è qualcuno che vuole parlare contro.

[GIOVANNI PALADINI](#). Ho già parlato io contro!

[PRESIDENTE](#). Sì, lei ha già parlato, onorevole Paladini.

[ROBERTO GIACHETTI](#). Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ROBERTO GIACHETTI](#). Signor Presidente, noi riteniamo che, se il relatore valuta l'esigenza di riunire il Comitato dei nove, ovviamente noi non abbiamo nulla in contrario. Ritengo che dobbiamo rimetterci anche alla decisione della Presidenza, se dovesse ritenere di mettere in votazione la proposta. Noi ci rimettiamo a lei, signor Presidente.

[MASSIMILIANO FEDRIGA](#). Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MASSIMILIANO FEDRIGA](#). Signor Presidente, intervengo soltanto per sottolineare che andare avanti con gli emendamenti in questo momento (anche se posso capire motivi di opportunità o altro) vorrebbe dire proprio non essere in grado, come Comitato dei nove, di esprimere pareri adeguati perché in questo caso è necessario verificare se effettivamente è cambiata la *ratio* del provvedimento. Se adesso non riusciamo a riunirci e ad avere una visione chiara, sarebbe veramente soltanto opportunismo di parte.

[PRESIDENTE](#). Onorevole Fedriga, penso anch'io di potermi assumere la responsabilità di accogliere la richiesta del relatore e di consentire la riunione del Comitato dei nove. La seduta è sospesa fino alla conclusione del lavoro del Comitato dei nove. Per quanto tempo, onorevole Cazzola?

[GIULIANO CAZZOLA](#), *Relatore*. Signor Presidente, possiamo farcela anche in venti minuti.

[PRESIDENTE](#). Sospendo la seduta che riprenderà alle 16,45.

La seduta, sospesa alle 16,20, è ripresa alle 16,50.

PRESIDENTE. Ricordo che, prima della sospensione della seduta, è stato da ultimo approvato l'emendamento Damiano 31.33.

Chiedo al relatore, onorevole Cazzola, anche a seguito della riunione del Comitato dei nove, di esprimere i propri orientamenti in ordine al prosieguo dei nostri lavori.

GIULIANO CAZZOLA, *Relatore*. Signor Presidente, noi abbiamo esaminato le implicazioni sul complesso e sul significato dell'articolo 31 per quanto riguarda la modifica intervenuta. Non siamo arrivati però ad una valutazione convincente, quindi chiederei l'accantonamento dell'articolo 31 e di procedere oltre con gli altri articoli: accantonare l'articolo 31, come abbiamo fatto con l'articolo 20.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, si chiede l'accantonamento dell'ulteriore esame dell'articolo 31.

GIOVANNI PALADINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PALADINI. Signor Presidente, noi invece chiediamo la prosecuzione dei lavori d'Aula, perché è incredibile che non si riesca a portare avanti, da parte della maggioranza, il loro articolato e, soprattutto, che si chieda continuamente un accantonamento degli articoli. Quindi, noi siamo contrari.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, mi sembra molto strano che il Comitato dei nove e la maggioranza al suo interno non siano stati in grado nell'arco di mezz'ora di esprimere una valutazione compiuta della modifica e di ciò che determina la modifica intervenuta con un emendamento, che sinceramente è un emendamento che rende più chiare le modalità di rapporto tra le parti e dà la possibilità di utilizzare uno strumento che è a disposizione delle parti. Questo dal punto di vista del merito. Poi non si capisce perché si chieda di accantonare l'articolo e di non procedere al voto degli emendamenti, che erano l'elemento fondamentale sulla base del quale abbiamo concesso prima la sospensione: la sospensione non è stata data alla Commissione per decidere ed orientarsi relativamente alla possibilità di continuare o meno sull'articolo. Qui vi è un ragionamento complessivo da svolgere e la Commissione non è stata in grado di farlo.

Io ovviamente credo che la Presidenza, di fronte al fatto che la Commissione non si pronuncia, non può che prendere atto che, a questo punto, la Camera può proseguire nei suoi lavori. Infatti, se il Comitato dei nove non si pronuncia, non vi è una contrarietà e quindi, non essendovi una contrarietà a proseguire, non si può che procedere nel percorso che era stato precedentemente concordato e indicato dalla Presidenza.

Nel merito valuteremo poi se l'articolo complessivamente dà adito ad un orientamento positivo o negativo: questo è naturalmente esso stesso un problema che viene assegnato al voto e all'orientamento dell'Aula e non certo solo al Comitato dei nove.

TERESIO DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, noi avevamo aderito di buon grado alla richiesta di sospensione della seduta per un passaggio nel Comitato dei nove, al fine di consentire una valutazione appropriata degli effetti reali o presunti dell'emendamento che avevamo approvato

precedentemente.

Al di là dell'interpretazione di norme regolamentari su cui altri anche del mio gruppo potrebbero intervenire, mi pare che nella sostanza vi sia stato un tempo nel quale anche i colleghi della maggioranza potevano tornare tranquillamente in Aula.

Noi riteniamo che l'articolo 31 costituisca il cuore del messaggio con il quale il provvedimento in oggetto è stato rinviato alle Camere e, quindi, riteniamo di doverlo sviluppare, discutere e votare in modo consequenziale, senza interruzioni. Per questo motivo, ci pronunciamo contro l'accantonamento dell'articolo 31.

[PASQUALE VIESPOLI](#), *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PASQUALE VIESPOLI](#), *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, vorrei solo precisare che la richiesta di accantonamento dell'articolo 31 è legata solo all'esigenza di valutare meglio l'impatto dell'approvazione dell'emendamento in questione (*Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico*)...

[PRESIDENTE](#). Colleghi, per cortesia...

[ERMINIO ANGELO QUARTIANI](#). Presidente! Il Governo fa una valutazione politica!

[PRESIDENTE](#). Onorevole Quartiani, il rappresentante del Governo ha chiesto di parlare e può dire ciò che ritiene opportuno. Spetterà, poi, all'Assemblea valutare quanto egli ha detto. Non possiamo impedire al rappresentante del Governo di parlare e di dire ciò che vuole. Sta spiegando il motivo. In seguito - come lei sa benissimo - l'Assemblea si esprimerà di fronte ad una richiesta del relatore (*Commenti del deputato Quartiani*). Se non vi è un accordo, l'Assemblea procederà con il voto sulla richiesta di accantonamento. Il rappresentante del Governo sta spiegando perché riterrebbe opportuno procedere in questo modo. Credo che possa farlo. Prego, signor sottosegretario.

[ERMINIO ANGELO QUARTIANI](#). Non può parlare su questo! Il rappresentante del Governo non può parlare sull'ordine dei lavori, né su questioni che riguardano il Regolamento!

[PRESIDENTE](#). Onorevole Quartiani, il rappresentante del Governo si esprimerà, dopodiché metterò ai voti la richiesta di accantonamento relativa all'articolo 31. Francamente, non credo che questa sia una questione così grave. Prego, sottosegretario Viespoli.

[PASQUALE VIESPOLI](#), *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, non so se in maniera corretta sul piano formale, ma proprio in relazione alle riflessioni svolte dall'onorevole Quartiani, che mi sembravano corrette, stavo cercando di motivare la sostanza della richiesta di accantonamento dell'articolo 31. Infatti, vi è il rischio che l'emendamento approvato determini un'alea di rischio interpretativo, procurando incertezza ed insicurezza. Pertanto, ritenevamo che fosse utile avere più tempo per approfondire questo argomento, senza incidere sui lavori e proseguendo la nostra attività, sempre che non si ritenga, viceversa, di continuare ad esaminare l'articolo 31 che, come è stato detto, rappresenta il cuore del provvedimento in oggetto.

Ritenevamo che vi fosse l'opportunità di approfondire meglio l'impatto che si può determinare in seguito all'approvazione dell'emendamento in questione. Mi permetto soltanto di aggiungere che vi è il rischio che si vada anche al di là dell'intenzione degli stessi proponenti.

[MASSIMILIANO FEDRIGA](#). Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MASSIMILIANO FEDRIGA](#). Signor Presidente, vorrei rivolgere un appello alla responsabilità dei deputati e dell'Assemblea. Non considererei le volontà né il merito dell'emendamento in oggetto e di chi l'ha proposto. Rendiamoci semplicemente conto che rischiamo di licenziare una norma con riferimento alla quale, non Fedriga, ma anche i tecnici, durante le riunioni del Comitato dei nove, hanno dato interpretazioni diverse rispetto alla modifica apportata con l'emendamento appena approvato.

Pertanto, ritengo che sarebbe meglio accantonare l'articolo 31 e tornare in Aula con i numeri e le volontà che ognuno intende esprimere, con i propri emendamenti e la dialettica dell'Assemblea, ma sapendo, almeno, in quale direzione sta andando la normativa in esame. Altrimenti, si rischia solo di mostrare chi ha più o meno numeri, se sono presenti, oppure no, i deputati della maggioranza, e di licenziare una norma che danneggia anche i lavoratori. Infatti, se non vi è certezza del diritto, vi è un danno anche per i lavoratori (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

[ANTONIO BORGHESI](#). Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Onorevole Borghesi, non so a quale titolo intenda parlare, perché per il suo gruppo è già intervenuto un collega (*Commenti del deputato Borghesi*). Onorevole Borghesi, darò la parola a tutti coloro che la chiederanno, qualcuno mi dice fin troppo. Mi sembra che vi sia materia per poter passare ai voti (*Commenti del deputato Borghesi*). Onorevole Borghesi, a quale titolo intende parlare?

[ANTONIO BORGHESI](#). Signor Presidente, chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ANTONIO BORGHESI](#). Signor Presidente, il rappresentante del Governo è intervenuto dopo che ha parlato il mio collega. Essendo intervenuto il rappresentante del Governo, a termini di Regolamento, possono intervenire nuovamente tutti i gruppi.

[PRESIDENTE](#). No, onorevole Borghesi, mi dispiace ma a questo punto la prassi e il Regolamento prevedono che si passi al voto sull'accantonamento. I gruppi si sono espressi, c'è chiaramente un orientamento a favore dell'accantonamento e un altro contro, pertanto passiamo ai voti. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di accantonamento dell'ulteriore esame dell'articolo 31 formulata dal relatore. (*È approvata*).

La Camera approva per 15 voti di differenza.

L'ulteriore esame dell'articolo 31 e della relativa proposta emendativa è pertanto accantonato.

[ROBERTO GIACHETTI](#). Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ROBERTO GIACHETTI](#). Signor Presidente, poiché erano intercorsi degli accordi fra i gruppi rispetto a come procedere nella giornata di oggi e in quella di domani, mi pare di capire, a questo punto, che la ragione dell'accantonamento nasce dal fatto che il Comitato dei nove deve tornare a riunirsi per verificare la conseguenza dell'approvazione dell'emendamento e quindi riconsiderare

tutti gli emendamenti successivi riferiti all'articolo 31.

Atteso che ora dobbiamo esaminare l'articolo 20, sul quale presumo vi sarà un dibattito, e presumendo anche che ci avvicineremo alle ore 19 (che è l'ora prevista per l'informativa in Aula del Ministro Matteoli), vorrei capire, signor Presidente, cosa pensa di fare la Commissione: pensa che, se riusciamo a concludere l'esame dell'articolo 20, poi interromperemo i lavori per esaminare l'articolo 31, quindi non accadrà quello per cui c'era un accordo, cioè che domani ci saranno soltanto le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento? Domani, quindi, ci porteremo dietro l'articolo 31, ammesso che oggi riusciamo a concludere l'esame dell'articolo 20?

Tutto questo vuol dire (glielo chiedo, signor Presidente) che gli accordi intercorsi in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, a causa di un voto dell'Assemblea del quale, ovviamente, non possiamo che prendere tutti atto, di fatto devono essere considerati rivisti, e non perché un gruppo o un altro non siano più d'accordo, ma per l'evoluzione dei nostri lavori.

Visto che la Commissione ha bisogno di riunirsi per valutare ulteriormente le conseguenze dell'approvazione dell'emendamento all'articolo 31 e vista anche la disponibilità dimostrata dai gruppi con il contingentamento, con gli interventi a titolo personale e via di seguito, mi pare del tutto evidente che questa energica prova di forza della maggioranza per non andare avanti con l'esame dell'articolo 31 e per passare all'articolo 20 determinerà inevitabilmente la conseguenza che non chiuderemo i nostri lavori questa sera; allo stesso modo, mi pare abbastanza probabile che domani non passeremo alle dichiarazioni di voto e al voto finale.

Dico questo solo affinché il concetto sia chiaro a tutti, anche a coloro che ogni settimana, ormai da mesi, vanno «sotto» in qualche votazione (non importa che si tratti di un ordine del giorno, di un emendamento o addirittura di un decreto-legge, come è successo solo qualche settimana fa), ma ritengono di fare le loro prove di forza subito dopo. Adesso l'hanno fatta, però è del tutto evidente, a questo punto, che i lavori sono in funzione di una cosa votata dalla maggioranza, vale a dire il riesame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 31 al Comitato dei nove. A questo punto i tempi verranno valutati in corso d'opera.

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, mi pare evidente che l'accordo intercorso tra i gruppi precedentemente non poteva prevedere che sarebbe stato approvato un emendamento e le conseguenze che esso avrebbe determinato.

Il relatore e la maggioranza hanno ritenuto opportuno chiedere un ulteriore approfondimento, mi pare chiaro che i tempi li valuteremo strada facendo. Se si pone la necessità di un ulteriore accordo fra i gruppi, i gruppi stessi valuteranno come procedere allo stesso accordo. Intanto, però, chiedo se, a questo punto, il relatore e i gruppi sono favorevoli a procedere all'esame dell'articolo 20.

Prego, onorevole Cazzola, ha facoltà di parlare.

GIULIANO CAZZOLA, Relatore. Signor Presidente, mi faccia aggiornare le carte. Per quanto riguarda l'articolo 20, chiedo all'onorevole Cirielli di ritirare il suo emendamento 20.5 che, peraltro, ha già subito parecchie amputazioni da parte della Commissione bilancio e che sopravvive soltanto per una parte. Chiedo, quindi, di ritirarlo.

Mi risulta che l'emendamento Stracquadanio 20.7 sia già stato ritirato perché nel frattempo il Governo ha presentato l'emendamento 20.100 su cui la Commissione esprime parere favorevole...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le chiedo scusa. Le avevo chiesto se ritenesse opportuno procedere all'esame dell'articolo 20 e mi sembra che lei intenda procedere in tal senso. Se così è, prima che lei esprima i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 20, dovrei verificare se sono confermate le richieste di intervento di alcuni colleghi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

(Esame dell'articolo 20 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, all'esame dell'[articolo 20](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate (*Vedi l'allegato A - A.C. 1441-quater-E*).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Porcino. Ne ha facoltà.

GAETANO PORCINO. Signor Presidente, sull'articolo 20 avevamo già preso atto in Commissione - e avevamo avuto modo di ripeterlo anche in Aula - del richiamo del Presidente della Repubblica e su questo punto ci eravamo espressi con alcune considerazioni. La Commissione lavoro non ha approvato alcuna modifica all'articolo 20. Con successive deliberazioni, poi, ha respinto dapprima l'emendamento del Governo e poi quelli dei restanti gruppi. Siamo in attesa di capire se, a fronte dei pareri delle Commissioni giustizia e difesa, il relatore e il Governo possono essere indotti a presentare nuovi emendamenti o, addirittura, se queste ultime non abbiano ritenuto di suggerire altre proposte emendative. Quindi, l'articolo 20 giungerà in Aula e sarà votato senza avere il contenuto che avevamo chiesto sia in Commissione sia in Aula.

Il Presidente della Repubblica aveva espresso dei dubbi perché l'articolo reca disposizioni in materia di infortuni e di incidenti sul lavoro e aveva anche sollevato alcune questioni. Pertanto, auspichiamo che i pochi emendamenti presentati siano accolti anche in relazione a quello che il Presidente della Repubblica aveva espresso nel suo messaggio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Villecco Calipari. Ne ha facoltà per cinque minuti.

ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI. Signor Presidente, voglio ricordare a quest'Assemblea che oggi è la giornata mondiale in ricordo delle vittime dell'amianto e, secondo me, è un po' triste che oggi si riproponga un emendamento che deroga sul naviglio di Stato alla questione, appunto, della tutela per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro e l'esposizione all'amianto per motivi professionali da parte dei marinai.

Dico ciò in quanto ci esprimeremo in maniera contraria e voteremo contro nel corso del primo esame di questo provvedimento. Voglio ricordare a tutti che il messaggio di rinvio alle Camere, da parte del Presidente Napolitano, chiedeva al Parlamento, appunto, di riflettere ulteriormente su questa deroga.

Vi ricordo quali sono i tre punti rilevati dal Presidente Napolitano. Il primo riguardava l'interpretazione autentica che non si poteva trasformare in una modificazione integrativa. In più il Presidente Napolitano affermava che la norma incide su una legge delega del 1955 che ha esaurito la sua funzione con il decreto legislativo attuativo del 1956, pur senza intervenire su di esso e risultando, di fatto, inapplicabile e priva di effetti. In più, fa cessare l'efficacia della norma generatrice della responsabilità e, quindi, non è più possibile individuare il soggetto obbligato a risarcire chi si è ammalato a causa dell'amianto o addirittura a causa di tale materiale è deceduto.

Non so se tutti i colleghi sono al corrente che vi sono tremila morti l'anno per esposizione all'amianto così come indica il Renam, il registro nazionale dei mesoteliomi.

Questa è una malattia che per decenni non si manifesta, ma, dal momento in cui viene diagnosticata, il tempo per morire (perché non esiste cura) va da 9 a 12 mesi. Allora, vi chiedo: perché non riflettere e non discutere di questo?

L'emendamento del Governo 20.100 non risolve il problema, anzi pone praticamente nel nulla i due processi in atto in questo momento a Torino e a Padova per due militari già deceduti. Chiedo a tutti voi: se neghiamo a questi malati la giustizia, ossia l'individuazione di una responsabilità, come si fa poi a dire nell'emendamento 20.100 del Governo che viene data loro la possibilità di mettere in atto tutte le azioni per essere risarciti? A chi lo stiamo dicendo, ai loro nipoti, visto che la loro aspettativa di vita va da 9 a 12 mesi?

Sappiamo tutti quanto dura una causa civile. Allora, se si volevano tutelare le vittime negandogli la giustizia e l'individuazione di un responsabile almeno si poteva prevedere una tutela in via amministrativa, ma neanche questo è stato fatto. Chiedo a tutti voi: a questi malati si nega tutto: si nega, quindi, la tutela prevista per legge per cui tutti coloro che sono esposti all'amianto per motivi

professionali hanno diritto a tutele e protezione sul posto di lavoro; si nega l'individuazione dei responsabili; si nega anche di poter vivere meglio negli ultimi mesi di vita.

Chiedo a tutta l'Aula e a tutti i gruppi di esaminare l'articolo 20 e di riflettere. Ricordo che c'è un parere del Consiglio di Stato, relativo alla questione dell'azione risarcitoria in via amministrativa, che verrà reso il 4 maggio; possiamo soprassedere sull'articolo 20 ed eventualmente discutere in questo Parlamento per una revisione del provvedimento che possa prevedere anche una depenalizzazione, ma che comunque tuteli almeno il diritto delle vittime (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*)?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Stanislao. Ne ha facoltà.

AUGUSTO DI STANISLAO. Signor Presidente, intervengo per riaffermare alcuni principi di cui ha parlato poco fa anche la collega Calipari. Credo che rispetto a questo tema - che andrebbe esteso anche ad altre malattie di carattere professionale - si registri un paradosso tutto italiano, forse anche tutto di questo Parlamento, e soprattutto di questo Governo.

Infatti, nel momento in cui abbiamo la certezza di una malattia, paradossalmente non abbiamo la certezza di una giustizia che metta fine ad un travaglio che riguarda tante persone e tante famiglie. Non si può rinviare *sine die*, né riaffermare un principio relativo ad azioni risarcitorie di cui non sappiamo né i tempi, né i modi, né i contenuti, e soprattutto nemmeno la sostanza. Credo che, rispetto a questo tema, l'emendamento proposto dal Governo non aiuti, ma anzi allontani la risoluzione del problema.

Inoltre, credo che noi, per la cognizione che abbiamo avuto nella nostra Commissione di merito, abbiamo posto un problema che peraltro è stato sollevato e portato avanti anche dal nostro presidente in maniera importante. Nell'ultima riunione della Commissione di ieri ho detto che non ero d'accordo sulla sintesi fatta dal presidente perché non coglieva la drammaticità della situazione e non dava risposte adeguate a riaffermare una cultura di governo che, soprattutto in questi casi, si deve incentrare su due principi importanti: la trasparenza e la tutela di queste persone.

Se queste ultime non vedono nel Governo e nel Parlamento l'ultimo e unico baluardo di tutela e la capacità di andare in profondità per risolvere problemi annosi, ognuno di noi si deve sentire offeso nel suo ruolo all'interno del Parlamento.

Nella giornata del ricordo delle vittime dell'amianto tutti noi insieme, come Parlamento e al di là delle posizioni ideologiche, rischiamo un fallimento personale, politico e istituzionale perché non riusciamo a dare risposte che abbiano un senso profondo e importante. Soprattutto non si riesce a cogliere l'entità e la gravità di questo fenomeno al quale la politica, e soprattutto questo Parlamento, deve dare una risposta che non è possibile ulteriormente rinviare (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, intervengo per dire che ovviamente c'è del vero negli interventi dei colleghi Calipari e Di Stanislao, che però non hanno detto completamente tutta la verità. Infatti, in questi processi, gli imputati sono i comandanti delle navi e altri ammiragli, anch'essi esposti, tanto è vero che alcuni di loro, mentre erano sotto processo, sono anche deceduti per la vicenda dell'amianto.

Credo che il problema sia una responsabilità dello Stato. Non credo sia colpa degli ufficiali di Marina, se le navi venivano costruite con l'amianto. Probabilmente c'è una responsabilità dello Stato più ampia. Quindi, i ministri della difesa dovrebbero essere chiamati a rispondere di questo, così come i vertici di Finmeccanica o di Fincantieri, piuttosto che i militari che diventano il capro espiatorio.

Quindi, il Governo con il suo emendamento, così come anche l'emendamento che avevo presentato (ma ho visto che la V Commissione, Bilancio lo ha cassato), chiaramente, consultandomi con

l'amministrazione della Difesa, andava nella direzione di tutelare pienamente il diritto al risarcimento dei militari colpiti e anche addirittura di riconoscere la causa di esposizione all'amianto dovuta alla carriera militare come una causa per essere riconosciuti come vittime del dovere, ma ovviamente, secondo me anche a ragione, escludendo la responsabilità penale dei comandanti delle navi, che non possono essere considerati come un datore di lavoro o il proprietario della fabbrica: sono due cose completamente diverse e non affermarlo non mi sembra sia una cosa giusta e corretta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vannucci. Ne ha facoltà.

MASSIMO VANNUCCI. Signor Presidente, intervengo per rafforzare la richiesta dell'onorevole Villecco Calipari di ripensare al contenuto dell'articolo 20. Infatti, l'emendamento 20.100 del Governo non risolve il problema. L'onorevole Cirielli ci ha detto adesso che è importante non applicare le disposizioni penali ai comandanti dei navigli e su questo siamo perfettamente d'accordo. Tuttavia, l'onorevole Villecco Calipari, insieme ad altri colleghi, ha presentato un subemendamento con riferimento all'ultimo comma. Infatti, al riguardo si afferma che i provvedimenti adottati dal giudice non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese. Quindi, anche su questo aspetto siamo d'accordo: non c'è responsabilità penale, ma dobbiamo prevedere i risarcimenti.

Il problema è che con questa norma i risarcimenti li attribuiamo in ritardo. Il subemendamento proponeva semplicemente di garantire i risarcimenti in via amministrativa, semplificando le procedure. Mi dispiace dover sottolineare che la V Commissione (Bilancio), della quale faccio parte, abbia espresso parere favorevole sull'emendamento del Governo, anche se produce effetti, perché prevede risarcimenti, mentre ha espresso parere contrario sul subemendamento Villecco Calipari 0.20.100.1: mi dispiace dirlo, ma, come in altre circostanze, è andata oltre i propri compiti, assumendosi la responsabilità di fermare provvedimenti invece utili e necessari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Delfino. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, mi pare che il dibattito faccia emergere chiaramente l'oggetto del rinvio operato dal Capo dello Stato; al riguardo, in sede di Commissione, abbiamo ragionevolmente aderito alle valutazioni di chi voleva evitare che potessero continuare ad applicarsi le sanzioni penali stabilite per i comandanti del naviglio militare. Tuttavia, nello stesso tempo avevamo assolutamente sottolineato il fatto che, come anche si rileva nel messaggio del Capo dello Stato, in assenza di disposizioni specifiche che pongono a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un fatto doloso o colposo addebitabile ad un soggetto individuato.

Questa è la norma di cui all'articolo 2043 del codice civile. In questo caso, così come prevede l'attuale articolo 20, non è più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato per configurare un'ipotesi di dolo o di colpa, per cui non sarebbe più assolutamente possibile avere un risarcimento.

Pertanto, non si vuole continuare a perpetrare una diversità di trattamento all'interno delle responsabilità delle forze armate, ma si vuole richiedere un emendamento che, da un lato, escluda la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, e dall'altro lato preveda, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio, un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori. Questa è la questione fondamentale su cui noi aspettiamo dal Governo un passo deciso e chiaro per risolvere la controversia sia per le responsabilità penali, sia per il giusto titolo che hanno i lavoratori ad essere indennizzati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 20 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIULIANO CAZZOLA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro dell'emendamento Cirielli 20.5, nella parte ritenuta ammissibile (è stato già molto ridimensionato in seguito al parere espresso dalla Commissione bilancio). Mi risulta che l'emendamento Stracquadanio 20.7 sia stato ritirato. La Commissione esprime parere contrario sul subemendamento Villecco Calipari 0.20.100.1, mentre accetta l'emendamento del Governo 20.100.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il subemendamento Villecco Calipari 0.20.100.1 è inammissibile. L'emendamento Lo Monte 20.1 non è segnalato. Le chiedo, pertanto, il parere sugli identici emendamenti Damiano 20.2, Delfino 20.3 e Di Stanislao 20.4.

GIULIANO CAZZOLA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Damiano 20.2, Delfino 20.3 e Di Stanislao 20.4, in quanto sono contraddittori con l'emendamento del Governo 20.100.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'emendamento Cirielli 20.5, nella parte ammissibile, formulato dal relatore.

EDMONDO CIRIELLI. Sì, signor Presidente, ma, in considerazione dell'opportunità che l'esposizione all'amianto attribuisca il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere, vorrei presentare un apposito ordine del giorno, perché credo sia una cosa assolutamente irrinunciabile. Spero che il Governo possa accogliere con favore questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Damiano 20.2, Delfino 20.3 e Di Stanislao 20.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruggia. Ne ha facoltà.

ANTONIO RUGGHIA. Signor Presidente, intervengo su questi emendamenti soppressivi perché, come risulta chiaro sulla base della discussione che c'è stata in Aula, non riusciamo a cogliere l'obiettivo di garantire alle vittime dell'esposizione all'amianto sui navigli di Stato la possibilità di attivare un'azione risarcitoria.

È stato spiegato bene anche dal collega Delfino che nell'attuale situazione, se non c'è l'accertamento delle responsabilità, facendo riferimento al codice civile, non è possibile ottenere il risarcimento, così è accaduto in queste vicende. Inoltre, nella discussione che abbiamo svolto è stato ricordato che soltanto sulla base di cause civili e dell'individuazione delle persone imputabili per le responsabilità sui navigli di Stato è stato possibile ottenere un risarcimento di 800 mila euro per le famiglie anche dei deceduti per l'esposizione ad amianto.

Con l'emendamento del Governo vengono indeboliti i diritti delle vittime e non c'è neanche la possibilità di riconoscere in via amministrativa l'azione risarcitoria. Per tale motivo interveniamo contro questo emendamento, chiediamo in maniera formale di votare la sua soppressione perché, come è stato affermato anche dalla collega Villecco Calipari, avremmo bisogno di intervenire in questa materia in maniera più complessiva, per dare più garanzie alle vittime dell'esposizione all'amianto. Noi non siamo mossi da chissà quale volontà di individuare le responsabilità, perché questo naturalmente è un compito che non appartiene a noi, al Parlamento; siamo mossi soltanto da

un'esigenza: quella di garantire alle vittime dell'esposizione ad amianto la loro azione risarcitoria e di fare in modo che venga attivata una legislazione che in futuro dia tutte le garanzie. Con gli interventi del Governo non si risolvono le questioni poste dal Capo dello Stato e sicuramente non si dà la possibilità alle vittime dell'esposizione ad amianto, che sono tantissime nel nostro Paese, di avere una risposta chiara da parte del Parlamento, quella risposta che attendono da anni. Per questo motivo siamo a favore della reiezione dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paladini. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PALADINI. Signor Presidente, credo che quando gli emendamenti sono di buonsenso, al di là di chi li presenti, dovrebbero essere naturalmente accolti, questo, tra l'altro, è un articolo che contiene un'interpretazione autentica di un articolo della legge n. 51 del 1955, che reca la delega al Governo per l'emanazione di norme per l'igiene del lavoro. In questo caso l'interpretazione si risolve nell'escludere dall'applicazione della delega riguardante la responsabilità penale non solo il lavoro a bordo delle navi mercantili, degli aeromobili, ma anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito. Ciò per evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato sui navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto possano continuare ad applicarsi, come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti alle autorità giudiziarie, le sanzioni penali previste che sono escluse unicamente nei casi di morte o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili. Anche il Presidente della Repubblica aveva rilevato due aspetti diversi nei dubbi che aveva esternato a questa Camera. L'articolo 20 non esplica alcuno dei possibili significati dell'articolo 2, lettera b), della legge n. 51 del 1955, e quindi non interpreta, ma apporta a tale disposizione un'evidente modificazione integrativa. La norma incide inoltre su una legge delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l'adozione del decreto attuativo del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, senza invece intervenire su di esso, risultando di fatto inapplicabile e priva di effetti. Nel merito, invece, tale disposizione comporta problemi per il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti. Infatti, pur affermando che al lavoratore spetta comunque il risarcimento, in assenza di disposizioni specifiche, non rinvenibili nella legge, che pongono a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un fatto doloso o colposo addebitabile ad un soggetto individuato dall'articolo 2043 del codice civile, qualora l'efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare, con la conseguente non punibilità delle lesioni e delle morti cagionate sui navigli di Stato. Infatti, non è possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di dolo o colpa nella determinazione del danno. Credo che questo aspetto sia essenziale per cercare di capire quanto oggi stiamo approvando in questo Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Miotto. Ne ha facoltà.

ANNA MARGHERITA MIOTTO. Signor Presidente, sono quattro le ragioni per sostenere che l'articolo 20 vada soppresso. In primo luogo, si tratta di una norma estranea alle materie oggetto del provvedimento in esame. Questo provvedimento «passava di qua» e la norma è stata inserita perché c'era un processo in corso da annullare. In secondo luogo, si tratta di un colpo di spugna sui processi che sono in corso. In terzo luogo, si cancellano diritti e legittime aspettative di famiglie e malati esposti all'amianto. In quarto luogo, essa non recepisce il terzo rilievo del Presidente della Repubblica sull'articolo 20. Si tratta di quattro buone ragioni per sopprimere l'articolo 20. Ho capito i rilievi del collega Cirielli, ma noi, in quest'Aula, non siamo chiamati a trasformarci in un'aula di tribunale. Nessuno di noi vuole accanirsi certamente sui generali, ma il tema è un altro: è una questione delicatissima che riguarda i diritti, le procedure e l'ammontare dei risarcimenti per le

vittime degli esposti all'amianto. Per tale motivo credo che l'articolo 20 vada soppresso (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Damiano 20.2, Delfino 20.3 e Di Stanislao 20.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo. Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevoli Vico, Sposetti, Castagnetti, Andrea Orlando, Trappolino, Ferranti, Brandolini, Mazzocchi...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 509*

Maggioranza 255

Hanno votato sì 248

Hanno votato no 261).

Prima di porre in votazione l'emendamento 20.100 del Governo, accettato dalla Commissione, ricordo che, essendo esso integralmente sostitutivo dell'articolo 20, l'approvazione dello stesso precluderà la votazione dell'articolo medesimo.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione...

TERESIO DELFINO. Chiedo di parlare.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, chiedo scusa, mi ero distratto, mi perdoni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Mi farò perdonare per la brevità. Noi avevamo la convinzione - e la manteniamo, malgrado le illustrazioni del Governo e del relatore - che l'emendamento 20.100 del Governo non rispondesse pienamente alla seconda esigenza rappresentata dal Capo dello Stato, il quale ha sostenuto che appare necessario «prevedere, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio, un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori».

Il Governo, il relatore e la maggioranza sostengono invece - può darsi che noi non leggiamo bene la norma - che siamo compiutamente soddisfatte le due condizioni. Permanendo in noi il dubbio sulla veridicità e sulla corrispondenza del nuovo articolo 20, così come proposto dal Governo, su questo emendamento assumeremo un voto di astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villecco Calipari. Ne ha facoltà.

ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI. Signor Presidente, abbiamo già detto il motivo della nostra contrarietà e avevamo presentato il subemendamento 0.20.100.1, che è stato dichiarato inammissibile.

Non volevamo che vi fossero, come diceva l'onorevole Ciriello, generali o ammiragli o ufficiali che, a loro volta, si sono ammalati per l'esposizione all'amianto per motivi professionali. Non cercavamo questo: avevamo chiesto che con la depenalizzazione, come aveva anche sottolineato nei suoi rilievi

il Presidente Napolitano, vi fosse, però, una tutela nelle vie più brevi, attraverso la via amministrativa, del risarcimento garantito alle vittime, per far sì, almeno, che queste vittime potessero vivere meglio nell'ultimo periodo. Neanche i nipoti vedranno questo risarcimento! L'emendamento 20.100 del Governo parla di azioni risarcitorie; a questo punto, non possiamo assolutamente condividere l'impostazione del Governo. Avevamo chiesto di sospenderlo, di discuterlo, di proporlo in altra sede. Questa è ancora la richiesta che faccio all'Assemblea, questa è la richiesta che sto facendo anche alla maggioranza: parlo alle vostre coscienze, non solo alla vostra ragione. Chiedo che, a questo punto, nel votare, voi pensiate a tutti coloro che in questo momento stanno sperando di avere almeno tutelato il loro diritto a vivere meglio gli ultimi mesi di vita (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paladini. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PALADINI. Signor Presidente, sarò brevissimo. Voteremo contro convintamente sull'emendamento 20.100 del Governo, proprio perché il Presidente della Repubblica aveva rimandato indietro in quest'Aula il provvedimento, ponendo dei dubbi, e l'articolo 20 non solo non li ha risolti, ma il Governo non ha fatto niente per apportare delle modifiche e non ha interpretato niente di quello che ha detto il Presidente della Repubblica, soprattutto con riferimento all'evidente modificazione che doveva essere fatta per quanto riguarda le disposizioni specifiche del risarcimento dei danni dei lavoratori.

Voteremo contro convintamente, perché questo modello, questo emendamento che è stato presentato dal Governo, non ha, di fatto, risolto assolutamente niente e credo che non abbia neanche risolto i dubbi del Presidente della Repubblica per i quali il provvedimento è stato rimandato indietro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 320.100 del Governo, accettato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Onorevoli Vico, Pionati, Villecco Calipari...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 506*

Votanti 470

Astenuti 36

Maggioranza 236

Hanno votato sì 256

Hanno votato no 214).

(***Esame dell'articolo 32 - A.C. [1441-quater-E](#)***)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'[articolo 32](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIULIANO CAZZOLA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Evangelisti 32.1 e Damiano 32.2, nonché sull'emendamento Damiano 32.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Antonino Foti 32.4.

Il parere della Commissione è, altresì, contrario sugli emendamenti Damiano 32.5, Lo Monte 32.6, Damiano 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17, 32.18, 32.19, 32.20, 32.21, 32.22, 32.23, 32.24, 32.25, 32.26 e 32.27.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASQUALE VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Evangelisti 32.1 e Damiano 32.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paladini. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PALADINI. Signor Presidente, l'articolo in esame contiene disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali ed ai criteri di determinazione della misura del risarcimento, nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, in particolare nelle disposizione dei commi 5, 6 e 7 che tratteremo successivamente. Per quanto riguarda la parte di esso che stabilisce che il prestatore di lavoro può impugnare il licenziamento, noi riteniamo che sia importante sopprimerlo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Evangelisti 32.1 e Damiano 32.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Simeoni, Pionati, Pagano. I colleghi hanno votato?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 503

Votanti 467

Astenuti 36

Maggioranza 234

Hanno votato sì 211

Hanno votato no 256).

Prendo atto che la deputata Lo Moro ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli D'Ippolito Vitale, Granata, Cosentino, Traversa.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 505

Votanti 470

Astenuti 35

Maggioranza 236

*Hanno votato sì 211
Hanno votato no 259).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Antonino Foti 32.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Calero Ciman, Lanzillotta, Fioroni. I colleghi hanno votato?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 509

Votanti 296

Astenuti 213

Maggioranza 149

Hanno votato sì 296).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Sposetti, Lenzi. I colleghi hanno votato? Onorevole Bersani.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 512

Maggioranza 257

Hanno votato sì 251

Hanno votato no 261).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lo Monte 32.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Lo Monte, Pionati, Granata, Andrea Orlando, Simeoni, Mario Pepe (PD)...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 511

Votanti 476

Astenuti 35

Maggioranza 239

Hanno votato sì 216

Hanno votato no 260).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Damiano 32.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berretta. Ne ha facoltà.

[GIUSEPPE BERRETTA](#). Signor Presidente, vorrei sottolineare un profilo. Oggi il relatore ha voluto ripetere più volte il fatto che le indicazioni provenienti dalle parti sociali, e in particolare da alcune organizzazioni sindacali, o sono state recepite o comunque hanno visto un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso.

Credo che anche da questo punto di vista invece le cose non stiano così, nel senso che proprio con riferimento al comma 2 - di cui chiediamo la soppressione - anche la CISL si è pronunciata in maniera netta, registrando la contrarietà e la disattenzione da parte della maggioranza.

Quando cioè introduciamo una disciplina particolarmente stringente per l'esercizio dei diritti dei lavoratori in sede giudiziaria e introduciamo un termine di decadenza davvero molto stringente, lo estendiamo anche alla fattispecie del licenziamento orale: un lavoratore licenziato oralmente dovrebbe quindi recarsi in giudizio entro centoventi giorni (un termine molto breve), parificando così situazioni che sono oggettivamente differenti, quella del licenziamento nel quale viene comunicato per iscritto l'atto e quella in cui invece il lavoratore riceve semplicemente una telefonata o un gesto del capo da parte del datore di lavoro.

Anche in questo caso abbiamo perso l'opportunità di ascoltare con attenzione le indicazioni che provengono dalle parti sociali mentre credo che sarebbe opportuno, a questo punto, sopprimere il comma 2 accogliendo il nostro emendamento.

[GIULIANO CAZZOLA](#), *Relatore*. Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GIULIANO CAZZOLA](#), *Relatore*. Signor Presidente, siamo talmente sensibili alla sottolineatura che è stata fatta dalle parti sociali in sede di audizioni e portata avanti peraltro anche nel corso del dibattito in Commissione lavoro, che abbiamo voluto precisare nel primo comma, anche se la cosa era già prevista dalla legge n. 604 del 1966, che i termini di impugnazione decorrono dalla ricezione della comunicazione del licenziamento, purché sia una comunicazione scritta, ovvero dalla comunicazione dei motivi, anch'essi in forma scritta. Si tratta di un emendamento che è stato votato a larghissima maggioranza pochi minuti fa, dunque credo che in quest'Aula non si possa evocare il fantasma del licenziamento orale.

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gatti. Ne ha facoltà.

[MARIA GRAZIA GATTI](#). Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Cazzola quando dice che è stato chiesto l'inserimento del licenziamento in forma scritta, ma vi è un piccolo particolare: il comma 2 stabilisce infatti che le disposizioni di cui all'articolo 6 si estendono e si applicano anche a tutti i casi di invalidità e inefficacia del licenziamento.

In questo caso stiamo parlando di licenziamento orale, onorevole Cazzola, ed è per questo che noi chiediamo la soppressione di questa parte della disposizione.

[PRESIDENTE](#). Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Scarpetti, onorevole Cesario, onorevole Esposito, onorevole Bongiorno, Viceministro Urso...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti e votanti 509
Maggioranza 255
Hanno votato sì 250
Hanno votato no 259).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Vico, onorevole Fassino, onorevole Vignali, onorevole Bongiorno, onorevole Pugliese...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 508
Votanti 474
Astenuti 34
Maggioranza 238
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 259).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Osvaldo Napoli, onorevole Vico, onorevole Bernardini...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 507
Votanti 472
Astenuti 35
Maggioranza 237
Hanno votato sì 214
Hanno votato no 258).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Damiano 32.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gatti. Ne ha facoltà.

[MARIA GRAZIA GATTI](#). Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo di sopprimere al comma 3 la lettera *b*). Stiamo parlando del recesso del committente nei rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto. Quando chiediamo di eliminare questa lettera intendiamo dire che è molto duro, molto difficile applicare le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 (secondo il quale il licenziamento va impugnato entro sessanta giorni) quando stiamo parlando di contratti atipici. Di solito questi contratti hanno dei brevi periodi d'interruzione e poi c'è il rinnovo.

Allora se io pongo il limite dei sessanta giorni sto dicendo che se una persona impugna quel licenziamento come illegittimo sta rinunciando alla possibilità che questo contratto venga rinnovato. È per questo, Presidente, che noi chiediamo la soppressione di tale lettera della disposizione oppure - tramite l'emendamento successivo - che siano aggiunte alla fine della lettera le parole: «nel caso di

successioni di rapporti il termine decorre dalla data di scadenza dell'ultimo contratto». Insomma, noi abbiamo sette-otto lavoratori su dieci che vengono assunti con questo tipo di rapporto di lavoro. Vogliamo garantirli in questa situazione o no? Secondo me stiamo restringendo troppo i termini per l'impugnazione e in questo caso non teniamo conto di come funziona attualmente il nostro mercato del lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Frassinetti, Andrea Orlando, Nicola Molteni, Vico...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 501

Votanti 467

Astenuti 34

Maggioranza 234

Hanno votato sì 211

Hanno votato no 256).

Prendo atto che i deputati Anna Teresa Formisano e Drago hanno segnalato che non sono riusciti a votare e che avrebbero voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Damiano 32.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, il Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento Damiano 32.11, così come - se lei lo ritiene lo anticipo adesso, altrimenti interverrò successivamente - anche sull'emendamento Damiano 32.13.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Berretta. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BERRETTA. Signor Presidente, l'esigenza che viene rappresentata in questo emendamento è di rendere davvero liberi i lavoratori di esercitare l'azione giudiziaria. Per cui, nel caso in cui avessimo una pluralità di contratti che si susseguono nel tempo, il termine di centottanta giorni lo vorremo far decorrere dall'ultimo contratto, in maniera tale - lo ripeto - da non mettere i lavoratori nelle condizioni di scegliere tra la prosecuzione del rapporto e l'esercizio dell'azione giudiziaria, rinviando, quindi, al momento in cui realmente il rapporto sarà cessato il decorrere del tempo per l'esercizio dell'azione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Zaccaria, Vico, Frassinetti, Di Virgilio...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 504

Maggioranza 253

Hanno votato sì 247

Hanno votato no 257).

Prendo atto che i deputati Anna Teresa Formisano e Drago hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Cuperlo, Lo Monte, Nizzi...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 504

Votanti 472

Astenuti 32

Maggioranza 237

Hanno votato sì 215

Hanno votato no 257).

Prendo atto che i deputati Anna Teresa Formisano e Drago hanno segnalato che non sono riusciti a votare e che avrebbero voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Damiano 32.13.

Ricordo che l'onorevole Giachetti ha già espresso la dichiarazione di voto su questo emendamento a nome del gruppo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Berretta. Ne ha facoltà.

[GIUSEPPE BERRETTA](#). Signor Presidente, il Presidente Napolitano nel messaggio rivolto alle Camere sottolinea che vi è proprio una nutrita giurisprudenza costituzionale tesa a consentire al lavoratore l'esercizio dell'azione soltanto dopo che il rapporto si è interrotto, e, quindi, che in costanza di rapporto non si prescrivono i crediti di lavoro. Adottando lo stesso criterio, chiediamo che il termine per l'esercizio dell'azione cominci a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto, soltanto nel caso in cui effettivamente il rapporto si sia definitivamente risolto e non si sia in presenza di un termine entro il quale il rapporto potrebbe proseguire nell'ambito di una pluralità di contratti a tempo determinato.

[PRESIDENTE](#). Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Pionati...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 504

Votanti 503

Astenuti 1

Maggioranza 252

Hanno votato sì 246

Hanno votato no 257).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Vico... onorevole Lanzillotta... onorevole Vietti... onorevole Sposetti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 509

Votanti 474

Astenuti 35

Maggioranza 238

Hanno votato sì 214

Hanno votato no 260).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Cesa... onorevole Barani... onorevole Gava... onorevole Mario Pepe (PdL)... onorevole Fogliardi...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 508

Maggioranza 255

Hanno votato sì 250

Hanno votato no 258).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Simeoni... onorevole Cesa... onorevole Orlando Andrea... onorevole Bernardini... i colleghi hanno votato? L'onorevole Bernardini ancora no... qualcuno provveda...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 509
Votanti 474
Astenuti 35
Maggioranza 238
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 259).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Cesa... onorevole Mazzuca... onorevole Follegot... onorevole Lenzi... onorevole Mura...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 510
Votanti 474
Astenuti 36
Maggioranza 238
Hanno votato sì 215
Hanno votato no 259).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Cesa... onorevole Mazzuca... onorevole Simeoni... onorevole Gava... onorevole Pionati...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 509
Votanti 508
Astenuti 1
Maggioranza 255
Hanno votato sì 250
Hanno votato no 258).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 506
Votanti 478
Astenuti 28
Maggioranza 240*

*Hanno votato sì 221
Hanno votato no 257).*

Prendo atto che il deputato Di Virgilio ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Vico? Onorevole Moles? Onorevole Traversa? Onorevole Pionati? Onorevole Mazzuca?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 508
Votanti 473
Astenuti 35
Maggioranza 237
Hanno votato sì 213
Hanno votato no 260).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca? Onorevole Traversa? Onorevole Polledri? Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 508
Votanti 472
Astenuti 36
Maggioranza 237
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 260).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Di Virgilio? Onorevole Cesa? Onorevole Barani? Onorevole Vico? Onorevole Aprea?
Onorevole Gava? Onorevole Conte? Onorevole Simeoni? Onorevole Pionati? Onorevole D'Amico?
Onorevole Mario Pepe (PdL)?
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti e votanti 509
Maggioranza 255
Hanno votato sì 248
Hanno votato no 261).*

Prendo atto che il deputato Strizzolo ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Damiano 32.23.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Madia. Ne ha facoltà.

[MARIA ANNA MADIA](#). Signor Presidente, noi speravamo davvero che il rinvio da parte del Capo dello Stato fosse l'occasione per cambiare questo articolo 32, anche perché il fatto che questa disposizione avesse dei problemi non è una nostra invenzione: è proprio la storia di questa norma che ce lo dice. Vorrei ricordare che, in particolare, i commi 5, 6 e 7 sono stati approvati la prima volta nel 2008, salvo poi essere stati già dichiarati incostituzionali dalla Consulta nel 2009. Vi è poi tutto il problema della diversità interpretativa che su questa stessa norma danno Camera e Senato. Prima del rinvio del Capo dello Stato, quando il Senato approvò questo provvedimento, fu votato un ordine del giorno, con i voti della stessa maggioranza, in cui si diceva che le indennità in questione in tali articoli sarebbero aggiuntive rispetto alla conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Qui alla Camera, invece, si continua ad interpretare la disposizione in senso sostitutivo, cioè le indennità sostituirebbero la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Abbiamo anche il *dossier* dell'ufficio studi della Camera che, il 9 aprile, quindi dopo il messaggio del Capo dello Stato, si è pronunciato e ha detto esplicitamente che appare opportuno chiarire che l'indennità in questione è in sostituzione. Ma nulla, non è cambiato niente.

Insomma, questa disposizione rimane molto ambigua perché addirittura si presta a due interpretazioni diverse da parte del legislatore. In altre parole, abbiamo un caso molto evidente di bicameralismo imperfetto.

Quindi, vorrei dire all'onorevole Fedriga, che tanto si preoccupava dei dubbi interpretativi che poteva porre l'emendamento del Partito Democratico che prima è stato approvato, che non mi sembra che i dubbi interpretativi suscitino sempre le stesse perplessità e le stesse preoccupazioni, anche perché noi dobbiamo metterci nei panni davvero di tutti quei lavoratori che da due anni, anche con giudizi in corso, non sanno minimamente qual è la legislazione e quindi vivono, anche tra un giudizio e l'altro, nella più totale incertezza del diritto.

Eppure, malgrado tutto questo, questi commi rimangono identici, malgrado anche la denuncia del Presidente Napolitano, che dice proprio che tutto ciò ha conseguenze negative sulla conoscibilità, sulla comprensibilità e sulla certezza del diritto. Non so se sia un problema di uffici legislativi della maggioranza.

Tutti i rilievi avanzati dalla Corte costituzionale nel 2009 non sono assolutamente stati accolti. La Corte parlava di «irragionevolezza della norma». Credo che non modificando i commi in questione - e concludo - la maggioranza stia rischiando di fare, ancora una volta, un'inutile, doppia fatica. La Consulta, infatti, boccerà nuovamente la norma in questione, perché l'evidente problema di sconnessione tra l'ordinamento complessivo e la norma stessa, sollevato dalla Consulta nel 2009, non è stato risolto in nulla.

Sottolineo anche che la Lega aveva presentato un emendamento soppressivo. Pertanto, mi auguro - credo che condivida il merito di questo intervento - che possa votare insieme a noi (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bobba. Ne ha facoltà.

[LUIGI BOBBA](#). Signor Presidente, vorrei solo dire al relatore e all'onorevole Fedriga che, se l'interpretazione non è dubbia, ed è quella esposta ora dalla collega Madia - e cioè che l'intervento risarcitorio non è sostitutivo, ma integrativo, aggiuntivo a quello di conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato - aggiungere i due elementi contenuti nel nostro emendamento non fa che rendere chiara la norma.

Pertanto, se l'interpretazione è questa, tanto vale avere una norma che sia semplice, chiara e trasparente (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Onorevole Vico... onorevole D'Ippolito Vitale... presidente Bruno... onorevole Costa... i colleghi hanno votato?

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 501*

Maggioranza 251

Hanno votato sì 245

Hanno votato no 256).

Prendo atto che i deputati Vannucci e Rossomando hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Damiano 32.24.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonino Russo. Ne ha facoltà.

ANTONINO RUSSO. Signora Presidente, il presente comma, che con il nostro emendamento vorremmo sopprimere, come il precedente comma 5 ed il successivo comma 7, sono palesemente incostituzionali - lo ha già ricordato la collega Madia nell'intervento precedente - perché ripropongono una norma analoga già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Inoltre, non si risponde ai rilievi avanzati dal Presidente Napolitano, si perpetua una discriminazione nei confronti dei lavoratori precari, si viola la Convenzione e la direttiva europea e si interviene «a gamba tesa» nei processi in corso.

Anche il comma in questione è rimasto invariato dopo l'approvazione degli emendamenti presso l'XI Commissione (Lavoro), sebbene il Presidente della Repubblica, nel messaggio inviato alle Camere, avesse sottolineato l'opportunità di una riflessione anche su disposizioni, in qualche modo - si diceva - presenti negli articoli 30, 32 e 50, che riguardano gli stessi giudizi in corso e la salvezza del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Nella sostanza, si ripropongono i contenuti dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 368 del 2001, come introdotto dal comma 1-bis dell'articolo 21 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, e dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale del 14 luglio 2009, n. 214, dopo la remissione all'esame della stessa disposto da ben diciannove ordinanze delle corti di appello e di tribunali italiani per la presunta - poi dichiarata tale - violazione degli articoli 3, 10, 11, 24, 111 e 117 della Costituzione. Chi volesse approfondire la materia può rileggere le motivazioni, di fatto e di diritto, della stessa sentenza della Corte costituzionale che ho richiamato.

Per capire, invece, il peso e la portata, del comma in questione in particolare, vorrei rileggerlo testualmente: «In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie» - sottolineo il termine «graduatorie», così si capisce di cosa si parla - «il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà».

Da queste ultime parole emerge già la discriminazione rispetto ai lavoratori di cui si parla nel

comma precedente. Non emerge con chiarezza, ma è abbastanza certo di chi stiamo parlando. Voglio citare solo una categoria che vi appartiene con maggiore rappresentanza. Si tratta del personale della scuola e, più precisamente, del personale precario della scuola.

Preciso meglio di chi parliamo e dei numeri di cui parliamo: ogni anno, su un comparto costituito da più di un milione tra docenti e personale ATA, 210 mila persone, ossia 130 mila docenti e 80 mila unità di personale tecnico e amministrativo, assicurano il funzionamento della scuola per tutto l'anno scolastico in qualità di supplenti con un contratto a tempo determinato. Di queste circa il 20 per cento ha un contratto al 31 agosto di 12 mensilità, il restante 80 per cento, ossia 160 mila lavoratori, hanno garantite appena dieci mensilità di stipendio.

Insomma, uno su cinque tra i dipendenti della scuola è un lavoratore precario, selezionato ogni anno e spesso riconfermato, ma con lo stesso stipendio iniziale e senza alcuno scatto di anzianità, in spregio alla normativa comunitaria e alla legislazione nazionale che non prevede la stipula di contratti a tempo determinato per anni successivi al primo, ma, piuttosto, la stabilizzazione dell'organico.

In conclusione, stiamo parlando di queste persone alle quali tutti i giorni affidiamo i nostri figli, persone che riconoscono la legge, la rispettano, spesso la insegnano e ne pretendono il rispetto, tanto più se riguarda loro stessi. Perpetuare un torto e una discriminazione nei loro confronti noi lo riteniamo illegittimo ed ingiusto, per questo ci auguriamo la soppressione del presente comma (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Onorevole Simeoni... onorevole Pizzolante... onorevole Sbai...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 500*

Maggioranza 251

Hanno votato sì 247

Hanno votato no 253).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Onorevole Pizzolante... onorevole Santelli... onorevole Ciccioli... sottosegretario Giorgetti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 505*

Maggioranza 253

Hanno votato sì 247

Hanno votato no 258).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Porcino... onorevole Aprea...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 505
Maggioranza 253
Hanno votato sì 246
Hanno votato no 259).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Damiano 32.27.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berretta. Ne ha facoltà.

[GIUSEPPE BERRETTA](#). Signor Presidente, interverrò brevemente. Finora si è detto che l'esigenza che abbiamo è quella di far durare meno il contenzioso e che uno degli obiettivi che il Governo si prefigge è proprio quello di dar modo alle cause di durare meno e, quindi, di raggiungere l'obiettivo per i lavoratori e per i datori di lavoro di avere una pronuncia in tempi rapidi. In realtà, per ora ci si è limitati a dire quando la causa deve cominciare, quando deve avviarsi. A nostro avviso, invece, sarebbe più utile stabilire che la causa debba avere un tempo certo e, in ogni caso, che alcune cause debbano necessariamente avere priorità rispetto alle altre. In questo senso riteniamo che le cause in materia di licenziamento, per le quali peraltro non è possibile nemmeno svolgere l'arbitrato, dovrebbero avere priorità e dovrebbero essere trattate prima delle altre. Questa norma è di buonsenso, vorremmo che venisse inserita nell'articolo ed è anche l'oggetto dell'emendamento che abbiamo proposto.

[PRESIDENTE](#). Passiamo ai voti.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 32.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Perina... onorevole Andrea Orlando...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 499
Maggioranza 250
Hanno votato sì 243
Hanno votato no 256).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 32, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Sbai... onorevole Mazzuca... onorevole Simeoni... l'onorevole Mazzuca ancora non riesce a votare...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 501
Votanti 467
Astenuti 34
Maggioranza 234
Hanno votato sì 258
Hanno votato no 209).

(Votazione dell'articolo 33 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 33](#) (Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 33.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Cesa...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 505
Votanti 263
Astenuti 242
Maggioranza 132
Hanno votato sì 262
Hanno votato no 1).

(Votazione dell'articolo 34 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 34](#) (Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 34.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Andrea Orlando... onorevole Barbaro... onorevole Traversa... onorevole Murer...
onorevole Madia... l'onorevole Grassi non riesce a votare...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 504
Votanti 496
Astenuti 8
Maggioranza 249
Hanno votato sì 495
Hanno votato no 1).

(Votazione dell'articolo 35 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 35](#) (Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 35.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Cesa... onorevole Granata... onorevole Morassut... onorevole Cesario...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 503
Votanti 502
Astenuti 1
Maggioranza 252
Hanno votato sì 502).*

Prendo atto che il deputato Oliverio ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

(Votazione dell'articolo 36 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 36](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 36.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca, onorevole Madia, onorevole Oliverio, onorevole Briguglio.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 505
Votanti 471
Astenuti 34
Maggioranza 236
Hanno votato sì 261
Hanno votato no 210).*

(Votazione dell'articolo 37 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 37](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 37.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevole Golfo, onorevole Vella, onorevole Mazzuca, onorevole Martinelli, onorevole Mario Pepe (PdL), onorevole Gava, onorevole Simeoni.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

*(Presenti 506
Votanti 294
Astenuti 212
Maggioranza 148
Hanno votato sì 291
Hanno votato no 3).*

(Votazione dell'articolo 38 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 38](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 38.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Golfo, onorevole Mazzuca, onorevole Traversa, onorevole Simeoni, onorevole Martinelli, onorevole Porcino, onorevole Rainieri.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 509
Votanti 503
Astenuti 6
Maggioranza 252
Hanno votato sì 293
Hanno votato no 210*).

(Votazione dell'articolo 39 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 39](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 39.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Lehner, onorevole Vico, onorevole Cassinelli, onorevole Labocchetta.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 506
Votanti 505
Astenuti 1
Maggioranza 253
Hanno votato sì 502
Hanno votato no 3*).

(Votazione dell'articolo 40 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 40](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 40.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Mazzuca, onorevole Andrea Orlando, onorevole Traversa, onorevole Vico, onorevole Cesa, onorevole Ceroni, onorevole Iapicca.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 503
Maggioranza 252
Hanno votato sì 256
Hanno votato no 247*).

(Votazione dell'articolo 41 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 41](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 41.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Perina, onorevole Andrea Orlando, onorevole Vico, onorevole Toccafondi, onorevole Cesario, onorevole Bernardini.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 504
Votanti 503
Astenuti 1
Maggioranza 252
Hanno votato sì 503*).

(Votazione dell'articolo 42 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 42](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 42.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Vico... Onorevole Andrea Orlando... Onorevole Boccuzzi... Onorevole Corsaro...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 505
Maggioranza 253
Hanno votato sì 505*).

(Votazione dell'articolo 43 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 43](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 43.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Vico... Onorevole Veltroni... Onorevole Fassino... Onorevole Lanzillotta... Onorevole Martinelli...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 502
Maggioranza 252
Hanno votato sì 502*).

(Votazione dell'articolo 44 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 44](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 44.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Mazzuca... Onorevole Vico... Onorevole Losacco...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 501
Maggioranza 251
Hanno votato sì 501*).

(Votazione dell'articolo 45 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 45](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 45.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Mazzuca... Onorevole Vico... Onorevole Andrea Orlando... Onorevole Martinelli...
Onorevole Moles... Onorevole Pionati... Onorevole Lo Monte... Onorevole Bernardini... Onorevole Cesa...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 502
Maggioranza 252
Hanno votato sì 502*).

Prendo atto che il deputato Pizzetti ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

(Votazione dell'articolo 46 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'[articolo 46](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 46.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 507
Votanti 471
Astenuiti 36
Maggioranza 236
Hanno votato sì 260
Hanno votato no 211*).

(Votazione dell'articolo 47 - A.C. [1441-quater-E](#))

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'[articolo 47](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 47.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Trappolino... Onorevole Fogliardi... Onorevole Favia...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti 507
Votanti 503
Astenuti 4
Maggioranza 252
Hanno votato sì 502
Hanno votato no 1*).

(Votazione dell'articolo 48 - A.C. [1441-quater-E](#))

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'[articolo 48](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 48.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Di Virgilio... Onorevole Castellani... Onorevole Nizzi...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 504
Maggioranza 253
Hanno votato sì 263
Hanno votato no 241*).

(Votazione dell'articolo 49 - A.C. [1441-quater-E](#))

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'[articolo 49](#) (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 49.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Onorevole Pionati...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(*Presenti e votanti 509
Maggioranza 255
Hanno votato sì 261
Hanno votato no 248*).

(Esame dell'articolo 50 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'[articolo 50](#) e delle [proposte emendative](#) ad esso presentate (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).

Poiché non è stato segnalato da parte del gruppo dell'Italia dei Valori l'emendamento Paladini 50.4, all'articolo 50 risultano esclusivamente riferite le identiche proposte emendative Lo Monte 50.1, Delfino 50.2 e Paladini 50.3 interamente soppressive dell'articolo 50. Pertanto, si procederà alla votazione del mantenimento dell'articolo 50.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIULIANO CAZZOLA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Lo Monte 50.1, Delfino 50.2 e Paladini 50.3.

PRESIDENTE. Prendo atto che il parere del rappresentante del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

Passiamo ai voti.

Ricordo che, poiché sono stati presentati tre emendamenti interamente soppressivi dell'articolo 50, porrò in votazione il mantenimento di tale articolo.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 50.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Pollastrini...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 506

Votanti 504

Astenuti 2

Maggioranza 253

Hanno votato sì 501

Hanno votato no 3).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se possiamo procedere all'ulteriore esame dell'articolo 3.

GIULIANO CAZZOLA, *Relatore*. Signor Presidente, possiamo procedere. Abbiamo riflettuto, nei modi in cui si può riflettere in queste circostanze, e crediamo che si possa andare avanti anche dopo il voto intervenuto sull'emendamento precedente; quindi possiamo procedere con le votazioni. Riteniamo che la posizione della maggioranza e del Governo non sia inficiata dalla precedente votazione.

(Ripresa esame dell'articolo 31 - A.C. [1441-quater-E](#))

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fedriga 31.35, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Di Virgilio... onorevole Granata... onorevole Versace... onorevole Traversa... onorevole Delfino... onorevole Mario Pepe (PD)...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 500

Votanti 499

Astenuti 1

Maggioranza 250

Hanno votato sì 499).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Delfino 31.36, Damiano 31.37 e Borghesi 31.38, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Simeoni...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 503

Maggioranza 252

Hanno votato sì 242

Hanno votato no 261).

Prendo atto che i deputati Mecacci e Madia hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Antonino Foti 31.39, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Della Vedova, Castellani, Pionati, Razzi, Mario Pepe (PdL) c'è una *par condicio* perfetta tra i due Mario Pepe... una volta l'uno, una volta l'altro...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 503

Votanti 500

Astenuti 3

Maggioranza 251

Hanno votato sì 292

Hanno votato no 208).

Prendo atto che il deputato Mecacci ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Mazzuca, Mannucci... colleghi siete un po' troppo rumorosi, se posso permettermi... capisco che siamo stanchi...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 505

Votanti 473

Astenuti 32

Maggioranza 237

Hanno votato sì 208

Hanno votato no 265).

Prendo atto che i deputati Mecacci e Realacci hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.42, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Pizzolante, Garagnani, Compagnon, Repetti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 503

Votanti 468

Astenuti 35

Maggioranza 235

Hanno votato sì 210

Hanno votato no 258).

Prendo atto che il deputato Mecacci ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Lehner, Armosino, Andrea Orlando...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 504

Votanti 470

Astenuti 34

Maggioranza 236

Hanno votato sì 209

Hanno votato no 261).

Prendo atto che il deputato Mecacci ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Miglioli...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 505

Votanti 471

Astenuti 34

Maggioranza 236

Hanno votato sì 210

Hanno votato no 261).

Prendo atto che il deputato Mecacci ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.45, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Franzoso, Reguzzoni...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 500

Votanti 468

Astenuti 32

Maggioranza 235

Hanno votato sì 210

Hanno votato no 258).

Prendo atto che il deputato Mecacci ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.46, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Barani, Mazzuca, Armosino, Compagnon, Porcino... Quelle due luci accese laggiù non mi piacciono molto...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 503

Votanti 469

Astenuti 34

Maggioranza 235

Hanno votato sì 210

Hanno votato no 259).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Damiano 31.47, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Mazzuca, Barani, Traversa, Zorzato, Martinelli...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 501

Votanti 467

Astenuti 34

Maggioranza 234

Hanno votato sì 209

Hanno votato no 258).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 31, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Barani, Vella,

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti 504

Votanti 259

Astenuti 245

Maggioranza 130

Hanno votato sì 259).

(Esame degli ordini del giorno - A.C. [1441-quater-E](#))

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame degli [ordini del giorno](#) presentati (*Vedi l'allegato A - A.C. [1441-quater-E](#)*).

Nessuno chiedendo di illustrare gli ordini del giorno presentati, chiedo al Governo di esprimere il parere sugli stessi.

[PASQUALE VIESPOLI](#), *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo non accetta l'ordine del giorno Maurizio Turco n. 9/1441-quater-E/1.

[PRESIDENTE](#). Ricordo che l'ordine del giorno Beltrandi n. 9/1441-quater-E/2 è stato dichiarato inammissibile.

[PASQUALE VIESPOLI](#), *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il Governo non accetta gli ordini del giorno Porcino n. 9/1441-quater-E/3, Paladini n. 9/1441-quater-E/4 e Di Stanislao n. 9/1441-quater-E/5, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Villecco Calipari n. 9/1441-quater-E/6, purché il dispositivo sia riformulato premettendo le seguenti parole: «a valutare». Il Governo, altresì, accetta l'ordine del giorno Cirielli n. 9/1441-quater-E/7, mentre accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Delfino n. 9/1441-quater-E/8 e n. 9/1441-quater-E/9, nonché gli ordini del giorno Capitanio Santolini n. 9/1441-quater-E/10 e Anna Teresa Formisano n. 9/1441-quater-E/11. Il Governo, inoltre, accetta l'ordine del giorno Lo Presti n. 9/1441-quater-E/12, purché il dispositivo sia riformulato sopprimendo le parole: «individuando ogni strumento utile a dirimere eventuali dubbi ermeneutici con apposite iniziative, anche di carattere normativo». Il Governo, infine, accetta l'ordine del giorno Contento n. 9/1441-quater-E/13.

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, ma, per quanto riguarda la valutazione degli ordini del giorno, la Presidenza si riserva di valutare l'ammissibilità dell'ordine del giorno Lo Presti n. 9/1441-*quater*-E/12, a meno che esso non venga riformulato.

Procederei, a questo punto, all'esame e alla votazione degli ordini del giorno precedenti, mentre, per le vie brevi, intercorrono tra il presentatore e il Governo accordi sulla possibile riformulazione dell'ordine del giorno Lo Presti n. 9/1441-*quater*-E/12, perché si possa ritenere ammissibile; infatti, con questa formulazione, obiettivamente, l'ordine del giorno non potrebbe esserlo. Lo accantoniamo un attimo e procediamo con gli altri.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, volevo solo capire meglio. Normalmente abbiamo un'attività parlamentare che prevede la presentazione degli ordini del giorno e un vaglio da parte della Presidenza che stabilisce se sono ammissibili o meno.

Volevo sapere se, nell'innovazione che facciamo di tanto in tanto delle nostre regole, abbiamo aggiunto anche da parte della Presidenza...

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, tutti sanno che io sono un'innovatrice, ma questa volta non sto innovando nulla, nel senso che l'ordine del giorno Lo Presti n. 9/1441-*quater*-E/12 è stato presentato dopo l'approvazione di un emendamento abbastanza significativo.

È stato presentato all'ultimo momento: la Presidenza non ha fatto in tempo a valutarlo. Adesso la valutazione è avvenuta e l'ammissibilità è sottoposta ad una riformulazione.

Prendo atto che l'ordine del giorno Lo Presti n. 9/1441-*quater*-E/12 è stato ritirato. Il problema è risolto.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, se lei vuole, possiamo pure parlarne da un'altra parte. Io le sto domandando una cosa precisa.

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, la questione è stata risolta non solo perché l'onorevole Lo Presti ha ritirato il suo ordine del giorno, ma perché la Presidenza ha accolto quattro ordini del giorno dell'onorevole Damiano che sono arrivati mentre il Governo stava dando i pareri.

Passiamo all'ordine del giorno Maurizio Turco n. 9/1441-*quater*-E/1.

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Maurizio Turco n. 9/1441-*quater*-E/1, non accettato dal Governo.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Maurizio Turco n. 9/1441-*quater*-E/1, non accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Armosino, Romele, Portas...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 481

Maggioranza 241

Hanno votato sì 236

Hanno votato no 245).

Prendo atto che il deputato Cesa ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.
Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Porcino n. 9/1441-*quater*-E/3, non accettato dal Governo.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Porcino n. 9/1441-*quater*-E/3, non accettato dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevoli Armosino, Consolo, Mario Pepe (PdL), Pionati, Mannucci.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 482
Maggioranza 242
Hanno votato sì 232
Hanno votato no 250).

Prendo atto che il deputato Cesa ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.
Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Paladini n. 9/1441-*quater*-E/4, non accettato dal Governo.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Paladini n. 9/1441-*quater*-E/4, non accettato dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevoli Barani, Di Virgilio, Vannucci, Pionati. Colleghi, sono sempre disponibile a richiamare tutti quando vedo che non riuscite a votare; però, se mentre votate telefonate, è sempre molto difficile che riusciate a votare.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 481
Maggioranza 241
Hanno votato sì 233
Hanno votato no 248).

Prendo atto che il deputato Cesa ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.
Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Di Stanislao n. 9/1441-*quater*-E/5, non accettato dal Governo.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Di Stanislao n. 9/1441-*quater*-E/5, non accettato dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Onorevoli Traversa, Pionati, Armosino.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 481
Maggioranza 241

Hanno votato sì 233
Hanno votato no 248).

Prendo atto che il deputato Cesa ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole. Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione dell'ordine del giorno Villecco Calipari n. 9/1441-*quater*-E/6, accolto dal Governo come raccomandazione, purché riformulato.

[ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI](#). Signor Presidente, vorrei capire meglio dal sottosegretario se il testo della riformulazione è «a valutare la presenza del rischio amianto» o «a valutare la possibile presenza di rischio amianto». Se è così, accetto la riformulazione proposta.

[PASQUALE VIESPOLI](#), *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PASQUALE VIESPOLI](#), *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Sì, è così.

[PRESIDENTE](#). Prendo dunque atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Villecco Calipari n. n. 9/1441-*quater*-E/6, accolto dal Governo come raccomandazione, purché riformulato.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Cirielli n. 9/1441-*quater*-E/7, accettato dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Poli n. 9/1441-*quater*-E/8, accolto dal Governo come raccomandazione.

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Delfino n. 9/1441-*quater*-E/9, accolto dal Governo come raccomandazione.

[TERESIO DELFINO](#). Signor Presidente, mi rivolgo al sottosegretario, perché mi pare veramente singolare che si voglia accogliere solo come raccomandazione qualcosa che fa parte già di qualche impegno del Governo in questa direzione. A parte le premesse, il testo dell'ordine del giorno è il seguente: «impegna il Governo a promuovere ulteriori incisive campagne di informazione per contrastare una tragedia dall'altissimo costo sociale ed economico (mi riferisco a quella degli infortuni sul lavoro), nonché a potenziare i controlli sia per impedire il lavoro nero sia per far emergere tutte le aree che sfuggono alle rilevazioni ufficiali». Non vedo cosa vi sia di difficoltà ad accogliere pienamente l'ordine del giorno in esame.

[PASQUALE VIESPOLI](#), *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PASQUALE VIESPOLI](#), *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà ad accettare un ordine del giorno che però dica a valutare la possibilità di ulteriori (...). Poiché ho letto l'ordine del giorno e il Governo ha investito risorse consistenti sul piano nazionale e con un trasferimento di risorse alle regioni, è evidente che l'ordine del giorno appariva non riconoscere questo impegno del Governo.

[PRESIDENTE](#). Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Delfino n. 9/1441-*quater*-E/9, accettato dal Governo, purché riformulato. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno

Capitano Santolini n. 9/1441-*quater*-E/10, accolto dal Governo come raccomandazione.
Passiamo all'ordine del giorno Anna Teresa Formisano n. 9/1441-*quater*-E/11, accolto dal Governo come raccomandazione.

[PASQUALE VIESPOLI](#), *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PASQUALE VIESPOLI](#), *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. L'onorevole Anna Teresa Formisano mi ha manifestato la disponibilità ad accogliere una proposta di riformulazione nel senso di impegnare il Governo «a valutare la possibilità di». Se viene accolta tale riformulazione, il parere del Governo è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Anna Teresa Formisano n. 9/1441-*quater*-E/11, accettato dal Governo, purché riformulato. Ricordo che l'ordine del giorno Lo Presti n. 9/1441-*quater*-E/12 è stato ritirato. Invito quindi il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno Contento n. 9/1441-*quater*-E/13, Madia n. 9/1441-*quater*-E/14, Gneccchi n. 9/1441-*quater*-E/15, Berretta n. 9/1441-*quater*-E/16 e Damiano n. 9/1441-*quater*-E/17.

[PASQUALE VIESPOLI](#), *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, confermo il parere favorevole del Governo sull'ordine del giorno Contento n. 9/1441-*quater*-E/13. Il Governo altresì accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Madia n. 9/1441-*quater*-E/14 mentre non accetta gli ordini del giorno Gneccchi n. 9/1441-*quater*-E/15, Berretta n. 9/1441-*quater*-E/16 e Damiano n. 9/1441-*quater*-E/17.

[PRESIDENTE](#). Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Contento n. 9/1441-*quater*-E/13, accettato dal Governo. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Madia n. 9/1441-*quater*-E/14, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Gneccchi n. 9/1441-*quater*-E/15, non accettato dal Governo.
Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Gneccchi n. 9/1441-*quater*-E/15, non accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Ghizzoni, Nizzi, Armosino...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 482

Maggioranza 242

Hanno votato sì 235

Hanno votato no 247).

Prendo atto che il deputato Cesa ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.
Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Berretta n. 9/1441-*quater*-E/16, non accettato dal Governo.
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Berretta n. 9/1441-*quater*-E/16, non accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 481

Maggioranza 241

Hanno votato sì 233

Hanno votato no 248).

Prendo atto che il deputato Cesa ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Damiano n. 9/1441-*quater*-E/17, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Damiano n. 9/1441-*quater*-E/17, non accettato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Lo Monte, Tommaso Foti, Briguglio... questa volta l'onorevole Cesa è riuscito a votare...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge ([Vedi votazioni](#)).

(Presenti e votanti 481

Maggioranza 241

Hanno votato sì 236

Hanno votato no 245).

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.

[ROBERTO GIACHETTI](#). Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ROBERTO GIACHETTI](#). Signor Presidente, mi consenta semplicemente di lasciare agli atti - parlo assolutamente a titolo personale, fuori dalla mia funzione di delegato d'Aula, come appartenente a questa Assemblea - che il Regolamento è una garanzia per tutti (sia per chi fa parte dell'opposizione, sia per chi fa parte della maggioranza) e rappresenta un modo straordinario per regolare i nostri lavori.

Dopo che vi è stata la fase dell'illustrazione degli ordini del giorno e il parere del Governo sugli stessi, siccome lei ha fatto riferimento al fatto che sono stati accolti dalla Presidenza quattro ordini del giorno della mia parte, ritengo che questo sia nella possibilità che ella ha di regolare i nostri lavori (secondo le opportunità del caso) ma, probabilmente, si sarebbe potuto evitare. Infatti non è che, siccome si tratta di quattro ordini del giorno del gruppo Partito Democratico, questo implica che possiamo stravolgere le regole che ci siamo dati. Vorrei solo lasciarlo agli atti, per lo meno chiedendole che questo non costituisca precedente...

[PRESIDENTE](#). Mi lasci lasciare agli atti, onorevole Giachetti, che ha parlato a titolo personale, che come delegato d'Aula la prego di vigilare meglio perché gli ordini del giorno del suo gruppo

vengano presentati in tempo.

Sospendiamo l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9,30 con lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e della votazione finale.

Sull'ordine dei lavori e per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 19,05).

[ANDREA SARUBBI](#). Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà, prima di passare all'informativa, in tal modo consentendo ai colleghi che non intendono partecipare all'informativa di lasciare l'Aula con doveroso silenzio.

[ANDREA SARUBBI](#). Signor Presidente, intendo soltanto mettere l'Assemblea al corrente di una notizia che è arrivata in questo momento sulle agenzie di stampa, che riguarda un nostro connazionale, David Casinori, che risulta disperso in Messico. David Casinori fa parte di un'organizzazione umanitaria andata in Messico con una carovana della pace. Erano in uno Stato, lo Stato di Oaxaca, a controllare le condizioni degli indios, e hanno subito un attacco da parte di un gruppo paramilitare. In questo attacco purtroppo sono morte tra le due e le cinque persone e ci sono diversi dispersi, uno dei quali, appunto, è un italiano, un nostro connazionale. Pertanto attraverso lei, signor Presidente, chiederei al Governo di interessarsi alla questione, e tramite il Ministro degli affari esteri di farci sapere prima possibile in che condizioni si trova il nostro connazionale, in maniera tale da poter rassicurare il Parlamento e la sua famiglia.

[PRESIDENTE](#). Onorevole Sarubbi, la ringrazio per la sua sottolineatura e per il suo richiamo.

[SIMONE BALDELLI](#). Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SIMONE BALDELLI](#). Signor Presidente, intervengo altrettanto sommessamente solo per ricordare - intervengo a difesa della «categoria» - che gli ordini del giorno sono iniziative personali dei deputati, e quindi evidentemente nessun responsabile d'Aula o vicepresidente delegato d'Aula ha facoltà di determinare il momento in cui un collega riesca o non riesca a presentarli. Sono valutazioni che spettano alla Presidenza. Senza alcuna polemica ovviamente è discrezione della Presidenza accoglierli, anche perché quella cui abbiamo assistito è stata una fase in cui si è passati dall'esame degli articoli del provvedimento all'esame degli ordini del giorno senza una sospensione; quindi è normale che ci sia una «zona grigia» in cui alcuni colleghi possano aver depositato ordini del giorno che possano essere giudicati ammissibili o non ammissibili. A onor del vero, se è vero questo, è vero anche che non è responsabilità dei responsabili d'Aula di alcun gruppo, Presidente, vigilare sulla tempestiva presentazione degli ordini del giorno di alcun collega.

[GIANNI MANCUSO](#). Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GIANNI MANCUSO](#). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta ad una interrogazione a risposta in Commissione, la n. [5-00909](#), presentata il 28 gennaio 2009, oltre un anno fa, a firma Mancuso, Nasti e Pastore, indirizzata al Ministro dell'interno e assegnata al Ministero della giustizia. L'argomento riguarda il carcere di Novara. Intendiamo segnalare che nei giorni scorsi, la settimana scorsa, ci sono stati presso quel carcere due episodi di aggressioni che hanno coinvolto due agenti e anche lo stesso comandante delle guardie. Già in quell'interrogazione, di oltre un anno fa, segnalavamo che molte cose non funzionano in quel

carcere. Credo che sia il caso di far verificare esattamente al Ministero competente l'andamento dei fatti per valutare i provvedimenti da adottare.

[NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO](#). Chiedo di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO](#). Signor Presidente, l'*Agra Press* del 26 aprile, e il *Messaggero Veneto* del giorno successivo, hanno dato notizia che, venerdì 30 aprile, sarà avviata per la prima volta a Vivaro, in provincia di Pordenone, in un campo di circa tre ettari, la prima coltivazione italiana di mais OGM, varietà già autorizzata a livello comunitario e attualmente non iscritta nel registro nazionale delle sementi e, quindi, non utilizzabile.

Il 19 gennaio scorso il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del vicepresidente di Futuragra, imponeva ai Ministeri competenti di concludere entro 90 giorni il procedimento di istruzione e autorizzazione alla coltivazione di mais geneticamente modificato già autorizzato a livello comunitario.

Il 7 aprile, i Ministri della salute, Ferruccio Fazio, e dell'ambiente, Stefania Prestigiacomo, hanno controfirmato il decreto predisposto dal Ministro dell'agricoltura, Luca Zaia, con cui veniva respinta la richiesta di messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati contenenti l'evento Mon 810. Alla coltivazione di mais OGM in Italia si sono opposti in questi mesi moltissimi cittadini e tante associazioni; tra le altre voglio citare e ringraziare la CIA, la Coldiretti e Legambiente. Il campo di Vivaro, affermano i promotori di questa pericolosa provocazione, verrà seminato innanzitutto per far vedere ai cittadini, alle scolaresche, ai consumatori e agli agricoltori che cosa sono le piante OGM. Ci troviamo di fronte a delle vere e proprie dichiarazioni a dir poco provocatorie.

Signor Presidente, a tutela della salute dei cittadini, prima che le multinazionali titolari di brevetti sui semi rompano gli indugi per tentare di piegare a loro piacimento le regole del nostro Paese, e comunque nel rispetto del decreto interministeriale che vieta la semina di mais OGM, è necessario che il Governo metta in campo, e con urgenza, tutte le iniziative, e non solo il dialogo proposto dal Ministro Galan, per prevenire ed evitare che venga compiuto un atto illegale che rappresenta un vero pericolo per l'inquinamento dei territori e che renderebbe estremamente problematica l'attivazione della coesistenza e che compromette la biodiversità, l'agricoltura di qualità e le produzioni tipiche del nostro Paese. È necessario, inoltre, un intervento urgente per l'introduzione della moratoria per la coltivazione transgenica in assenza di piani regionali, colmando il vuoto giuridico prodottosi con la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006.

Signor presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, davanti a questo incredibile fatto annunciato per le prossime ore, non possiamo rimanere inermi. Qui è in gioco la salute della nostra gente, la nostra qualità della vita, la nostra agricoltura. Su questo non possiamo permettere nessun esperimento e dobbiamo far rispettare in pieno le nostre volontà (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

Informativa urgente del Governo circa le conseguenze sul traffico aereo determinate dalla nube di cenere vulcanica proveniente dall'Islanda (ore 19,13).

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'informativa urgente del Governo circa le conseguenze sul traffico aereo determinate dalla nube di cenere vulcanica proveniente dall'Islanda.

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo interverranno i rappresentanti dei gruppi in ordine decrescente, secondo la rispettiva consistenza numerica, per cinque minuti ciascuno. Un tempo aggiuntivo è attribuito al gruppo Misto.

(Intervento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli.

ALTERO MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attività vulcanica mondiale è tenuta sotto continuo monitoraggio da nove centri di allerta vulcanica collocati in cinque continenti. Ogni centro ha la responsabilità di fornire informazioni tempestive a tutti gli operatori dell'aviazione civile in modo da evitare che gli aerei di linea possano inavvertitamente trovarsi ad attraversare strati di aria in cui è presente cenere vulcanica. In Europa sono attivi il centro di allerta di Tolosa e quello di Londra. Quest'ultimo, in particolare, ha il compito di sorvegliare l'attività vulcanica sul nord Atlantico.

In occasione dell'eruzione del vulcano in Islanda ed in considerazione della qualità di emissioni gassose ad essa collegata, la nube di cenere è apparsa essere immediatamente critica per la navigazione nello spazio aereo islandese, spazio interessato - è bene ricordarlo - da tutti i sorvoli da e per il nord America. Il centro di allerta vulcanica di Londra ha emesso un bollettino elaborato sulla base di un modello matematico di dispersione atmosferica della cenere vulcanica finalizzato a fornire elementi previsionali sulla futura espansione geografica della contaminazione prodotta nell'aria dalla cosiddetta nuvola di cenere.

Lo spazio aereo europeo si trova in una posizione di sottovento rispetto alla circolazione generale dell'atmosfera ed è, quindi, prevedibilmente interessato da una nube di cenere che si sviluppa in Islanda e che tende naturalmente a dirigersi verso est-sud-est.

Lo spazio aereo europeo è inoltre fortemente frazionato, pur rimanendo interdipendenti tra di loro le singole frazioni, per cui la chiusura per motivi di sicurezza di una porzione di spazio aereo, nel caso di specie quella britannica, si riflette immediatamente sulla porzione di spazio attigua.

Tale condizione di interdipendenza, già opportunamente considerata nella decisione comunitaria di procedere alla realizzazione del *single european sky*, ha fatto convenire a livello di Commissione e di singoli Stati sulla necessità di una misura urgente, eccezionale e complessiva di chiusura dello spazio aereo europeo per motivi di sicurezza e di massima precauzione.

In quest'ottica di eccezionalità va inquadrato il coordinamento decisionale centralizzato svolto dalla Commissione europea e vanno effettuate le conseguenti valutazioni sui disagi subiti dai passeggeri e dal comparto del trasporto aereo in generale.

Le conseguenze quali sono state? Oggi in Europa vengono effettuati più di 28 mila voli commerciali i quali trasportano oltre 1,5 milioni di passeggeri. Gli aeroporti interessati alla misura di restrizione al volo sono stati più di 300; le misure di restrizione hanno interessato dapprima gli aeroporti irlandesi e scozzesi per espandersi via via fino agli altri aeroporti dell'Europa continentale. Gli effetti di questo blocco progressivo hanno coinvolto sia i passeggeri dei voli intracomunitari che quelli dei voli intercontinentali. Si stima a questo proposito che la durata della sospensione di attività abbia interessato circa 10 milioni di passeggeri e abbia generato, a fronte della cancellazione di 100 mila voli nel sud continente europeo, mancati introiti per l'aviazione commerciale per oltre 2 miliardi di euro: una crisi con impatto superiore a quella, molto più drammatica evidentemente, dell'11 settembre 2001 e con effetti non inferiori anche sull'industria turistica. Oltre a ciò va considerata la mancata attività dei centri di controllo del traffico aereo e l'effetto collaterale che si è riflesso sia sul settore industriale sia su quello dei servizi.

A questo punto quali sono state le decisioni? Il 19 aprile si è tenuto un Consiglio straordinario dei Ministri dei trasporti europei, mirato ad identificare ulteriori azioni per fronteggiare la situazione, alla luce del superamento dell'iniziale fase emergenziale.

In tale riunione si è convenuto quanto segue: prima di tutto rafforzare la risposta coordinata alla situazione di crisi; in secondo luogo, condividere la proposta di Eurocontrol di gestione flessibile dello spazio aereo attraverso l'identificazione di tre categorie di zone (zone interdette, zone parzialmente contaminate, zone non contaminate); in terzo luogo, richiedere alla Commissione un coordinamento flessibile, che faciliti la mobilità con altri mezzi di trasporto; in quarto luogo,

impegnarsi a garantire la piena operatività degli altri mezzi di trasporto.

Questa emergenza ha confermato infatti che è importante che gli *hub* europei siano collegati in modo diretto con le reti ferroviarie, in modo particolare con le reti TEN-T, e nel lavoro di rivisitazione attualmente in corso del sistema delle reti TEN-T si dovrà necessariamente tener conto dei principi sopra evidenziati. Infine, si dovrà ritornare progressivamente al pieno coinvolgimento degli operatori aerei quali soggetti responsabili della sicurezza del volo.

Per quanto riguarda i danni denunciati dai vettori aerei la Commissione ha predisposto inoltre una bozza di provvedimento straordinario di compensazione finanziaria per i vettori che hanno subito perdite conseguenti al blocco del volo. Tale provvedimento sarà anche oggetto di discussione nel consiglio straordinario dei trasporti convocato per il prossimo 4 maggio.

A questo punto le considerazioni conclusive che possiamo fare sono queste. Alcune prime considerazioni possono essere rese ed è giusto partire dai diritti dei passeggeri. L'attuale regolamento comunitario (regolamento 261/2004) della Comunità Europea dovrebbe essere modificato per meglio definire quali sono gli obblighi dei vettori nei casi come quello che si è verificato a seguito dell'eruzione del vulcano islandese, visto che trattasi di circostanze eccezionali, con effetti però riconducibili a decisioni delle autorità, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista di rimborsi, compensazioni ed assistenza.

Devo anche sottolineare che, mentre alcune compagnie *low cost* chiudevano i voli (siccome si era detto: «fino a mercoledì non si vola»), vi è stata, come riconosciuto dalla stessa IATA, una iniziativa positiva delle principali componenti del trasporto aereo, a partire da vettori come in particolare Alitalia, che si è prodigata non solo a corrispondere rimborsi ai passeggeri, ma anche e soprattutto ad assisterli e a proteggerli nelle fasi più acute della crisi. L'apprezzamento al riguardo è stato generale.

Quanto all'informazione passeggeri, ricordo che gli obblighi di informazione dei vettori e gli obblighi di vigilanza da parte delle autorità aeronautiche sono ben definiti, per cui ho raccomandato ad ENAC di mantenere il più alto livello di vigilanza.

Sulla sicurezza del volo evidenzio che è in via di completamento l'iter legislativo del regolamento di cui al documento 6793/2010, mirato al rafforzamento del ruolo dell'Agenzia europea per la sicurezza, l'EASA. In questo regolamento viene data molta evidenza al miglioramento della circolazione delle informazioni istituzionali nei confronti della Commissione e all'importanza di tenere tempestivamente aggiornata la pubblica opinione. È previsto che il regolamento sia emanato entro lo scadere del semestre di Presidenza spagnolo.

Possiamo concludere, quindi, che in primo luogo, è necessario confermare il pieno impegno dell'Italia per imprimere un'accelerazione all'attuazione del progetto SES (Single European Sky) per il rafforzamento dell'EASA, l'Agenzia europea per la sicurezza del volo e per la ridefinizione dei compiti di Eurocontrol.

In secondo luogo, EASA ed Eurocontrol sono due organismi tecnici cruciali per il futuro del trasporto aereo europeo e per l'efficace svolgimento di azioni coordinate da parte della Commissione.

In terzo luogo, le azioni per il fine della sicurezza del volo dovranno essere improntate ai seguenti principi ispiratori comunitari: la proporzionalità, la sussidiarietà e la trasparenza. I sistemi ed i metodi per la sicurezza devono essere efficienti, ma proprio per questo, l'azione del Governo deve essere proporzionata alla dimensione del problema.

La regolazione e le azioni di vigilanza non devono creare sovrapposizioni rispetto a quanto già chiaramente definito nelle norme comunitarie e nazionali.

Infine, il trasporto aereo è una modalità di trasporto matura, capace di affrontare con solidità operativa emergenze come quella in oggetto ma, per il suo buon funzionamento, ha bisogno anche di un passeggero bene informato e consapevole.

(Interventi)

PRESIDENTE. Passiamo agli interventi dei rappresentanti dei gruppi.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Toto. Ne ha facoltà.

DANIELE TOTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi corre, innanzitutto, l'obbligo di ringraziare il Ministro per una relazione così piena ed assolutamente esaustiva, che, soprattutto, nelle cause e negli effetti, ci porta a dissipare ogni dubbio ed ogni interrogativo che si erano posti in relazione all'eruzione vulcanica che ha paralizzato i cieli europei per così tanto tempo, in relazione a così tante tratte e a così tanti aeromobili.

Si tratta, dunque, di un evento eccezionale, quantomeno, di difficile previsione negli effetti o, comunque, nelle possibilità. Un evento eccezionale che ha creato assolutamente dei danni, ma la cui eccezionalità è, senza dubbio, riportata, probabilmente, nelle asserzioni di taluno - che faccio mie - circa il fatto che, neanche il tragico incidente dell'11 settembre, aveva prodotto un fermo, così importante e per così tanti giorni, di uno spazio importante e vasto come lo spazio europeo.

Senza dubbio, i danni possono essere definiti incalcolabili: anche in questo caso, il Ministro è stato molto bravo a misurarli. Si tratta, certamente, di danni subiti dalle persone fisiche ai livelli, e forse anche oltre, della sofferenza. In questa sede, va sottolineato che vi sono compagnie *low cost*: ebbene, probabilmente, in questo caso, esse hanno fatto anche *low assistance*.

Naturalmente, vi sono stati anche danni a carico delle compagnie aeree che, senza dubbio, hanno subito un mancato guadagno. Sono stati colpiti anche altri ambiti: si pensi alla mancata circolazione delle merci e a tutto ciò che ne consegue in termini di PIL.

Se si può trarre un auspicio da questa vicenda, esso è, certamente, relativo alla necessità di sviluppare gli strumenti che permettano non già di annullare - perché abbiamo visto che gli effetti di cause così eccezionali sono difficili da prevedere - ma, comunque, di alleviare gli effetti della causa, come quelli che si sono verificati.

Nell'ambito di questa necessità assoluta, è necessario ricordare l'ambito della legislazione europea. Infatti, non vi è dubbio alcuno, che certi provvedimenti possono essere assunti attraverso una cooperazione ed una collaborazione volte ad «inseguire» lo spazio unico europeo. Pertanto, attraverso lo strumento comunitario - che deve essere l'unico possibile rimedio per alleviare le conseguenze di cui abbiamo parlato - è necessario sottolineare come lo spazio unico europeo (il cielo unico europeo) sia stato trattato dal Parlamento europeo nell'ambito di una disposizione che prevede blocchi di traffico per migliorare l'inquinamento. Nell'ambito della sua attuazione, avrà un impatto positivo sul traffico aereo, tuttavia, rimanda alla legislazione europea per quanto concerne gli aeroporti, nell'ambito delle ricettività, e la gestione dell'*hub* aeroportuale.

Voglio ancora continuare nell'ambito di quella che è la presa di posizione di assoluta preminenza del nostro Paese, sia nell'ambito del progetto del cielo unico europeo, sia in merito al progetto Galileo che - voglio ricordarlo - nel 2013 sostituirà il *network* GPS di produzione statunitense. Questo per dire che solo attraverso la collaborazione europea si riescono a trovare dei rimedi ad un effetto che può essere così catastrofico come quello che si è verificato.

Da ultimo, non può che rimanere una riflessione che senza dubbio assume il carattere di un monito, pur tuttavia mi pare giusto condividerla insieme in questa assise. Troppo spesso il progresso tecnologico viene visto come ciò che ha la possibilità di risolvere ogni problema ci si ponga davanti; probabilmente, invece, ci sono degli eventi, gli eventi naturali, che possono e devono essere non già annullati dal processo tecnologico, ma certamente contenuti attraverso un'azione politica di riferimento, che credo mai come questa volta ci ha visto assoluti protagonisti (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Meta. Ne ha facoltà.

MICHELE POMPEO META. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non vi è ombra di dubbio che l'eccezionalità dell'eruzione del vulcano islandese e la conseguente - perché di questo si è trattato - paralisi dei cieli europei per cinque giorni consecutivi abbiano affossato la

timida ripresa del trasporto aereo che negli ultimi due anni aveva pagato un prezzo altissimo a causa della crisi economica globale.

Apprezziamo l'orientamento della Commissione europea che è decisa a dare il via libera ad aiuti di Stato in forma diretta e indiretta, nel rispetto dei criteri dell'Unione europea, per il settore aereo così duramente colpito, misura sulla quale, però, chiediamo la massima attenzione e vigilanza del Governo italiano in sede europea, affinché non si utilizzino questi aiuti come pretesto per mascherare, con soldi dei contribuenti, interventi di ristrutturazione aziendale in violazione dei principi di libera concorrenza tra i vettori.

L'unica cosa certa - nostro malgrado - è che i danni di questo eccezionalissimo blocco del trasporto aereo siano stati superiori (come diceva il Ministro) a quelli dell'11 settembre. Come veniva ricordato, le compagnie aeree, secondo le stime della IATA, hanno subito perdite per 200 milioni di euro al giorno. Si parla, inoltre, di due miliardi e mezzo di euro di danni per i vettori e per il settore turistico che ne ha subito i contraccolpi per via di disdette nelle principali città turistiche: questo è avvenuto anche in Italia e ricordo solo il caso di Venezia.

Questa situazione ha di nuovo reso evidenti i rischi occupazionali per un settore che tra scelte sbagliate, speculazioni ed effetti della crisi qui da noi ha pagato già un alto prezzo.

Noi riteniamo, quindi, che ci debba essere la massima attenzione e il dovuto scrupolo per le sorti di molti lavoratori. Ma quanto è accaduto la scorsa settimana, a nostro avviso, mette in luce in primo luogo la fragilità del sistema del trasporto europeo che vede ogni giorno trentamila voli solcare i cieli del vecchio continente.

Noi crediamo che, dopo quanto è accaduto, sia necessario promuovere in tutte le sedi, ma soprattutto in quella europea, quella armonizzazione nella gestione della navigazione per l'Unione europea che ispirò nel 1963 la nascita di Eurocontrol, progetto sostanzialmente incompiuto finora, perché gli Stati membri hanno mantenuto il controllo totale dei rispettivi spazi europei, senza alcun tipo di integrazione che, in casi come quello della nube vulcanica, avrebbe forse garantito una ripresa efficace dei collegamenti, se coordinato da un unico centro di controllo.

Oggi lo spazio aereo europeo è suddiviso in 27 zone e gestito da 73 centri di controllo del traffico aereo, una babele di responsabilità che piuttosto che garantire sicurezza ed efficienza nei collegamenti rischia di aumentare zone d'ombra e corto circuiti nelle comunicazioni e nel rilevamento delle situazioni di crisi.

Si rende necessario, quindi, un intervento concreto del Governo italiano per creare le condizioni fra gli Stati membri per anticipare quanto previsto dal pacchetto legislativo per un cielo unico europeo, adottato dalla Commissione dell'Unione europea nel giugno 2008. Sono proposte volte a migliorare la qualità, ridurre i costi e contenere i ritardi del traffico aereo e che hanno anche l'obiettivo verde di ridurre i consumi di carburante, razionalizzando i voli e riducendo fino a sedici milioni di tonnellate le emissioni di CO₂, con un risparmio per le compagnie di due o tre miliardi di euro all'anno in termini di costi.

Chiediamo, quindi, al Governo italiano e al Ministro Matteoli, che parteciperà al prossimo vertice del 4 maggio con i colleghi europei, di farsi parte attiva e crediamo che questo avvenga attraverso questo processo di riforma che potrebbe consentire soluzioni più efficaci e una migliore gestione del traffico aereo europeo. Vanno, inoltre, rafforzati in maniera coordinata i diritti dei passeggeri e prendiamo atto che la Commissione lavorerà insieme alle autorità nazionali per assicurare che siano rispettati pienamente i diritti dei passeggeri.

Concludendo, ci aspettiamo che il Governo si concentri maggiormente sul settore dei trasporti che, mi dispiace constatarlo, soffre di mancanza di programmazione e di riforme che sarebbero davvero utili a quel diritto alla mobilità sancito dalla Costituzione. Sarebbe il caso, ad esempio, di investire maggiori risorse e intervenire là dove bisogna completare le reti e i corridoi transeuropei - è il caso, appunto del corridoio 5 e del corridoio 8 - anche perché è responsabilità delle istituzioni integrare e rendere interdipendenti i trasporti per nave, su ferro e per aria, al fine di consentire soluzioni adeguate alle necessità di milioni di passeggeri italiani ed europei che, a differenza di decine di anni fa, hanno modificato le proprie abitudini e i propri comportamenti in funzione delle possibilità di

spostarsi da una parte all'altra a prezzi ragionevoli e in tempi relativamente brevi (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Montagnoli. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MONTAGNOLI. Signor Presidente, signor Ministro, sta per chiudersi definitivamente l'emergenza trasporti innescata dall'eruzione del vulcano islandese. Il blocco dei voli ha causato un danno alle compagnie stimabile in un miliardo e 700 milioni, mentre secondo il capo della IATA, come lei accennava, si tratta di più di due miliardi. Quanto avvenuto in Europa a seguito della nube vulcanica non è stato un dato edificante. Con troppa facilità si sono confuse le carte in tavola, contribuendo a rendere difficile la comprensione degli avvenimenti. Abbiamo letto titoli nei giornali in cui si annunciava che alcuni *jet* volavano e che altri non lo facevano, che qualcuno farà causa a Eurocontrol, che il blocco sarebbe avvenuto per favorire Germania e Inghilterra e che la colpa sarebbe dei matematici e dei computer.

Riteniamo che il punto da cui partire, per un'obiettivo disamina della vicenda, sia il dato di fatto che le ceneri vulcaniche rappresentano un concreto pericolo per i velivoli di linea, un pericolo che i radar di bordo non sono in grado di individuare. Ciò significa che il velivolo deve evitare di entrare nella nube e per farlo l'equipaggio deve ricevere informazioni precise sulla rotta da seguire. A scanso di equivoci precisiamo che vi sono radar meteorologici che lavorano sulla banda C in grado di individuare e monitorare il movimento delle polveri vulcaniche. Tuttavia, si deve fare presente che questi sono apparati esclusivamente terrestri.

Negli incontri tenutisi a Parigi nel settembre 2008, l'Islanda aveva presentato una richiesta per l'installazione di un nuovo radar meteorologico, da situarsi nella parte orientale dell'isola con una migliore copertura e con il monitoraggio del diffondersi delle ceneri in caso di eruzione. Risulta che siamo ancora in attesa, da parte dell'IMO, di sapere se la richiesta sia stata accolta in maniera positiva.

Di fronte a questa situazione, nella quale nessuno comunque può mettere in dubbio che gli aeroplani sono scoperti dal punto di vista della *safety*, minimizzare o addirittura ridicolizzare il pericolo è poco responsabile. Il grado di danno che la cenere vulcanica può produrre varia dall'evento estremo dello spegnimento dei motori in volo alla scoperta *a posteriori* di danni meno apparenti, ma ben concreti. Il problema della cattiva gestione della crisi, che ha accompagnato l'eruzione del vulcano islandese, è un dato innegabile. Questa discutibile conduzione deriva dal fatto che l'aviazione, pur avendo predisposto piani normativi per il monitoraggio degli eventi di eruzione vulcanica, pur avendo suddiviso il mondo in specifiche aree di competenza e pur avendo stabilito diversi gradi di allerta, all'atto pratico non ha ancora definito il particolare più importante, ossia come valutare la concentrazione di cenere e come stabilire gli indici di valori, superati i quali il servizio deve essere sospeso.

Stando così le cose, non ci si può stupire se ogni Stato ha dovuto fare da sé, basandosi su quanto facevano gli altri e tenendo conto dei suggerimenti che venivano da Aerocontrol circa il movimento meteorologico della nube stessa.

Nel merito, riteniamo che la lezione sia senz'altro servita e che gli organismi internazionali responsabili adotteranno misure correttive. In particolare, è importante che nessuno dimentichi che la discutibile conduzione dell'emergenza non deve diventare una scusa per giustificare una eccessiva faciloneria per decidere la ripresa dei voli. Per favore, teniamo ben distinti i due aspetti. Anche i colleghi che mi hanno preceduto hanno puntato su Aerocontrol, organismo creato nel 1963 e costituito da 38 membri. Oggi il cielo dell'Unione europea (è stato già detto) è diviso in 27 zone e gestito da 73 centri di controllo del traffico aereo. Risulta però, che solo il cielo di Maastricht è gestito da Aerocontrol che controlla lo spazio aereo, che controlla il Benelux e parte della Germania.

Penso che questo sia quello su cui dobbiamo puntare e costituisca un esempio di quello che potrebbe diventare un giorno il progetto di cielo unico dell'Unione europea, ossia il principio di

passare da un controllo effettuato da ciascuno dei 27 Paesi alla sorveglianza di una zona più ampia. Nel 2008 il cielo europeo è stato, quindi, suddiviso in nove blocchi con gli obiettivi di aumentare l'efficienza del traffico e di abbattere i costi. Tutto è rimasto per ora sulla carta.

Riteniamo che quanto sia successo con la nuvola abbia drammaticamente messo in luce i danni generati dalla mancanza di coordinazione tra gli Stati e la creazione di un cielo unico europeo diventa, quindi, ancora più urgente. All'inizio era previsto che il progetto terminasse nel 2012 ed è evidente che chiediamo che ci si impegni.

L'importanza della sua presenza, signor Ministro, all'interno del nostro Paese e dell'Unione europea, può sicuramente rafforzare questo progetto di un cielo unico europeo. Sicuramente vale la pena che i tempi vengano accorciati, anche guardando le previsioni, che ci dicono, rispetto ai 130 milioni di passeggeri oggi nel nostro Paese, che da qui al 2020 si arriverà a più di 200 milioni.

Per cui confidiamo in lei e le diamo il massimo sostegno per far sì che, a livello europeo, vengano adottate normative che possano superare queste problematiche.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Compagnon. Ne ha facoltà.

ANGELO COMPAGNON. Signor Presidente, ringrazio il Ministro per questa informativa. Per la verità oggi girava la voce - a dimostrazione di come il tempo cancelli anche le cose per certi aspetti drammatiche e delicate - che questa informativa non servisse, poiché tanto nessuno ne parla più e sono passati i momenti di difficoltà.

Questa è la dimostrazione che, invece, è molto utile parlarne e, se penso che la richiesta di questa informativa è stata fatta in quest'Aula proprio da chi vi parla, a nome del suo gruppo, ritengo che oggi si possa dire che si sia svolta a ragion veduta. Noi speravamo e pensavamo in quei giorni di grossa difficoltà che l'informativa più che altro dovesse essere fatta in tempi immediati per dare un segnale o dare delle indicazioni su come stavano realmente le cose.

Qui tutti hanno sviscerato i dati che sono ormai noti rispetto al danno che ha comportato questo vulcano (si pensi agli oltre 100 mila voli cancellati e a più di dieci milioni di passeggeri che sono rimasti a terra sul continente europeo). In termini economici fa veramente specie pensare che oltre 1,7 miliardi di dollari (circa 1,26 miliardi di euro) sono i mancati ricavi che in quei pochi giorni si sono registrati.

Praticamente, sul nostro continente, il costo è ammontato a circa 110 milioni di dollari al giorno e si può andare avanti così, snocciolando una serie di dati. Scendendo lentamente dal contesto europeo verso la nostra realtà nazionale - motivo per cui era stata chiesta questa informativa, ossia proprio perché riguardava quanto competeva al nostro Paese - vediamo che i dati sono veramente allarmanti e non riguardano soltanto il problema dei passeggeri, ma anche i comparti produttivi.

Quindi, credo che la cosa che serve di più - almeno per quanto ci riguarda - è capire se questi monitoraggi, effettuati sullo spazio aereo, sono stati condotti in maniera chiara e precisa a fronte di dati certi che permettevano di prendere determinate decisioni.

È ovvio che il tutto è dovuto partire, è partito ed è opportuno che parta in futuro, cercando di salvaguardare la sicurezza. Però dall'informativa mi pare di aver colto che, da più parti, è prevalsa forse la precauzione. Ciò significava che, forse, la conoscenza, i dati o il coordinamento non erano tali da poter fornire risposte certe. La compensazione che qui è stata richiamata nei confronti dei vettori e di tutto il resto mi pare una buona risposta. È chiaro che non si può, in un momento di difficoltà come questo, a fronte di una responsabilità non riconducibile certamente a nessuno, non pensare a delle compensazioni.

Tali compensazioni non vanno e non debbono andare solo nei confronti dei passeggeri che evidentemente hanno i loro diritti, che vanno salvaguardati (credo che in qualche modo questo si possa in tempi anche brevi quantificare), ma soprattutto anche nei confronti dei vettori. Dico questo perché, in quest'Aula, più volte da parte del sottoscritto e del nostro gruppo sono state sollevate aspre critiche rispetto soprattutto al vettore nazionale. Penso ad Alitalia, partendo da lontano, dai fondi, dai soldi, dalle centinaia di milioni di euro che, secondo noi, sono stati sprecati e buttati in

quella cloaca, a fronte dei disagi che successivamente la forzatura della costituzione di CAI aveva creato.

PRESIDENTE. Onorevole Compagnon, la prego di concludere.

ANGELO COMPAGNON. Concludo, signor Presidente. In quelle critiche, delle quali eravamo e siamo convinti, oggi vi è la responsabilità nei confronti di questa compagnia, che evidentemente - noi ne siamo contenti - sta migliorando sotto il profilo dei servizi in questo Paese, ma che è stata colpita duramente e credo che sia giusto che, anche in questo caso, nell'interesse del nostro Paese, si vada incontro a queste difficoltà.

Concludo, dicendo che i tempi per l'iter del regolamento sulla sicurezza per il volo - lo ha richiamato lei signor Ministro - sono stretti. Mi auguro che veramente in questo senso, nei sei mesi che mancano al semestre spagnolo, si possa arrivare ad una conclusione.

PRESIDENTE. Onorevole Compagnon, dovrebbe concludere.

ANGELO COMPAGNON. Infine, però debbo dire che non si è capito se era necessario prendere tutte queste decisioni. C'è stata un po' di confusione. Quindi, nel caso delle confusioni europee sarebbe opportuno che il nostro Paese avesse una autonomia e una preparazione migliori e più efficaci, rispetto a difficoltà che, anche se in un contesto internazionale, comunque di fatto penalizzano anche il nostro Paese. In questo senso, con tutto il rispetto e la disponibilità che possiamo avere nei confronti del Ministro, suggeriamo a questo Governo di prendere una decisione chiara e precisa per rendere il più possibile efficace la sicurezza a livello del nostro Paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, chiedo scusa al collega Monai se intervengo io; pur essendo l'Aula praticamente vuota, sono presenti tre ministri e ci sarà una ragione. Ci tengo a dirlo proprio da ex Ministro delle infrastrutture agli altri ministri. Mi sono chiesto, come credo che ognuno di noi abbia fatto, se avremmo potuto fare qualcosa di diverso. Lo dico perché ho contestato e contesto il Governo Berlusconi e questa maggioranza, però poi quando si tratta di gestire l'emergenza bisogna mettersi nei panni dell'altro per capire. Io non avrei fatto una scelta diversa da quella che è stata fatta da lei, signor Ministro. Lo debbo dire con responsabilità.

Infatti, qui stiamo parlando di un vulcano che ad un certo punto si mette a sparare cenere per aria. Noi possiamo criticare col senno del poi, ma col senno di allora potevamo noi dire: «Non ce ne frega niente di quello che dicono gli organismi tecnici, per noi gli aerei passano e via»? E se poi succedeva qualcosa, chi di noi si poteva assumere quella responsabilità?

Quindi, l'idea che la decisione non poteva che passare attraverso il coordinamento dei Governi e degli organismi europei non può che essere l'unica accettabile, perché altrimenti se avessimo dovuto scegliere l'idea che ogni Paese e ogni compagnia faceva come gli pareva e piaceva, con il senno del poi metà potevano avere ragione e metà torto. Dopo di che non è successo nulla, ci è stato detto, e meno male! Non è che ogni volta che c'è un pericolo, se poi non porta alla morte di qualcuno è un falso pericolo.

Quindi, in linea di principio io apprezzo che a livello europeo, compreso il Governo italiano, si sia presa la decisione di prevenzione evitando che un fatto grave potesse produrre un effetto grave.

Poi c'è un'altra questione: lo hanno deciso i tecnici. Forse hanno sbagliato, forse hanno esagerato, ma non è che tutti i giorni c'è un vulcano che butta cenere per aria. Ma che un politico diventi il tecnico dei tecnici con il senno del poi mi pare esagerato.

Allora, qual è il problema che voglio porre? La diversità tra prevenzione e previsione. Questo evento, come tanti altri eventi, non poteva essere previsto, ma sappiamo che può accadere che un vulcano erutti, può accadere che un terremoto avvenga, bisogna allora prevenire con un protocollo.

Ritengo che la proposta che lei ha illustrato alla fine del suo intervento vada ancora migliorata e vada comunque perseguita; ovvero la proposta di un protocollo coordinato di interventi a livello europeo di cui l'Italia, proprio per la sua importanza di snodo nel mondo per i trasporti aerei, deve farsi promotore a livello europeo.

Qual è il protocollo?

Qual è il protocollo cui faccio riferimento? È un protocollo a più livelli: il protocollo della comunicazione preventiva, vale a dire che occorre predisporre un protocollo perché, nel momento in cui si verifica un evento, un accadimento terribile, tutti siano immediatamente informati, anche l'ultimo dei passeggeri, affinché prendano le decisioni che ritengono più opportune e se ne assumano la responsabilità. Se il passeggero può evitare di uscire di casa, è meglio che sappia subito che non potrà partire, piuttosto che stare dieci ore in aeroporto.

Occorre un protocollo che faccia riferimento a livelli di responsabilità e mi sembra che lei, signor Ministro, nel suo intervento abbia già indicato questo aspetto. Intendo dire che vi è la necessità, a partire da Eurocontrol, dagli ATA e quant'altro, di stabilire un protocollo europeo che deve essere obbligatoriamente rispettato. Qualcuno ha osservato che vi sono state alcune compagnie che hanno fatto partire i voli, mentre altre non lo hanno fatto: ciò non deve accadere, perché, se si lascia che sia la compagnia a decidere, questa decide per fini di profitto.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANTONIO DI PIETRO. Infine, occorre un protocollo di coordinamento e un protocollo sul risarcimento danni e su questo aspetto, signor Presidente, lasci che mi soffermi qualche secondo. Signor Ministro, glielo dico prima, quindi non è una polemica che faccio oggi, ma è una polemica che farò domani: qui si è detto che si devono fare le compensazioni; come mi puzza questa storia delle compensazioni! A favore di chi? Chi le decide e chi gestisce i soldi? Se sono compensazioni europee devono essere solo europee, ma sia che siano europee, sia che non lo siano (ovvero nostrane) devono essere inserite in un fondo speciale e con trasparenza devono essere assegnate innanzitutto ai consumatori, quindi a coloro che dovevano volare e non hanno volato, a coloro che hanno subito un danno e non hanno avuto neanche il rimborso del biglietto aereo. La compagnia sa che può non partire, quindi prima degli altri sa che può assicurarsi e, dunque, innanzitutto vanno messi al primo posto gli utenti.

Questo non vuol dire che non bisogna dare le compensazioni alle compagnie, però - glielo dico oggi a futura memoria, signor Ministro - bisogna costituire un fondo speciale presso il suo Ministero: se vengono dati fondi per la compensazione siano essi comunitari, congiunti o esclusivi, occorre comunque passare attraverso l'esame di quest'Aula per vedere come vengono dati, a chi vengono dati, perché questa non sia la scusante per i soliti furbetti del quartierino. In quest'ottica noi dell'Italia dei Valori intendiamo dare il nostro contributo (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'informativa urgente del Governo.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 29 aprile 2010, alle 9,30:

1. - *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni

in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica*) (C. [1441](#)-*quater*-E).

- *Relatore*: Cazzola.

(*al termine delle votazioni*)

2. - Svolgimento di interpellanze urgenti.

La seduta termina alle 19,55.

Allegato A

Seduta n. 313 di mercoledì 28 aprile 2010

DISEGNO DI LEGGE: DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI LAVORI USURANTI, DI RIORGANIZZAZIONE DI ENTI, DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, DI SERVIZI PER L'IMPIEGO, DI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE, DI APPRENDISTATO, DI OCCUPAZIONE FEMMINILE, NONCHÉ MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO E DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO PUBBLICO E DI CONTROVERSIE DI LAVORO (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (A.C. 1441-QUATER-E)

A.C. 1441-quater-E - *Parere della I Commissione*

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sull'emendamento 20.100 del Governo.

A.C. 1441-quater-E - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 20.5, limitatamente al comma 2, 30.19 e 31.48, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 20.100;

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0. 20. 100. 1., in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito

della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 2.

(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e della società Italia Lavoro Spa;
- b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
- c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti Ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza e, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, specifiche direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale;
- d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- e) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
- d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 3.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive).

1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

- a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
- c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) un componente designato dal CONI;
- e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;
- f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è abrogato.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 4.

(Misure contro il lavoro sommerso).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzia comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro».

3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 5.

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo, le parole: «gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti pubblici economici»;
 - b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente».
2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti».
3. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: «All'atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»;
 - b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;
 - c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 6.

(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari).

1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
«1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti

dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 7.

(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro).

1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come da ultimo modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 8.

(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002).

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009).

1. Al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» sono soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite le seguenti: «discussi pubblicamente con la commissione,».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 10.

(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale).

1. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 11.

(Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari).

1. Le lettere *d)* ed *l)* dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 12.

(Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali).

1. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 13.

(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 2-sexies dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del presente articolo. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 14.

(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici).

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)».

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 15.

(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia).

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente: «Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 16.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale).

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 17.

(Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito).

1. Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 18.

(Aspettativa).

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 19.

(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 21.

(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche).

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»;
 - b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»;
 - c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:
 - «01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative a livello di

amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consiglieria o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»; d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;

e) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 22.

(Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale).

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 23.

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
- d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
- e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 24.

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità).

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con *handicap* in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con *handicap* in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con *handicap* in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con *handicap* in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con *handicap* in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;

e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 25.

(Certificati di malattia).

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 26.

(Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse

da quella di appartenenza, che siano strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 27.

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;

b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento».

3. All'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa» sono aggiunte le seguenti: «o gli ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali».

4. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: «maggiore,» è soppressa;

b) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 31, il comma 9 è abrogato;

d) alla tabella n. 1, alla riga denominata «Capitano»:

1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;

2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «6» è soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «9» è sostituita dalla seguente: «7»;

4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «52» è soppressa;

e) alla tabella n. 2, alla riga denominata «Capitano»:

- 1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;
- 2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «9» è soppressa;
- 3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «12» è sostituita dalla seguente: «10»;
- 4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «49» è soppressa.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
- b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 7, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 28.

(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 29.

(Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20-quater:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma 1, lettera *a)*, si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse;

b) all'articolo 25-ter:

1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.

(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro).

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove

stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - (*Finalità*). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

5. All'articolo 76, comma 1, lettera *c-ter*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro).

Sopprimerlo.

* **30. 1.** (vedi 30. 4.) Borghesi, Porcino, Paladini.

Sopprimerlo.

* **30. 2.** (vedi 30. 9.) Damiano, Ferranti, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

** **30. 3.** (ex 30. 5.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 1.

** **30. 4.** (ex 30. 10.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere le parole da:, ivi comprese fino a: recesso,

30. 5. (ex 30. 12.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sostituire le parole: all'accertamento del presupposto di legittimità con le seguenti: alla valutazione della loro congruenza al caso in esame, fatti salvi i principi di non discriminazione e le loro conseguenze sui lavoratori.

30. 6. (ex 30. 13.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.

*** 30. 7.** (ex 30. 1.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 2.

*** 30. 8.** (ex 30. 6.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 2.

*** 30. 9.** (ex 30. 14.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sopprimere le parole: e nell'interpretazione delle relative clausole.

30. 10. (ex 30. 15.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sostituire le parole da: non può discostarsi fino a: salvo con le seguenti: esamina le valutazioni della commissione di certificazione, anche al fine di verificare.

30. 11. (ex 30. 16.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

*** 30. 12.** (vedi 30. 7.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 3.

*** 30. 13.** (vedi 30. 17.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del periodo.

30. 14. (ex 30. 19.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.

*** 30. 15.** (ex 30. 8.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.

*** 30. 16.** (ex 30. 20.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 75. - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro e ferma restando l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro siglati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le parti del contratto possono ricorrere volontariamente alle procedure di certificazione di cui al presente titolo».

30. 17. (ex 30. 21.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.

30. 18. (ex 30. 22.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.

30. 19. (ex 30. 23.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Inammissibile)

A.C. 1441-quater-E - Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31.

(Conciliazione e arbitrato).

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410. - *(Tentativo di conciliazione)*. - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

- 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
- 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.

3. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 411. - (*Processo verbale di conciliazione*). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».

5. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412. - (*Risoluzione arbitrale della controversia*). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

- 1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
- 2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato

respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto».

6. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-ter. - (*Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva*).

- La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

6-bis. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».

7. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-quater. - (*Altre modalità di conciliazione e arbitrato*). - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro,

in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se la parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

8. Le disposizioni degli articoli 410, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

9. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviino alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero decorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

9-bis. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 9.

10. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

11. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

12. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 76»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».

13. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

14. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.

15. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

(Conciliazione e arbitrato).

Sopprimerlo.

31. 1. (vedi 31. 29.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

31. 2. (ex 31. 30.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso Art. 410, terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: a livello territoriale.

31. 3. (ex 31. 31.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso Art. 410, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: a livello territoriale con le seguenti: su base nazionale.

*** 31. 4.** (ex 31. 19.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 1, capoverso Art. 410, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: a livello territoriale con le seguenti: su base nazionale.

*** 31. 5.** (ex 31. 32.) Damiano, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.

31. 6. (ex 31. 33.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

31. 7. (ex 31. 34.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, capoverso Art. 411, secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

31. 8. (ex 31. 35.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.

31. 9. (ex 31. 36.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.

*** 31. 10.** (vedi 31. 21.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Sopprimere il comma 5.

*** 31. 11.** (vedi 31. 37.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, capoverso Art. 412, secondo comma, numero 2), sopprimere le parole: e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

**** 31. 12.** (vedi 31. 22.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Al comma 5, capoverso Art. 412, secondo comma, numero 2), sopprimere le parole: e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

**** 31. 13.** (vedi 31. 38.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, capoverso Art. 412, secondo comma, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e dagli accordi internazionali.

31. 14. (vedi 31. 10.) Delfino, Poli.

Al comma 5, capoverso Art. 412, sopprimere il quarto comma.

31. 15. (vedi 31. 23.) Borghesi, Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 6.

31. 16. (ex 31. 40.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, capoverso Art. 412-ter dopo le parole: contratti collettivi aggiungere la seguente: nazionali.

31. 17. (ex 31. 41.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 7.

*** 31. 18.** (vedi 31. 1.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 7.

*** 31. 19.** (vedi 31. 42.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, capoverso Art. 412-quater, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato o che ponga limitazioni a tale facoltà.

31. 20. (ex 31. 24.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 7, capoverso Art. 412-quater, terzo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

31. 21. (vedi 31. 43.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, capoverso Art. 412-quater, terzo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: e dei principi *fino alla fine del periodo con le seguenti:*, nonché dei diritti indisponibili dei lavoratori, in particolare relativi ad istituti regolati da legge e contratti collettivi riconducibili a diritti e principi costituzionali, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali.

31. 22. (vedi 31. 12.) Delfino, Poli.

Al comma 75, capoverso Art. 412-quater, terzo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dagli accordi internazionali.

31. 23. (vedi 31. 11.) Delfino, Poli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Nel pubblico impiego la possibilità di prevedere il ricorso a forme di conciliazione e arbitrato deve tener conto dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione. Conseguentemente non possono comunque essere devolute a giudizio arbitrale equitativo:

- a) il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
- b) le responsabilità disciplinari che comportino responsabilità penale, civile o amministrativa;
- c) le materie che, per esplicita previsione legislativa, siano derivanti da norme inderogabili di legge

e contratto collettivo;

d) la mobilità tra amministrazioni, ivi compresa quella tra diversi compatti.

7-ter. I contratti collettivi stipulati nel settore privato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nel settore pubblico dalle organizzazioni sindacali rappresentative a norma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono individuare tra le materie da essi regolamentate ulteriori istituti da devolvere al giudizio arbitrale equitativo che non siano in contrasto con le materie indicate al comma 7-bis.

31. 24. (ex 31. 13.) Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 8.

*** 31. 25.** (ex 31. 25.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 8.

*** 31. 26.** (ex 31. 45.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 9.

**** 31. 27.** (vedi 31. 26.) Borghesi, Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 9.

**** 31. 28.** (vedi 31. 46.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il conferimento ad arbitri può essere definito esclusivamente per singole controversie, relative ad un rapporto di lavoro già instaurato a tempo indeterminato, e tale conferimento è possibile solo ad avvenuta conclusione del periodo di prova. Le modalità del conferimento ad un collegio arbitrale sono determinate dai contratti collettivi nazionali ovvero da accordi interconfederali nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte od entrambe a proporre le controversie di lavoro al collegio di conciliazione ed arbitrato. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

31. 30. (vedi 31. 47.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: le parti contrattuali aggiungere le seguenti:, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria,

*** 31. 31.** (ex 31. 48.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: le parti contrattuali aggiungere le seguenti:, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria,

*** 31. 32.** (ex 31. 48.) Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: che dovessero insorgere con la seguente: insorte.

31. 33. (ex 31. 49.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Approvato)

Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro.

31. 34. (ex 31. 27.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 9, quarto periodo, sostituire le parole da: può essere *fino a:* giorni dalla *con le seguenti:* non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di.

31. 35. (ex 31. 100.) Fedriga, Caparini, Pelino.

(Approvato)

Sopprimere il comma 9-bis.

*** 31. 36.** (vedi 31. 17.) Delfino.

Sopprimere il comma 9-bis.

*** 31. 37.** (vedi 31. 50.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 9-bis.

*** 31. 38.** (vedi 31. 50.) Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 9-bis, secondo periodo, sostituire le parole: individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse *con le seguenti:* con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi.

31. 39. (ex 31. 101.) Antonino Foti, Pelino.

(Approvato)

Sopprimere il comma 10.

31. 40. (ex 31. 52.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 11.

*** 31. 41.** (ex 31. 28.) Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 11.

*** 31. 42.** (ex 31. 53.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.

31. 43. (ex 31. 54.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 13.

31. 44. (ex 31. 55.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 14.

31. 45. (ex 31. 56.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 15.

31. 46. (ex 31. 57.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 15, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: dell'organo fino alla fine del capoverso con le seguenti: dell'organismo preposto alla certificazione del contratto di lavoro si producono dal momento della pronuncia del medesimo.

31. 47. (ex 31. 58.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 16.

31. 48. (ex 31. 59.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Inammissibile)

A.C. 1441-quater-E - Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 20.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).

Sopprimerlo.

*** 20. 1.** (ex 20. 2.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimerlo.

*** 20. 2.** (ex 20. 4.) Damiano, Ruggia, Villecco Calipari, Recchia, Bellanova.

Sopprimerlo.

*** 20. 3.** (ex 20. 5.) Delfino, Poli.

Sopprimerlo.

*** 20. 4.** (ex 20. 7.) Di Stanislao, Borghesi, Porcino, Paladini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20. - *(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).* - 1. Fatte

salve le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega, come per la lettera a) del medesimo comma, concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fermo restando che le prescrizioni di cui all'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non determinanti responsabilità penale, possono costituire, per il periodo di loro vigenza, parametro per l'accertamento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

2. I dipendenti che sono deceduti o hanno contratto infermità permanentemente invalidanti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di cui al comma 1, sono ricompresi tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, a decorrere dall'anno 2012, di 5 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 5. (ex 20. 6.) Cirielli.

***(Inammissibile limitatamente
al comma 2)***

All'emendamento 20.100. del Governo, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Resta fermo il diritto per i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate, o in seguito ad esse deceduti, al risarcimento in via amministrativa del danno subito, previa attestazione del periodo di imbarco effettuato sul naviglio di Stato con presenza a bordo di materiale contenente amianto. L'eventuale risarcimento non pregiudica la possibilità di intraprendere azioni risarcitorie in altra sede da parte dei medesimi soggetti o dei loro eredi.

Conseguentemente, dopo il comma aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse di cui allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n.266, che è a tal fine incrementato, a decorrere dall'anno 2010, di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti a bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla *Tabella C* allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.191.

0. 20. 100. 1. Villecco Calipari, Ruggia, Garofani, Recchia, La Forgia, Laganà Fortugno, Damiano, Bellanova, Giachetti, Di Stanislao.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20. - *(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).* - 1. Le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, sulla base delle disposizioni del decreto n. 303 del 1956.

20.100. Governo.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20. - (*Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51*). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega, come per la lettera a) del medesimo comma, concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fermo restando che le prescrizioni di cui all'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non determinanti responsabilità penale, possono costituire, per il periodo di loro vigenza, parametro per l'accertamento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

20. 7. (ex 20. 1.) Stracquadanio.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.

(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione scritta, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

- a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
- b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
- c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
- d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

- a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
- b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti

al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato).

Sopprimerlo.

* **32. 1.** (vedi 32. 3.) Evangelisti, Paladini, Porcino, Borghesi.

Sopprimerlo.

* **32. 2.** (vedi 32. 5.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: come modificato dal comma 1 del presente articolo;

al comma 3, alinea, sopprimere le parole: come modificato dal comma 1 del presente articolo;

al comma 4, alinea, sopprimere le parole: come modificato dal comma 1 del presente articolo.

32. 3. (vedi 32. 6.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso primo comma, sostituire la parola: scritta *con le seguenti:* in forma scritta.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dalla comunicazione *aggiungere le seguenti:*, anch'essa in forma scritta,

32. 4. (ex 32. 100.) Antonino Foti, Pelino.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il capoverso secondo comma.

32. 5. (ex 32. 7.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: nella cancelleria fino a: relativo espletamento con le seguenti: al giudice del lavoro o dalla comunicazione di tentativo di conciliazione nei termini di cui al successivo articolo 7. Qualora la conciliazione richiesta sia rifiutata o non si raggiunto l'accordo necessario.

32. 6. (ex 32. 1.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 2.

32. 7. (ex 32. 8.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

32. 8. (ex 32. 9.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

32. 9. (ex 32. 10.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

32. 10. (ex 32. 11.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; nel caso di successioni di rapporti il termine decorre dalla data di scadenza dell'ultimo contratto.

32. 11. (ex 32. 12.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

32. 12. (ex 32. 13.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ovvero dalla data di cessazione del rapporto.

32. 13. (ex 32. 14.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

32. 14. (ex 32. 15.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ovvero dalla scadenza dell'ultima proroga o rinnovo.

32. 15. (ex 32. 16.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.

32. 16. (ex 32. 17.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

32. 17. (ex 32. 18.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero dalla scadenza dell'ultima proroga o rinnovo.

32. 18. (ex 32. 19.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

32. 19. (ex 32. 20.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

32. 20. (ex 32. 21.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

32. 21. (ex 32. 22.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.

32. 22. (ex 32. 23.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nei casi di conversione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Tale indennità si intende aggiuntiva alla suddetta conversione.

32. 23. (ex 32. 24.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.

32. 24. (ex 32. 25.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, sopprimere la parola: anche.

32. 25. (ex 32. 26.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 7.

32. 26. (ex 32. 27.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Le controversie, sommarie o ordinarie, relative alle materie di cui al presente articolo, devono essere trattate dal giudice con priorità con la sola eccezione dei procedimenti cautelari e di quelli previsti dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. La tempestiva trattazione e conclusione delle controversie relative a provvedimenti di cui al presente

articolo è assicurata dai responsabili degli uffici anche con apposite misure organizzative.

32. 27. (ex 32. 28.) Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 33.

(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica).

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica).* - 1. Il

personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

- a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

- a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
- b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
- c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
- d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di

cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 34.

(Indicatore di situazione economica equivalente).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Dichiarazione sostitutiva unica)*. - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il

periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.

3. È comunque consentita la presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati

autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.

7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.

14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale»;

b) all'articolo 4-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale»;

d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b), è inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali».

2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 35.

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

1. L'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-ter. - *(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)*. - 1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.

2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.

3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia».

2. All'articolo 30-bis, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».

3. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 36.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»;

b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente, 3-ter».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 37.

(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 38.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 39.

(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali).

1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 40.

(Contribuzione figurativa).

1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 41.

(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili).

1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 42.

(Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS).

1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.
4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 43.

(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali).

1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme. L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 44.

(Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 45

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 45.

(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la pre- stazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 46.

(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;

b) il comma 30 è sostituito dal seguente:

«30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

a) servizi per l'impiego;

b) incentivi all'occupazione;

c) apprendistato»;

c) il comma 81 è sostituito dal seguente:

«81. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;
- b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;
- c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;
- d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
- e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
- f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;
- g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;
- h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
- i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
- l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 47

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 47.

(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie).

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è incrementata della somma pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2010.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 48.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i *curricula* dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti *internet* dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a)»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti *internet*, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;

d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e f). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo

determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso»;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»;

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».

5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i

comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti».

7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,».

8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

A.C. 1441-quater-E - Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 49.

(Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS).

1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, può essere effettuata per più di due volte.

2. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «dodici» e le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».

A.C. 1441-quater-E - Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 50.

(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative).

1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia offerto anche l'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative).

Sopprimerlo.

* **50. 1.** (vedi 50. 2.) Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimerlo.

* **50. 2.** (vedi 50. 4.) Delfino.

Sopprimerlo.

* **50. 3.** (vedi 50. 6.) Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: e che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia offerto anche l'assunzione a tempo *con le seguenti:* purché il contratto sia stato a tempo pieno e.

50. 4. Paladini, Porcino, Borghesi.

A.C. 1441-quater-E - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:

l'articolo 20 del disegno di legge in esame, motivo del presente ordine del giorno, vuole incidere negativamente su alcuni, e ben noti, procedimenti penali che vedono imputati alcuni alti ufficiali delle Forze armate;

lo scorso 4 novembre una delegazione del partito per la tutela dei diritti dei militari e delle forze di polizia (Pdm) ha deposto un omaggio floreale al Sacello del Milite ignoto per ricordare i tanti ragazzi che sono morti durante il servizio militare, in Patria, in tempo di pace, ignorati dalle Istituzioni e per questo dimenticati;

attualmente è in discussione presso la IV Commissione permanente (Difesa) un progetto di legge volto a introdurre nell'ordinamento delle disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura

della difesa attraverso la pace e la solidarietà (C. 2596 Di Stanislao, C. 3287 Mogherini Rebesani); tra gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, vi è il diffuso sentimento di massimo rispetto per tutti coloro che sono caduti nell'adempimento del dovere o per fatti riconducibili al servizio prestato;

con la legge 12 novembre 2009, n. 162, è stata istituita la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, con cui il Governo ha voluto onorare la memoria delle vittime, militari e civili, delle missioni internazionali di pace, escludendo, invece, coloro che sono morti a causa delle gravi patologie contratte per la contaminazione da uranio impoverito, per i vaccini, per l'amianto a bordo delle navi della marina militare o per ragioni comunque riferibili al servizio prestato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:

a riferire al Parlamento quanti sono attualmente i casi di militari italiani, deceduti o ancora in vita, suddivisi per Forza armata di appartenenza, che hanno denunciato l'insorgenza di patologie per le quali non è possibile escludere l'esistenza di una connessione con l'uso di munizionamento contenente uranio impoverito, a seguito della somministrazione di vaccini, o la dipendenza da causa di servizio o per fatti comunque riconducibili all'attività di servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni in premessa, quali sono stati i provvedimenti adottati per il riconoscimento del danno biologico e morale subito dagli interessati e quali i provvedimenti di carattere risarcitorio che sono stati fino ad oggi concessi;

ad istituire una Commissione ministeriale di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale impiegato alle dipendenze dei Ministeri della difesa e dell'interno, che ha svolto il proprio servizio presso gli enti e i reparti delle Forze armate e delle Forze di polizia a decorrere dal 1980, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero da agenti contaminanti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli effetti e delle conseguenze derivanti dalle pratiche vaccinali e di profilassi a carico del personale civile e militare delle amministrazioni pubbliche e di quelli derivanti dall'impiego dei sistemi d'arma e dei materiali in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia, con la partecipazione di almeno un componente in rappresentanza di ciascuna associazione regolarmente iscritta, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali e di un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali delle Forze di polizia maggiormente rappresentative a livello nazionale;

a istituire una giornata per commemorare le «Vittime del Dovere», senza alcuna distinzione di appartenenza o delle cause di morte o di malattia;

a prevedere nel corso delle manifestazioni che si svolgeranno il prossimo 2 giugno un particolare momento di commemorazione per tutte le vittime del dovere riservando a coloro che sono stati colpiti da gravi malattie a causa dell'uranio impoverito o dei vaccini, per l'amianto o per altre patologie, ai parenti delle vittime di coloro che sono morti nell'adempimento del dovere, gli onori che spettano alle massime autorità dello Stato.

9/1441-quater-E/1.Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

le caratteristiche del contesto lavorativo assumono un'importanza speciale per riuscire a comprendere la sofferenza psicologica del singolo individuo che sia intenzionalmente sottoposto a relazioni umane disfunzionali e vessanti. L'esperienza di un centro per la valutazione del danno biologico *mobbing* compatibile ha evidenziato, infatti, le specificità di vari contesti lavorativi

dominati da arroganza, protervia e sopraffazione, caratterizzati dalla consistente presenza di emozioni negative, da elementi di disgregazione sociale, da competitività esasperata ed, infine, limitati nelle proprie potenzialità da un'organizzazione disfunzionale non orientata primariamente al raggiungimento degli obiettivi;

in un posto di lavoro caratterizzato, invece, da tolleranza, convivenza e accoglienza, l'emozionalità è considerata come un valore aggiunto ed un elemento centrale di progettazione: la coesione sociale che ne deriva, permette la presenza di una competitività leale e l'organizzazione può così esprimere al meglio la propria potenzialità;

il contesto lavorativo è comunque il luogo in cui tutte le relazioni e le comunicazioni assumono il loro significato ed il carattere individuale delle persone viene definito, permettendone la crescita a livello individuale e sociale;

il Comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing* del Ministero della difesa, istituito con decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, si è insediato il 15 maggio 2008 presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa ed in data 27 giugno 2008 ha approvato il regolamento sulla propria organizzazione ed attività;

il Comitato opera per prevenire, rilevare e contrastare il fenomeno del *mobbing*, per tutelare la salute, la dignità e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori e per garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno, favorevole alle relazioni interpersonali e fondato su principi di solidarietà, trasparenza, cooperazione e rispetto reciproco;

per garantirne la composizione paritetica, il Comitato è composto da 18 membri, designati in pari numero dall'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente;

il Presidente del Comitato è stato nominato dall'Amministrazione, mentre il Vicepresidente è stato designato dai componenti di parte sindacale;

del Comitato sul fenomeno del *mobbing* fa parte anche un rappresentante del Comitato pari opportunità allo scopo di assicurare il raccordo delle attività dei due organismi; il Comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo;

ad oltre un anno dall'inizio delle sue attività non sono stati resi noti i risultati conseguiti dal predetto Comitato,

impegna il Governo:

ad integrare il decreto 18 gennaio 2008 in modo da ricomprendere nelle attività del predetto Comitato anche la prevenzione, la rilevazione e il contrasto dei casi di *mobbing*, per tutelare la salute, la dignità e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori che rivestono lo *status* di militare, al fine di garantire anche ad essi un ambiente di lavoro sicuro, sereno, favorevole alle relazioni interpersonali e fondato su principi di solidarietà, trasparenza, cooperazione e rispetto reciproco;

ad integrare la composizione del predetto Comitato con i membri designati dalle associazioni che svolgono concretamente azioni di tutela e formazione del personale militare, regolarmente iscritte, ai sensi legge 7 dicembre 2000, n. 383, nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

9/1441-quater-E/2.Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

da diversi anni, oramai, i tempi del processo si sono dilatati e ciò anche presso alcune sezioni lavoro che tradizionalmente definivano le controversie in tempi rapidi;

la dilatazione di tali tempi ha sicuramente un primo, importante impatto negativo sui lavoratori che agiscono in giudizio per la tutela dei propri diritti perché la tutela giunge solo dopo lungo tempo e,

talvolta, quando il rapporto di lavoro ha subito mutamenti, a fronte dei quali la sentenza, per quanto favorevole, diventa inutile;

nel provvedimento in oggetto la giustizia privata (gli arbitrati) viene indicata come unico rimedio possibile alla lentezza dei giudizi delle cause di lavoro (che in alcune realtà sono di diversi anni). nelle sedi in cui il processo non funziona, le cause non sono determinate dalle regole processuali, ma da motivi pratici molto diversi: disorganizzazione, mancata copertura degli organici, carenza di strutture, piante organiche inadeguate, ritardi nella sostituzione dei giudici trasferiti, prassi difformi dal modello processuale, limitata diffusione dell'informatizzazione, eccetera. Prova ne sia che dove queste storture pratiche non esistono (vedi ad esempio Torino) i processi di lavoro vengono definiti nel giro di pochi mesi (non anni).

un'altra causa determinante dei ritardi del processo in molte sedi è il numero strabiliante di giudizi previdenziali: in molte sedi la stragrande maggioranza dei processi riguarda il pagamento di pensioni, il riconoscimento di pensioni di invalidità, la richiesta di pagamento di interessi sulle pensioni pagate in ritardo, eccetera. Andava dunque semmai presa in considerazione l'ipotesi di prevedere una gestione processuale separata (sia in termini di organi decisorii, sia in termini di procedura) per le questioni previdenziali, quando non siano coinvolte necessità di accertamento di diritti sostanziali, ma sia prevalente l'aspetto tecnico-acclaratorio (questioni mediche, differenze di interessi e simili). In tal modo verrebbe sollevata la magistratura dal peso di tanti processi, liberando risorse per i processi del lavoro in senso proprio;

il processo del lavoro già attualmente si fonda sui validi principi di sintesi, oralità e immediatezza, che hanno consentito per molto tempo di ottenere una rapida ed efficace risposta giudiziaria. Pertanto se il processo del lavoro non funziona ciò dipende non da limiti processuali intrinseci, ma da fattori esterni quali la disorganizzazione, la carenza di organici e di strutture, l'inadeguatezza delle piante organiche e dal consolidarsi di prassi difformi dal modello processuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere mano a una vera riforma delle strutture e degli organici che consenta la completa copertura dove serve, e la liberazione di sedi dove i processi scarseggiano.
9/1441-quater-E/3.Porcino, Paladini, Borghesi

La Camera,
premessi che:

il Parlamento aveva approvato la legge 17 ottobre 2007, n. 188, che prescriveva l'adozione di un modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori onde evitare abusi;

tale approvazione era avvenuta pressoché all'unanimità: nella seduta della Camera del 5 luglio 2007, in sede di dichiarazione di voto finale si erano espressi favorevolmente, a nome dei rispettivi gruppi, anche deputati appartenenti a gruppi dell'attuale maggioranza;

il provvedimento era stato varato per neutralizzare una vessazione illegale, eppure diffusa:

l'assunzione con licenziamento incorporato. È il ricatto che chiede alla lavoratrice ed al lavoratore, nel momento dell'assunzione, quando i datori di lavoro hanno un potere decisivo, la sottoscrizione di una lettera di licenziamento volontario in bianco: è una spada di Damocle che graverà sulla vita dei soggetti coinvolti, messi in soggezione permanente. Esso rappresenta un intollerabile prezzo pagato al bisogno di lavoro: un diritto si trasforma così in un ricatto che diventerà effettivo in caso di maternità o in occasione di una malattia o di infortunio;

questo comportamento lesivo di diritti e dignità è molto più diffuso di quanto emerga, seppure i dati di cui disponiamo, che sappiamo essere sottostimati - parlano di circa 18.000 casi all'anno - rappresentino una realtà significativa;

la legge n. 188 del 2007 voleva prevenire il compiersi di questo arbitrio, vincolando la lettera di dimissioni volontarie all'uso di un modulo facilmente reperibile, numerato e a scadenza. Qualsiasi atto scritto al di fuori di questo modulo era considerato nullo. Così si preveniva l'insorgere

dell'abuso, andando oltre la legislazione precedente (il testo unico a sostegno della maternità e paternità del 2001 e il Codice per le pari opportunità del 2006) che già si era posta il problema, riguardo al contratto di lavoro subordinato, prevedendo una verifica *ex post* della veridicità delle dimissioni sospette date durante la gravidanza o entro il primo anno di matrimonio; la verifica successiva si infrange spesso con la difficoltà della lavoratrice e del lavoratore a sottrarsi al ricatto che perdura per il bisogno di lavoro e la paura di non trovarlo più. Essi, che hanno l'onere della prova, anche nel caso in cui riescano a dimostrare l'illegittimità delle dimissioni, spesso preferiscono una buonuscita rispetto al reintegro in un posto di lavoro ove pagherebbero, in mille modi, l'atto di ricorso alla magistratura; successivamente erano intervenuti, in attuazione della legge citata; il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008, entrato in vigore il 5 marzo 2008, nonché la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 4 marzo 2008; approfittando di alcuni eccessi burocratici contenuti nei documenti ministeriali, partiva una campagna di stampa ben orchestrata volta all'abrogazione della legge; l'attuale Ministro del lavoro e delle politiche sociali prometteva alle associazioni imprenditoriali, che pure, in un primo momento, si erano dichiarate favorevoli al provvedimento, l'abrogazione della legge n. 188, il che è avvenuto con l'articolo 39, comma 10, lettera l), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per garantire l'effettiva volontarietà delle dimissioni dei lavoratori dipendenti ferme restando le competenze riservate al Parlamento.
9/1441-*quater*-E/4.Paladini, Porcino, Borghesi.

La Camera,
premessi che:

il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il disegno di legge A.C. 1441-*quater*-D, collegato lavoro, sollecitando, tra le altre, un'ulteriore riflessione sull'articolo 20 che disciplina gli infortuni e l'igiene sul lavoro e con il quale si cancellerebbero le responsabilità per l'esposizione al rischio amianto a bordo delle navi della Marina militare;

in un passaggio del messaggio presidenziale, infatti, si legge «con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto, possano continuare ad applicarsi - come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili»;

inoltre, sempre nel messaggio del Presidente della Repubblica, si legge: «L'articolo 20 presenta inoltre profili problematici anche nella parte - in sé largamente condivisibile - che riguarda la "salvezza" del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti. In assenza di disposizioni specifiche - non rinvenibili nella legge - che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un "fatto doloso o colposo" addebitabile a un soggetto individuato (articolo 2043 del codice civile). Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare, con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato, non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di "dolo o colpa" nella determinazione del danno»;

i lavoratori esposti a rischio amianto devono comunque essere sempre tutelati ovunque l'esposizione all'amianto si verifichi. Appare inaccettabile che all'interno di un provvedimento come il disegno di legge in esame, nel quale si affrontano problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, vengano

inserite norme che rischiano di determinare un vuoto normativo per quanti lavorano a bordo del naviglio di Stato o sono imbarcati su navi militari;

le zone con mortalità da amianto più elevata sono la provincia di Gorizia (Monfalcone) e Trieste nel Nord-Est, gran parte della Liguria, Genova e soprattutto La Spezia e la provincia di Alessandria nel Nord-Ovest, Massa Carrara, Livorno e Pistoia al Centro, Taranto a Sud; in Sicilia Siracusa, con lo stabilimento Eternit. Sono quasi tutte zone costiere con cantieri navali e porti. L'unica provincia non costiera è quella di Alessandria, dove è situato Casale Monferrato, sede per circa 80 anni della più grande fabbrica di cemento-amianto della Eternit;

dal 1992 al giugno 2005, le domande presentate per andare in pensione usufruendo del beneficio di legge, sono state circa 71000 in Liguria (1 ogni 20 abitanti). I numeri sono sensibilmente più alti se confrontati con quelli del vicino Piemonte, la seconda regione più colpita in Italia, che ha circa 43000 domande (1 ogni 100 abitanti);

lo scorso settembre, il Ministero della difesa - primo e finora unico caso nella storia della Marina militare - ha dovuto risarcire con 850 mila euro, ciascuna delle famiglie di due marinai uccisi dal mesotelioma pleurico, il terribile tumore da esposizione all'amianto che negli ultimi dieci anni ha stroncato la vita di oltre 300 militari imbarcati su navi imbottite di asbesto;

tale risarcimento giunge, con una certa sorpresa, prima ancora che i giudici del tribunale di Padova, dove è in corso un processo che vede coinvolti 14 ammiragli della Marina (indagati per omicidio colposo e inosservanza delle norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro), si pronuncino sul rinvio a giudizio richiesto dalla Procura, comportando con ciò la indiretta ammissione che i marinai sono morti per l'esposizione all'amianto sulle «navi killer»,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative al fine di stanziare adeguate risorse per le famiglie di quanti sono stati uccisi o resi invalidi dal proprio lavoro a bordo delle navi militari e riconoscere contestualmente l'esistenza di un rischio amianto a bordo delle stesse.

9/1441-*quater*-E/5. Di Stanislao, Borghesi, Paladini, Porcino.

La Camera,
premessi che:

l'articolo 20 del disegno di legge in esame introduce norme riconducibili ad attività svolte a bordo di naviglio di Stato dalle quali possono essere derivate per il personale imbarcato patologie asbesto-correlate a seguito delle quali si sono registrati decessi oggetto di giudizio penale;

è necessario garantire anche a questi lavoratori, qualora affetti da tali patologie o in seguito ad esse deceduti, il pieno riconoscimento, in via amministrativa, delle forme di tutela previste in questi casi,

impegna il Governo

a riconoscere la presenza del rischio amianto a bordo delle navi della Marina militare dotate di impianti realizzati con tale materiale e il diritto al risarcimento dei danni subiti, anche in via amministrativa, al personale che sia in grado di attestare un periodo di imbarco su tale naviglio cui può farsi risalire una patologia asbesto-correlata.

9/1441-*quater*-E/6. Villecco Calipari, Ruggia, Garofani, Recchia, La Forgia, Laganà Fortugno, Bellanova.

La Camera,
premessi che:

l'articolo 20 del disegno di legge in esame introduce norme riconducibili ad attività svolte a bordo di naviglio di Stato dalle quali possono essere derivate per il personale imbarcato patologie asbesto-correlate a seguito delle quali si sono registrati decessi oggetto di giudizio penale;

è necessario garantire anche a questi lavoratori, qualora affetti da tali patologie o in seguito ad esse deceduti, il pieno riconoscimento, in via amministrativa, delle forme di tutela previste in questi casi,

impegna il Governo

a valutare la presenza del rischio amianto a bordo delle navi della Marina militare dotate di impianti realizzati con tale materiale e il diritto al risarcimento dei danni subiti, anche in via amministrativa, al personale che sia in grado di attestare un periodo di imbarco su tale naviglio cui può farsi risalire una patologia asbesto-correlata.

9/1441-*quater*-E/6.(*Testo modificato nel corso della seduta*)Villicco Calipari, Ruggia, Garofani, Recchia, La Forgia, Laganà Fortugno, Bellanova.

La Camera,
premessi che:

la legge finanziaria per il 2006, all'articolo 1, comma 562, ha enunciato il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere ed equiparate, come individuate nei successivi commi 563 e 564;

tali norme - accedendo a una nuova e più ampia nozione di vittime del dovere, rispetto a quella originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, sia sul piano soggettivo, cioè relativamente ai destinatari delle norme, sia per quanto riguarda i compiti e le funzioni d'istituto che a tali destinatari fanno capo - rispondono all'esigenza di comprendere tra le vittime del dovere anche i soggetti che, in ragione di compiti e funzioni particolari subiscano eventi lesivi, non necessariamente riconducibili ad atti di violenza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, ove necessario anche di carattere legislativo, per comprendere tra le vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche i soggetti che sono stati esposti all'amianto e ad altri agenti cancerogeni.

9/1441-*quater*-E/7.Cirielli, Cicu, Moles, Bosi.

La Camera,
premessi che:

l'amianto è stato bandito nel 1992 perché estremamente pericoloso per la salute e per il grande potenziale cancerogeno;

in Italia a 18 anni dalla legge n. 257 del 1992 che mise al bando questo prodotto, solo 13 regioni hanno approvato un piano per eliminare i materiali contaminati, come le onduline in cemento-amianto: ne restano ancora 32 milioni di tonnellate;

dai dati del terzo rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, si rileva che il 69,8 per cento presenta un'esposizione professionale, il 4,5 per cento familiare, il 4,7 per cento ambientale, l'1,4 per cento per un'attività extralavorativa di svago o hobby. Per il 19,5 per cento dei casi l'esposizione è improbabile o ignota. Il rapporto parla di 3.000 vittime all'anno per malattie correlate all'amianto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un fondo per risarcire coloro che hanno contratto malattie pur non lavorando in fabbrica, le cosiddette vittime ambientali dell'amianto che rischiano di essere dimenticate.

9/1441-*quater*-E/8.Poli, Delfino.

La Camera,
premessi che;
nel 2008 si sono verificati 875 mila infortuni sul lavoro, di cui il 16,4 per cento a carico di lavoratori stranieri, mentre le morti bianche sono state 1.581. I dati ufficiali segnalano un calo rispetto all'anno precedente;
i dati Inail del primo semestre 2009 rilevano sessantaseimila incidenti e una media di otto morti al mese; inoltre si prevede, rispetto ai dati relativi all'intero 2009 una tendenza in netto calo rispetto agli anni precedenti;
i dati ufficiali sono confortanti, ma purtroppo non tutti gli infortuni vengono denunciati e le rilevazioni fornite non coprono tutte le categorie professionali;
con la caduta dell'occupazione sono diminuiti anche gli incidenti e le morti sul lavoro, ma in realtà abusivismo e precariato nascondono molti casi,

impegna il Governo

a promuovere ulteriori incisive campagne di informazione per contrastare una tragedia dall'altissimo costo sociale ed economico, nonché a potenziare i controlli sia per impedire il lavoro nero sia per far emergere tutte le aree che sfuggono alle rilevazioni ufficiali.
9/1441-quater-E/9.Delfino, Poli.

La Camera,
premessi che;
nel 2008 si sono verificati 875 mila infortuni sul lavoro, di cui il 16,4 per cento a carico di lavoratori stranieri, mentre le morti bianche sono state 1.581. I dati ufficiali segnalano un calo rispetto all'anno precedente;
i dati Inail del primo semestre 2009 rilevano sessantaseimila incidenti e una media di otto morti al mese; inoltre si prevede, rispetto ai dati relativi all'intero 2009 una tendenza in netto calo rispetto agli anni precedenti;
i dati ufficiali sono confortanti, ma purtroppo non tutti gli infortuni vengono denunciati e le rilevazioni fornite non coprono tutte le categorie professionali;
con la caduta dell'occupazione sono diminuiti anche gli incidenti e le morti sul lavoro, ma in realtà abusivismo e precariato nascondono molti casi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere ulteriori incisive campagne di informazione per contrastare una tragedia dall'altissimo costo sociale ed economico, nonché a potenziare i controlli sia per impedire il lavoro nero sia per far emergere tutte le aree che sfuggono alle rilevazioni ufficiali.
9/1441-quater-E/9.(Testo modificato nel corso della seduta)Delfino, Poli.

La Camera,
premessi che:
dati Istat relativi al mese di gennaio 2010 rilevano che l'occupazione femminile è pari al 46,2 per cento, un tasso invariato rispetto a dicembre e in diminuzione di 0,4 punti rispetto a gennaio 2009. Il tasso maschile risulta pari al 67,9 per cento registrando una riduzione di 0,2 punti percentuali nell'ultimo mese e di 1,6 punti negli ultimi 12 mesi. Il tasso di disoccupazione maschile è pari al 7,7 per cento (+0,2 rispetto a dicembre e +1,7 per cento rispetto a gennaio 2009); il tasso di disoccupazione femminile è uguale al 9,8 per cento (-0,2 per cento rispetto a dicembre e +0,8 per cento rispetto a gennaio 2009);
l'Unione europea pone, ormai da diversi anni, l'obiettivo dell'innalzamento dell'occupazione femminile al centro delle proprie politiche per lo sviluppo. La strategia di Lisbona, nel 2000

puntava a raggiungere per la media europea un tasso di occupazione femminile pari al 70 per cento entro il 2010. Per l'Italia, la situazione attuale del mercato del lavoro femminile si presenta molto debole;

nel centro nord, ove la situazione dell'occupazione femminile è migliore rispetto al sud, si riscontra una forte differenziazione generazionale: le donne nella fascia d'età 25-44 hanno tassi di occupazione elevati, in media con l'Europa, mentre le donne della fascia d'età più alta mostrano una partecipazione molto più bassa;

recenti indagini evidenziano che, nonostante gli ottimi risultati scolastici, le donne hanno difficoltà a raggiungere ruoli direttivi e che, a parità di posizione professionale, percepiscono un salario inferiore a quello di un uomo,

impegna il Governo

a potenziare, conformemente agli obiettivi europei, le politiche attive per l'occupazione e per l'inclusione sociale con una particolare attenzione alla condizione femminile e alla discriminazione delle donne nel campo sociale e lavorativo che non permettono tra le altre cose la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

9/1441-*quater*-E/10.Capitanio Santolini, Anna Teresa Formisano.

La Camera,
premesso che:

l'Italia si trova ancora nelle ultime posizioni rispetto alla media dell'Unione europea quanto a presenza femminile nell'imprenditoria, secondo alcuni studi, il contributo dell'imprenditoria femminile artigiana nella struttura produttiva del Paese rappresenta circa il 2,2 per cento del valore aggiunto nazionale e il 18,3 per cento di quello artigiano, con un valore che complessivamente ammonterebbe a circa 27,5 miliardi di euro, non trascurando le altre realtà imprenditoriali; da giugno 2007 a giugno 2008 le imprese femminili sono aumentate (+5.523 unità), in particolar modo nel comparto servizi e nelle regioni Lazio, Lombardia e Sicilia, con una fortissima crescita di imprenditrici immigrate, con un +71 per cento di imprese individuali aperte da donne provenienti da paesi extraeuropei. Un aumento che, se in termini percentuali è modesto (+0,45 per cento), è comunque di notevole consistenza se confrontato al dato complessivo. Senza le imprese guidate da donne, infatti, il saldo finale sarebbe stato pari a zero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse ai fondi esistenti e già destinati al sostegno dell'imprenditoria femminile in particolare nelle fasi di avvio dell'attività imprenditoriale.

9/1441-*quater*-E/11.Anna Teresa Formisano, Ruvolo, Delfino.

La Camera,
premesso che:

l'Italia si trova ancora nelle ultime posizioni rispetto alla media dell'Unione europea quanto a presenza femminile nell'imprenditoria, secondo alcuni studi, il contributo dell'imprenditoria femminile artigiana nella struttura produttiva del Paese rappresenta circa il 2,2 per cento del valore aggiunto nazionale e il 18,3 per cento di quello artigiano, con un valore che complessivamente ammonterebbe a circa 27,5 miliardi di euro, non trascurando le altre realtà imprenditoriali; da giugno 2007 a giugno 2008 le imprese femminili sono aumentate (+5.523 unità), in particolar modo nel comparto servizi e nelle regioni Lazio, Lombardia e Sicilia, con una fortissima crescita di imprenditrici immigrate, con un +71 per cento di imprese individuali aperte da donne provenienti da paesi extraeuropei. Un aumento che, se in termini percentuali è modesto (+0,45 per cento), è

comunque di notevole consistenza se confrontato al dato complessivo. Senza le imprese guidate da donne, infatti, il saldo finale sarebbe stato pari a zero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare ulteriori risorse ai fondi esistenti e già destinati al sostegno dell'imprenditoria femminile in particolare nelle fasi di avvio dell'attività imprenditoriale.

9/1441-*quater*-E/11.(*Testo modificato nel corso della seduta*)Anna Teresa Formisano, Ruvolo, Delfino.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 31, al comma 9, terzo periodo, come modificato dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 2010, prevede che «Le Commissioni di certificazione accertano l'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro»;

la citata disposizione ha la precipua finalità di precisare che è compito delle commissioni di certificazione indagare, in funzione di tutela del contraente debole, se vi sia stata una coartazione della scelta di sottoscrivere la clausola compromissoria, di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile, che è espressamente richiamato nel comma in commento;

lo stesso articolo 808 del codice di procedura civile definisce che l'effetto della clausola compromissoria è quello di «stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri»;

il tenore letterale del terzo periodo del comma in commento e la stessa interpretazione sistematica convergono nel fornire, ad avviso del presentatore, un univoco significato alla disposizione, nel senso che la certificazione deve intervenire nel solo momento della stipula della clausola compromissoria e che quest'ultima produce effetti per ogni controversia futura che sia insorta nell'esecuzione del contratto,

invita il Governo

ad adeguare ogni suo comportamento all'interpretazione dell'articolo 31, comma 9, nel senso indicato in premessa, individuando ogni strumento utile a dirimere eventuali dubbi ermeneutici con apposite iniziative, anche di carattere normativo.

9/1441-*quater*-E/12.Lo Presti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 31, commi 9 e 9-bis, detta una normativa attuativa dell'articolo 808 del codice di procedura civile in tema di clausole compromissorie in relazione alle controversie relative ai rapporti di lavoro di cui, in particolare, all'articolo 409 del codice di procedura civile;

un ruolo particolare è attribuito alle commissioni di certificazione che all'atto della certificazione stessa in base alle disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto legislativo n. 276 del 2003 devono accertare la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro; l'articolo 808 del codice di procedura civile prevede che «Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807»;

l'accertamento riguarda, quindi, proprio la volontà delle parti di devolvere, attraverso la clausola compromissoria, le controversie nascenti dai contratti di lavoro riferibili anche alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile;

si tratta, dunque, di un accertamento di particolare rilevanza per gli effetti che la clausola compromissoria produce, sin dal momento della sua sottoscrizione, sulla composizione delle controversie insorte dal contratto di lavoro,

impegna il Governo

ad assicurare una adeguata professionalità alle predette commissioni di certificazione, che dovranno assumere il delicato incarico di accertare, al momento della sottoscrizione della citata clausola, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro.

9/1441-*quater*-E/13. Contento, Cazzola, Fedriga, Pelino.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 comma 5 del disegno di legge stabilisce l'entità della condanna al risarcimento del lavoratore che viene disposta dal giudice «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato»;

la normativa vigente riconosce che il lavoratore ha diritto di sentire pronunciare la reintegrazione nel posto di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazioni contrattuali da parte del datore di lavoro;

la sentenza della Corte costituzionale n. 214 dell'8 luglio 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 21 comma 1-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

impegna il Governo

a garantire che la disposizione di cui all'articolo 32 comma 5 venga correttamente intesa come riferita alla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e che, conseguentemente, la previsione della condanna al risarcimento del lavoratore venga intesa come aggiuntiva e non sostitutiva della suddetta conversione.

9/1441-*quater*-E/14. Madia.

La Camera,

premesso che:

nel disegno di legge in oggetto al comma 5 dell'articolo 31, la novella all'articolo 412 del codice di procedura civile inserisce la «eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari»;

l'estrema genericità dell'espressione prima richiamata non consente di circoscrivere e definire le norme di riferimento;

in particolare anche il messaggio presidenziale, richiama la perplessità circa l'ipotesi che per l'arbitrato di equità possa «costituire garanzia sufficiente il generico richiamo al rispetto dei principi generali dell'ordinamento, che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di là di quelli costituzionalmente, e comunque un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali;

risulta dunque complicato stabilire l'esatta definizione circa i «principi generali dell'ordinamento» ivi richiamati, permettendo dunque la piena e corretta applicazione,

impegna il Governo

a predisporre, nell'ambito delle proprie competenze, le necessarie misure affinché nelle controversie di lavoro si decida nel rispetto della legge e dalle norme derivanti dai contratti nazionali.
9/1441-*quater*-E/15.Gnecchi.

La Camera,
premessò che:

l'articolo 32 al comma 2 dispone che i termini di impugnazione del licenziamento sono regolati dall'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del disegno di legge in esame;

la norma in questione potrebbe dare adito ad interpretazioni discordanti laddove la comunicazione del licenziamento avvenga per via orale,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto attiene alle sue competenze, le opportune iniziative affinché il termine di 60 giorni dalla comunicazione sia effettivamente applicato solo a fronte di una comunicazione scritta al lavoratore in ordine al licenziamento.

9/1441-*quater*-E/16.Berretta.

La Camera,
premessò che,

l'articolo 31, comma 9-*bis*, dispone che il ministro del lavoro e delle politiche sociali, in caso di mancata stipulazione dell'accordo tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, provveda in via sperimentale a disciplinare con proprio decreto le modalità di esecuzione dell'arbitrato;

la delicatezza della materia è stata oggetto di un esplicito rilievo da parte del Capo dello Stato, nel suo messaggio di rinvio alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione;

il testo non esplicita se ci si riferisca alle organizzazioni comparativamente rappresentative su base nazionale, né prevede un termine per la durata del richiamato decreto ministeriale,

impegna il Governo

a dare attuazione alla richiamata disposizione nel senso di considerare esclusivamente riferentesi alle organizzazioni comparativamente più rappresentative su base nazionale e, al contempo, a prevedere che la durata della sperimentazione sia limitata temporalmente e comunque subordinata all'eventuale raggiungimento di una successiva intesa tra le parti sociali.

9/1441-*quater*-E/17.Damiano.